



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 185/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa."

relatore: F. SERGIO (Deliberazione di Giunta n. 397 del 24/10/2016);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/11/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/11/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

DL 185/X pag. 3  
*Deliberazione Giunta regionale n. 397 del 24 ottobre 2016 e relativi allegati: Disegno di legge "Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa", relazione descrittiva e relazione tecnico-finanziaria.*

### Testo a confronto

L.R. 4 settembre 2001, n. 19 e DL n. 185/10^ pag. 23

### Normativa nazionale

L. 7 agosto 1990, n. 241. pag. 71  
*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*

D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. pag. 108  
*Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.*

D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127. pag. 112  
*Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.*

L. 7 agosto 2015, n. 124. pag. 121  
*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*

L. 6 novembre 2012 n. 190 - Art. 1, comma 41. pag. 164  
*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*

### Normativa regionale

L.R. 4 settembre 2001, n. 19. pag. 165  
*Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria*

L.R. 3 febbraio 2012 n. 3 - Art. 15 pag. 200  
*Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*

### Documentazione citata

D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 pag. 201

## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 185/10<sup>a</sup>1<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

C.A.L.

REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALEConsiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 4496 del 11.11.2016Classificazione 01.15.01Deliberazione n. 397 della seduta del 24 OTT. 2016

Oggetto: Disegno di legge &lt;&lt;Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa&gt;&gt;

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **IL PRESIDENTE**

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Il Segretario Generale**Avv. **Ennio Antonio Apicella**

Dirigente/i Settore/i: \_\_\_\_\_ (Il dirigente del Settore legislativo)

(avv. **Mariano Calogero**)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente		X
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

\_\_\_\_\_ timbro e firma

**IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE**

(Dott. Filippo De Cello)

ovvero

Ai sensi dell'allegato 4.2 D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 9, comma 6, legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3, si esprime il parere di regolarità contabile in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente della Ragioneria Generale

\_\_\_\_\_ timbro e firma

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria);

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

### **CONSIDERATO** che:

a) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) ha recepito nell'ordinamento regionale la normativa sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso introdotte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) la suindicata disciplina statale ha subito nel corso del tempo molteplici modifiche, da ultimo anche ad opera della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dei relativi decreti legislativi attuativi, del 30 giugno 2016, n.126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e n.127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

c) appare opportuno novellare la legge regionale n. 19/2001 al fine di introdurre le modifiche necessarie ad aggiornare ed adeguare la stessa all'evoluzione della normativa statale in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento alle misure di semplificazione;

d) la semplificazione amministrativa e la razionalizzazione del funzionamento della struttura burocratica della Regione costituiscono elementi basilari del programma di governo;

e) la suindicata novella alla l.r. n. 19/2001 ha, altresì, lo scopo di introdurre:

- misure di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa della Regione, anche grazie alla previsione di meccanismi di effettivo e proficuo coordinamento tra gli uffici, con evidente miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'attività medesima;

- una serie di disposizioni di dettaglio, tutte caratterizzate dalla finalità di assicurare tempi certi di durata al procedimento amministrativo e maggiore celerità nell'espletamento dell'azione amministrativa della Regione;

- modifiche finalizzate ad attuare il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi politici, e attività di gestione, la cui competenza è assegnata alla dirigenza;

**RITENUTO**, pertanto, necessario modificare il tessuto normativo di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa>>;

**VISTI** gli allegati <<A>>, <<B>> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

**EVIDENZIATO** che la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata dal Settore legislativo;



**PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;


**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

**DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <<B>> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (*trasparenza@regcal.it*) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**IL PRESIDENTE**



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11 NOV 2016 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 397 DEL 24-10-2016

**Disegno di legge:  
"Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa"**

**Articolo 1**

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso, con l'obiettivo di semplificare, snellire e rendere celere l'azione amministrativa regionale, in attuazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei principi desumibili dallo Statuto regionale e dalla legislazione statale.>>

**Articolo 2**

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 2

*(Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa)*

1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti o aziende da essa dipendenti o strumentali, nonché, in quanto applicabile, degli Enti pubblici economici dipendenti dalla Regione.

2. È fatta salva la disciplina dei procedimenti amministrativi prevista dalle leggi di settore, ove compatibile con i principi della presente legge.

3. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di proporzionalità, di pubblicità e di trasparenza. Il procedimento non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione adotta regolamenti che si conformano ai seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima Amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi ed accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda a esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di

rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

f) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'Amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

l) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

m) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale.>>

### Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

#### <<Articolo 4

##### *(Responsabile del procedimento)*

1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata al settore, ovvero ad altra articolazione amministrativa prevista nella struttura organizzativa dell'Ente, sulla base delle regole che ne definiscono le competenze.

2. Il responsabile del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, competente per materia individua per ciascun provvedimento, o per categorie di provvedimenti, l'unità operativa cui il procedimento fa capo. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale unità operativa.

3. Il responsabile del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, può assumere personalmente la responsabilità del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.

4. Ove manchi l'individuazione di cui al comma 2, il dirigente del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, è responsabile del procedimento.

5. Per i procedimenti in cui intervengono più settori, o più articolazioni amministrative, ciascuno di essi è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo agli stessi assegnato.

6. La responsabilità del procedimento decorre, per ciascun settore, o altra articolazione amministrativa, dalla data di ricevimento della istanza e per le loro unità operative dal momento dell'individuazione di cui al comma 2.>>

#### **Articolo 4**

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) alla lettera d) del comma 1 sono sopresse le parole <<di cui al successivo articolo 24>>;

b) alla lettera c) del comma 2 sono sopresse le parole <<all'Assessore ovvero>>;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

<<3. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone le ragioni nel provvedimento.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, o l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, effettua la comunicazione e ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.>>;

d) il comma 5 è abrogato.

#### **Articolo 5**

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 6

*(Conflitto di interessi)*

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.>>

#### **Articolo 6**

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nell'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'articolo 7 dell'avvio del procedimento stesso, ove possibile in via telematica e, comunque, con mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione.

2. La comunicazione è personale e deve indicare:

a) il settore o articolazione amministrativa competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) il responsabile del procedimento;

d) la struttura in cui si può prendere visione degli atti;

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.>>



### **Articolo 7**

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) al comma 1 sono soppresse le parole <<in corso>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Ove la normativa regionale preveda, senza ulteriori precisazioni, l'acquisizione di valutazioni o pareri da parte di soggetti collettivi di natura privata ai fini dell'emanazione di un atto amministrativo, gli stessi vengono acquisiti dal responsabile del procedimento che assegna a tal fine un congruo termine. In caso di superamento del termine assegnato, il provvedimento è adottato indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni o dei pareri.>>.

### **Articolo 8**

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 10  
(Casi di esclusione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.>>

### **Articolo 9**

(Inserimento del Capo III *bis* nella legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è inserito il seguente <<Capo III *bis* - Semplificazione amministrativa>>.

### **Articolo 10**

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 11  
(Conferenza di servizi – Valutazioni ambientali)

1. Alla conferenza di servizi si applica la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai procedimenti di VIA – VAS e AIA si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le relative procedure.>>

### **Articolo 11**

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 12  
(*Riunione decisoria*)

1. Qualora nel medesimo procedimento siano coinvolte, a qualsiasi titolo, ed anche nell'ambito di un sub-procedimento, due o più articolazioni amministrative della Regione, responsabile dell'intero procedimento è il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

2. Il responsabile del procedimento indice apposita riunione con i dirigenti delle articolazioni amministrative interessate, ai fini dell'acquisizione delle determinazioni o valutazioni necessarie all'adozione del provvedimento finale. Qualora al procedimento debbano partecipare commissioni, comitati o altri organismi collegiali, ciascuno di essi designa un proprio rappresentante per la partecipazione alla riunione e per l'esternazione in tale sede delle determinazioni o valutazioni preventivamente assunte dall'organismo medesimo.

3. Nel caso di mancata partecipazione alla riunione di uno dei soggetti di cui al comma 2, il dirigente generale del dipartimento cui tale soggetto afferisce adotta ogni opportuno provvedimento onde consentire l'adozione del provvedimento finale. I soggetti chiamati ad esprimere le determinazioni o valutazioni di propria competenza sono responsabili per ogni inerzia o comportamento che impedisca o ritardi l'adozione del provvedimento finale.

4. La riunione decisoria deve concludersi, improrogabilmente, entro i termini di conclusione del procedimento. La determinazione conclusiva motivata della riunione, consacrata nel verbale contestualmente redatto, tiene luogo delle determinazioni o valutazioni di cui al comma 2.

5. Qualora, in ipotesi eccezionali derivanti da particolare complessità del procedimento, non sia possibile l'acquisizione contestuale delle determinazioni o valutazioni di cui al comma 2, le stesse vengono acquisite con modalità telematiche. Il responsabile del procedimento ripartisce i tempi a disposizione di ciascuna articolazione amministrativa, fermo restando il termine finale di conclusione del procedimento.

6. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune direttive per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.>>

**Articolo 12**

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 13

*(Intese e accordi con altre amministrazioni – Accordo di programma)*

1. Anche al di fuori delle ipotesi di conferenza di servizi, la Regione può concludere con le altre amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Gli accordi di cui al comma 1 e quelli disciplinati dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che abbiano esclusivamente natura politico-istituzionale, e ogni altra intesa di analogo contenuto, sono sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti degli altri soggetti pubblici e privati che ne sono parti. In ogni altra ipotesi, gli accordi sono sottoscritti dal dirigente competente per materia, previa adozione delle necessarie determinazioni amministrative.



3. L'accordo di programma è stipulato nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267.>>

### **Articolo 13**

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

#### <<Articolo 14

*(Accordi con gli interessati)*

1. Anche in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.>>

### **Articolo 14**

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

#### <<Articolo 15

*(Segnalazione di inizio attività – Silenzio assenso)*

1. Ferme le disposizioni previste dalle leggi regionali di settore, nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata e, comunque, imprenditoriale, commerciale o artigianale sia subordinata ad autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, si applicano gli articoli 19 e 19 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Salva l'applicazione del comma 1, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento nei casi, in presenza dei presupposti e con i limiti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle normative di settore.>>

### **Articolo 15**

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

#### <<Articolo 16

*(False attestazioni)*

1. Con la segnalazione, la denuncia o la domanda presentate ai sensi dell'articolo 15 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano effetti permissivi o conformativi e non è ammessa sanatoria.

2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali svolgano attività di cui all'articolo 15 in mancanza dei requisiti prescritti o comunque in contrasto con la normativa vigente.>>

### Articolo 16

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ed entro termini certi e predeterminati.>>;

b) alla lettera d) del comma 2 sono soppresse le parole <<dell'Assessore o>>;

c) il comma 3 è abrogato.

### Articolo 17

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nell'articolo 20 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, l'Amministrazione regionale conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.>>

### Articolo 18

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nell'articolo 21 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo se indirizzato al settore, o altra articolazione amministrativa, competente, ovvero, se indirizzato a settore o altra articolazione amministrativa diversi, dalla data di ricevimento della istanza da parte della struttura competente.>>;

2. Nell'articolo 21 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il comma 3 è così modificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora debbano essere obbligatoriamente acquisiti al procedimento atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario alla formazione di tali atti, in relazione ai termini applicabili ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge>>;

b) nella lettera f) la parola <<servizio>> è sostituita dalla seguente: <<settore>>;

c) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

<<g) per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.>>

### Articolo 19

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, la parola <<servizio>> è sostituita dalle seguenti: <<settore o dell'articolazione amministrativa competenti >>.

#### **Articolo 20**

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

- a) al comma 1 sono soppresse le parole <<ed alla pubblicazione>>:
- b) il comma 4 è abrogato.

#### **Articolo 21**

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nell'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini alle Amministrazioni pubbliche previste dalla legge, nel rispetto della normativa vigente sulla semplificazione e sulla documentazione amministrativa.>>.

#### **Articolo 22**

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nell'articolo 30 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, sono valutati negativamente in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale.>>.

#### **Articolo 23**

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 31 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) nel comma 1 la parola <<Qualunque>> è sostituita dalle seguenti: <<Salvo il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dalla legislazione statale, qualunque>>

b) nel comma 3 dopo la parola <<formati>> sono inserite le seguenti: <<o stabilmente detenuti>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.>>

#### **Articolo 24**

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 33 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) nel comma 1 le parole da <<esclusione>> fino a <<con riferimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso – ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento>>;

b) il comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

<<2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso, e, in particolare, i dati personali e sensibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, eventualmente contenuti in documenti amministrativi, il cui trattamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 76 del decreto legislativo medesimo e, comunque, ivi specificate>>.

### **Articolo 25**

(Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è inserito il seguente:

<<Articolo 35 bis

*(Comunicazione di rifiuto, limitazione o differimento)*

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta di accesso. Con tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile.>>

### **Articolo 26**

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 36 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 36

*(Silenzio rifiuto)*

1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. Si applica il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.>>

### **Articolo 27**

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 37 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 37

*(Responsabilità del procedimento di accesso)*

1. Il responsabile del procedimento di accesso è individuato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4.>>

### **Articolo 28**

(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nel comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, le parole <<prodotto i documenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<formato i documenti o che li detiene stabilmente>>.



### **Articolo 29**

(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 41 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) nel comma 1 le parole <<prodotto i documenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<formato i documenti o che li detiene stabilmente>>;

b) nel comma 3 sono soppresse le parole da <<,quando>> fino a <<modificazioni>>.

### **Articolo 30**

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 42 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 42

*(Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente)*

1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, la struttura che riceve la richiesta formale trasmette, di regola in via telematica, l'istanza alla Amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, dandone comunicazione all'interessato.

2. Qualora l'istanza non sia rivolta al settore, o altra articolazione amministrativa della Regione, competente, la struttura che la riceve trasmette, in via telematica, l'istanza al settore, o altra articolazione amministrativa, competente, dandone comunicazione all'interessato. Si applica l'articolo 21, comma 1.>>

### **Articolo 31**

(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<Nel caso di esito positivo della richiesta di accesso formale, qualora i documenti oggetto della richiesta non siano disponibili presso la struttura competente, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, entro dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, la data in cui può essere esercitato il diritto>>.

### **Articolo 32**

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nel comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è soppressa la lettera b).

### **Articolo 33**

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nel comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, le parole da <<Il Dirigente>> fino ad <<accertano>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il responsabile del procedimento di accesso accerta>>.

**Articolo 34**

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28 e 60 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

**Articolo 35**

(Clausola generale di coordinamento)

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti alle norme della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, si intendono riferiti alle disposizioni di cui alla medesima, così come modificati dalla presente legge.

**Articolo 36**

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. Gli Enti, Istituti o Aziende di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

**Articolo 37**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 38**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.





REGIONE CALABRIA  
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 397 DEL 26 SETTEMBRE 2016 24 OTT. 2016

Disegno di legge: <<Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa>>

RELAZIONE DESCRITTIVA  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) ha recepito nell'ordinamento regionale la normativa sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso introdotte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

La suindicata disciplina statale ha subito nel corso del tempo molteplici modifiche, da ultimo anche ad opera della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dei relativi decreti legislativi attuativi, del 30 giugno 2016, n.126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e n.127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

Da ciò emerge l'esigenza di novellare la legge regionale n. 19/2001 al fine di introdurre le modifiche necessarie ad aggiornare e coordinare la stessa con l'evoluzione della normativa statale in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento alle misure di semplificazione.

Deve, inoltre, evidenziarsi che la semplificazione amministrativa e la razionalizzazione del funzionamento della struttura burocratica della Regione costituiscono elementi basilari del programma di governo.

Appare, pertanto, necessario modificare il tessuto normativo di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa>>. Tale disegno di legge si prefigge lo scopo di introdurre misure di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa della Regione, anche grazie alla previsione di meccanismi di incisivo e effettivo coordinamento tra gli uffici, con evidente miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'attività medesima.

Le innovazioni di maggior rilievo che caratterizzano la novella in argomento sono costituite dalla introduzione nella l.r. n. 19/2001:

- di un nuovo capo (III *bis*) espressamente intitolato <<Semplificazione amministrativa>> e contenente disposizioni afferenti ai relativi istituti;

- di un istituto del tutto nuovo nel riformulato articolo 12, rubricato <<Riunione decisoria>>, il quale, all'interno del predetto Capo III *bis*, contiene disposizioni che impongono la decisione contestuale quando due o più articolazioni amministrative della Regione siano coinvolte a qualsiasi titolo in un procedimento o sub-procedimento, e ciò al fine di concentrare, snellire ed accelerare l'azione amministrativa e rispettare tempi di conclusione dei procedimenti;

- di una serie di disposizioni di dettaglio, tutte caratterizzate dalla finalità di assicurare



tempi certi di durata al procedimento amministrativo e maggiore celerità nell'espletamento dell'azione amministrativa della Regione;

- di modifiche finalizzate ad attuare il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, di competenza degli organi di vertice politico, ed attività di gestione assegnata alla dirigenza.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe:

**Art. 1:** sostituisce l'art. 1 della l.r. 19/2001 con una nuova formulazione composta da un solo comma, al fine di rendere maggiormente intelligibile l'intento della legge di riforma, complessivamente tesa alla semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa regionale, in ossequio alla normativa nazionale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, nonché ai principi dello Statuto regionale.

**Art. 2:** sostituisce l'art. 2 della l.r. n. 19/2001, con una nuova formulazione composta da quattro commi, al fine di adeguare la disciplina al novellato quadro normativo nazionale, scaturito dalle modifiche apportate alla legge n. 241/1990.

**Art. 3:** sostituisce l'art. 4 della l.r. n. 19/2001, con una nuova formulazione composta da sei commi, affinché le disposizioni in esso contenute siano adeguate alla nuova struttura organizzativa della Giunta regionale (approvata con D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015) – che, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, prevede l'articolazione dei dipartimenti in settori, e non più in settori e servizi - nonché alle nuove disposizioni in materia di protocollo unico dell'Ente.

**Art. 4:** apporta le seguenti modifiche all'art. 5 della l.r. n. 19/2001:

- al comma 1, lett. d), la soppressione delle parole "di cui al successivo art. 24", per effetto dell'abrogazione dell'art. 24 ivi richiamato;
- al comma 2, lett. c), la soppressione delle parole "All'Assessore ovvero", atteso che l'ordinamento della Regione non prevede ipotesi di provvedimenti amministrativi adottati dagli Assessori;
- sostituzione dei commi 3 e 4 in adeguamento alla legge n. 241/90 nella sua attuale formulazione.

**Art. 5:** sostituisce l'art. 6 della l.r. n. 19/2001 con una nuova formulazione, composta da un solo comma, sotto la rubrica "*Conflitto di interessi*", nata dall'esigenza di prevedere espressamente l'astensione obbligatoria nell'ambito delle attività finalizzate all'adozione di procedimenti amministrativi e di garantire l'adeguamento della normativa regionale all'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 6 bis l. n. 241/1990).


**Art. 6:** sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 8 della l.r. n. 19/2001, per garantire l'adeguamento della normativa regionale alle sopravvenute disposizioni dettate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (C.A.D.), nonché alla legge n. 241/90 nella sua attuale formulazione ed alla nuova struttura organizzativa della G.R. approvata con la suddetta D.G.R. n. 541/2015.

**Art. 7:** modifica il comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 19/2001 e sostituisce il comma 3 con una nuova e più chiara formulazione, in applicazione delle regole in materia di tecnica di normazione.

**Art. 8:** sostituisce l'art. 10 della l.r. n. 19/2001 con la norma – prima contenuta nell'art. 18 – rubricata "*Casi di esclusione*", riferita alle disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo; siffatta esigenza è sorta per effetto dell'introduzione del nuovo capo III bis, dedicato alle norme in materia di <<*Semplificazione amministrativa*>>.

**Art. 9:** introduce nella l.r. n. 19/2001 il Capo III bis – *Semplificazione Amministrativa* che, in un'ottica di *better regulation*, racchiude in sé tutte le disposizioni procedurali finalizzate a garantire la semplificazione dell'azione amministrativa.

**Art. 10:** sostituisce l'art. 11 della l.r. n. 19/2001 con una nuova formulazione, composta da due commi, rubricata "*Conferenza di servizi – Valutazioni ambientali*", prima contenuta – in una formulazione ormai superata dalla legislazione statale, anche recente – nell'art. 24 della



I.r. n. 19/2001.

A seguito delle modifiche degli art. 14 e ss. della legge n. 241/1990, da ultimo introdotte per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2016 n. 127, si è ritenuto di sostituire tutte le precedenti disposizioni regionali in materia di conferenza di servizi, con un mero rinvio alla nuova disciplina statale nella medesima materia.

Riguardo ai procedimenti nei quali sono inserite valutazioni ambientali, è stato operato un rinvio alla disciplina desumibile dal Codice dell'Ambiente, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, riguardo alla disciplina delle relative procedure, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto regionale.

**Art. 11:** sostituisce l'art. 12 della I.r. n. 19/2001 con l'introduzione di una nuova formulazione, composta da cinque commi e contraddistinta dalla rubrica "*Riunione decisoria*", che – nell'ottica della semplificazione e dello snellimento dell'attività amministrativa che coinvolge più articolazioni dell'Ente – tende a garantire la sollecita definizione del procedimento con un meccanismo del tutto inedito che impone la decisione contestuale intorno ad uno stesso tavolo e introduce uno strumento di reale coordinamento e di effettiva accelerazione dell'azione delle diverse strutture amministrative della Regione.

**Art. 12:** sostituisce l'art. 13 della I.r. n. 19/2001 con l'introduzione di un articolo, composto da tre commi e contraddistinto dalla rubrica "*Intese e accordi con altre amministrazioni – Accordi di programma*", sostanzialmente corrispondente, ma con differente formulazione, all'attuale art. 25 della I.r. n. 19/2001.

Il nuovo art. 13, al comma 1, recepisce la normativa statale in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, mentre ai commi successivi ribadisce la separazione di competenze tra indirizzo politico ed attività di gestione nelle ipotesi di intese ed accordi di programma previsti anche nella normativa nazionale.

**Art. 13:** sostituisce l'art. 14 della I.r. n. 19/2001 con l'introduzione di un articolo, rubricato "*Accordi con gli interessati*" – sostanzialmente corrispondente, ma con differente formulazione, all'attuale art. 10 della I.r. n. 19/2001 - composto da un unico comma, che detta il principio generale e rinvia, per la disciplina di dettaglio, all'articolo 11 della legge n. 241/1990.

**Art. 14:** sostituisce l'art. 15 della I.r. n. 19/2001 con l'introduzione di un nuovo articolo, rubricato "*Segnalazione inizio attività – Silenzio assenso*" - corrispondente, in una differente formulazione, all'attuale art. 26 della I.r. n. 19/2001 - che mira ad adeguare la normativa regionale alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2016 n.126 – Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed alle recenti modifiche apportate alla legge n. 241/1990.

**Art. 15:** sostituisce l'art. 16 della I.r. n. 19/2001 con l'introduzione di un nuovo articolo, corrispondente, in una differente formulazione, all'attuale art. 27 della I.r. n. 19/2001.

La novella tende ad introdurre nella regolamentazione le ipotesi di "*segnalazione*", in precedenza non previste, nonché a coordinare il testo normativo con le modifiche contestualmente apportate.

**Art. 16:** modifica nei termini che seguono l'art. 19 della I.r. n. 19/2001:

- riformulazione del comma 1, onde rendere maggiormente intelligibile l'obbligo di provvedere, anche in ossequio ai principi che reggono la materia ed in conformità al disposto dell'art. 2, comma 1, legge n. 241/1990;
- soppressione, al comma 2, lett. d) delle parole "*dell'Assessore o*" in conseguenza della novella apportata con l'art. 4 del presente disegno di legge;
- abrogazione del comma 3, atteso che l'art. 29, comma 2 *bis*, della l. n. 241 del 1990 configura la "*durata massima dei procedimenti*" quale livello essenziale delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, ed il successivo comma 2-quater prevede che le regioni, nei procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai suddetti livelli essenziali delle prestazioni.





**Art. 17:** modifica l'art. 20 della l.r. n. 19/2001, mediante l'inserimento del comma 2 *bis*, al fine di garantire l'adeguamento alla normativa statale sopravvenuta (art.1, co. 38, legge 6 novembre 2012, n.190).

**Art. 18:** modifica l'art. 21 della l.r. n. 19/2001 nel modo seguente:

- sostituzione del comma 1, onde garantire l'adeguamento alle nuove disposizioni in materia di protocollo unico dell'Ente;
- sostituzione della lettera d) ed introduzione della lettera g) del comma 3, al fine di garantire l'adeguamento alla normativa statale sopravvenuta;
- modifica della lettera f) del comma 3, ai fini dell'adeguamento alla nuova struttura organizzativa della Giunta regionale.

**Art. 19:** modifica l'art. 22 della l.r. n. 19/2001, ai fini dell'adeguamento alla sopra specificata nuova struttura organizzativa della Giunta regionale.

**Art. 20:** modifica l'art. 23 della l.r. n. 19/2001, al fine di garantire l'adeguamento alla normativa statale sopravvenuta (che ha soppresso le parole <<e della pubblicazione>> nell'articolo 12 della l. n. 241/1990).

**Art. 21:** sostituisce il comma 1 dell'art. 29 della l.r. n. 19/2001, al fine di garantire l'adeguamento alla normativa statale sopravvenuta in materia di autocertificazione.

**Art. 22:** sostituisce il comma 1 dell'art. 30 della l.r. n. 19/2001, al fine di garantire l'aggiornamento dei riferimenti alla normativa statale in materia di dati personali.

**Art. 23:** modifica l'art. 31 della l.r. n. 19/2001, nel modo seguente:

- introduzione, al comma 1, di un richiamo esplicito ai casi di accesso civico ed obblighi di pubblicità e trasparenza, nonché l'inserimento, al comma 3, delle parole "o *stabilmente detenuti*", al fine di garantire l'adeguamento alla normativa statale;
- sostituzione del comma 4 con una norma che adegui la normativa regionale al nuovo codice in materia di trattamento dei dati personali.

**Art. 24:** modifica l'art. 33 della l.r. n. 19/2001 al fine di adeguare i riferimenti normativi ivi contenuti al quadro normativo nazionale attualmente vigente, in materia di trattamento dei dati personali.

**Art. 25:** inserisce l'art. 35 *bis* nella l.r. n. 19/2001 al fine di differenziare, in applicazione delle regole in materia di corretta tecnica di redazione normativa, la disciplina delle comunicazioni di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso con quella relativa al silenzio rifiuto, attualmente contenute nel medesimo art. 36.

Il nuovo art. 35 *bis* risponde, altresì, all'esigenza di adeguamento alla nuova legislazione statale.

**Art. 26:** sostituisce l'art. 36 della l.r. n. 19/2001, affinché lo stesso contenga esclusivamente la disciplina del silenzio-rifiuto, in ogni caso adeguata al nuovo quadro normativo nazionale vigente.

**Art. 27:** sostituisce l'art. 37 della l.r. n. 19/2001, al fine di conformare la disciplina del responsabile del procedimento di accesso a quella prevista – in via generale – per il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 del disegno di legge medesimo.

**Art. 28:** modifica il comma 2 dell'art. 39, al fine di renderlo conforme alla normativa nazionale vigente in materia.

**Art. 29:** modifica l'art. 41, al fine di renderlo conforme alla normativa nazionale vigente in materia. Inoltre si è ritenuto di eliminare il riferimento, non conferente, all'art. 17 del D.P.R. n. 642/1972, contenuto nel secondo comma dell'art. 41.

**Art. 30:** sostituisce l'art. 42 della l.r. n. 19/2001, con un nuovo articolo composto da due commi, adeguando le disposizioni in esso contenute alle sopravvenute disposizioni dettate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (C.A.D.), nonché alla nuova struttura organizzativa della Giunta regionale ed alle nuove disposizioni in materia di protocollo unico dell'Ente.

**Art. 31:** modifica il comma 2 dell'art. 43 della l.r. n. 19/2001, adeguando le disposizioni in esso contenute alle sopravvenute disposizioni dettate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.



mod. ed int. (C.A.D.).

**Art. 32:** modifica il comma 1 dell'art. 44 della l.r. n. 19/2001, mediante soppressione della lettera b), al fine di garantire l'adeguamento alle disposizioni dettate dall'art. 38, commi 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**Art. 33:** modifica il comma 1 dell'art. 45 della l.r. n. 19/2001, per effetto della novella apportata dall'art. 27 del presente disegno di legge.

**Art. 34:** dispone le seguenti abrogazioni di norme:

- art. 17 l.r. n. 19/2001, in ragione della circostanza che lo strumento di partecipazione ivi disciplinato si appalesa anacronistico rispetto alle esigenze di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa regionale.
- art. 18 l.r. n. 19/2001, in quanto confluito – sebbene con differente formulazione – nell'art. 10 del presente disegno di legge.
- art. 24 l.r. n. 19/2001, in quanto confluito – sebbene con differente formulazione – nell'art. 11 del presente disegno di legge.
- art. 25 l.r. n. 19/2001, in quanto confluito – sebbene con differente formulazione – nell'art. 13 del presente disegno di legge.
- art. 26 l.r. n. 19/2001, in quanto confluito – sebbene con differente formulazione – nell'art. 15 del presente disegno di legge.
- art. 27 l.r. n. 19/2001, in quanto confluito – sebbene con differente formulazione – nell'art. 16 del presente disegno di legge.
- art. 28 l.r. n. 19/2001, in quanto le “dichiarazioni temporaneamente sostitutive” erano previste dall'art. 3 della legge 4.1.1968, n. 15, abrogato dall'art. 13, comma 2, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403; siffatta abrogazione è stata successivamente ribadita dall'art. 77 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- art. 60 l.r. n. 19/2001, in quanto trattasi di una disposizione transitoria in materia di sportello unico, che è divenuta priva di efficacia per il decorso del termine ivi specificato ed, in ogni caso, è superata dalla sopravvenuta normativa in materia.

**Art. 35:** contiene una necessaria clausola generale di coordinamento, al fine di rendere maggiormente intelligibili i rinvii alla l.r. n. 19/2001 contenuti in altre leggi regionali.

**Art. 36:** prevede l'obbligo per gli Enti, Istituti ed Aziende ex art. 2 del medesimo disegno di legge, di adeguare i rispettivi ordinamenti alle nuove norme regionali in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti.

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'art. 37 del disegno di legge medesimo.

Infine, l'art. 38 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_



REGIONE CALABRIA  
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 397 DEL 24-10-2016

Disegno di legge: <<Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa>>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale  
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

**Tabella 1: oneri finanziari**

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato allegato <<A>> alla presente deliberazione e alla relazione di cui all'allegato <<B>>, si prefigge lo scopo di novellare la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) al fine di adottare le modifiche necessarie ad aggiornare ed adeguare la stessa all'evoluzione della normativa statale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, introducendo, altresì, misure di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa della Regione, anche grazie alla previsione di meccanismi di effettivo e proficuo coordinamento tra gli uffici, con evidente miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'attività medesima.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo modifiche ordinarie, procedurali ed organizzative nell'ambito della disciplina sulla disciplina e sul diritto di accesso di cui alla 4 settembre 2001, n. 19, e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

**Tabella 1: copertura finanziaria**

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Avv. Ennio Antonio Apicella

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Cello)



## RAFFRONTO

<p><b>L.R. 4 settembre 2001, n. 19.</b></p> <p><i>Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.</i></p>	<p><b>Proposta di legge n. 185/10<sup>^</sup> di iniziativa della Giunta regionale recante:</b></p> <p><i>“Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa.”</i></p> <p>(Deliberazione di Giunta n. 397 del 24/10/2016)</p>
<p><b>TITOLO I</b></p> <p>Il procedimento amministrativo Capo I - Disposizioni generali</p> <p><b>Art. 1</b> <i>Finalità.</i></p>	<p><b>TITOLO I</b></p> <p>Il procedimento amministrativo Capo I - Disposizioni generali</p> <p><b>Art. 1</b> <i>Finalità.</i></p>
<p>1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso in attuazione della <i>legge 7 agosto 1990, n. 241</i>, dalla <i>legge 8 marzo 1999, n. 50</i> e dalla <i>legge 24 novembre 2000, n. 340</i>, disciplinando, altresì, la pubblicazione degli atti regionali o di interesse regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	<p>1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso, <b>con l'obiettivo di semplificare, snellire e rendere celere l'azione amministrativa regionale</b>, in attuazione delle <b>disposizioni</b> della legge 7 agosto 1990, n. 241, <b>nonché dei principi desumibili dallo Statuto regionale e dalla legislazione statale.</b></p>
<p><b>Art. 2</b> <i>Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa.</i></p>	<p><b>Art. 2</b> <i>Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa.</i></p>
<p>1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, nonché degli Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti o strumentali, con esclusione degli Enti pubblici economici.</p> <p>2. Le seguenti disposizioni si applicano altresì ai procedimenti disciplinari, ai procedimenti concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici, ai procedimenti di controllo sugli atti degli Enti locali e ai procedimenti contrattuali, in quanto compatibili con le specifiche discipline che li riguardano.</p> <p>3. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi previsti dalle leggi regionali di settore, e compatibili con le procedure fissate dalla presente legge.</p> <p>4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti, Istituti o Aziende di cui al primo comma, provvedono con proprio regolamento ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni in essa contenute.</p> <p>5. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, e il procedimento amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello. Esso</p>	<p>1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, <del>nonché</del> degli enti, istituti o aziende da essa dipendenti o strumentali, <b>nonché, in quanto applicabile, degli Enti pubblici economici dipendenti dalla Regione.</b></p> <p><del>2. Le seguenti disposizioni si applicano altresì ai procedimenti disciplinari, ai procedimenti concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici, ai procedimenti di controllo sugli atti degli Enti locali e ai procedimenti contrattuali, in quanto compatibili con le specifiche discipline che li riguardano.</del></p> <p><b>2. È fatta salva la disciplina dei procedimenti amministrativi prevista dalle leggi di settore, ove compatibile con i principi della presente legge.</b></p> <p><del>4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti, Istituti o Aziende di cui al primo comma, provvedono con proprio regolamento ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni in essa contenute.</del></p> <p><b>3. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di proporzionalità, di pubblicità e di trasparenza. Il procedimento non può essere</b></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.</p>	<p>aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.</p>
<p>6. Ai fini di cui al precedente comma 5, la Regione, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'<i>art. 20 della legge 59 del 1997</i>, adotta regolamenti che si conformano ai seguenti criteri:</p>	<p><del>4. Ai fini di cui al precedente comma 3, la Regione, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'<i>art. 20 della legge 59 del 1997</i>, adotta regolamenti che si conformano ai seguenti criteri:</del></p>
<p>a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>
<p>b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>
<p>c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima Amministrazione;</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>
<p>d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi ed accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda a esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p>
<p>e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'<i>articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29</i>, e successive modificazioni;</p>	<p>e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, <del>anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'<i>articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29</i>, e successive modificazioni;</del></p>
<p>f) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;</p>	<p>f) <i>identica</i>;</p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;</p> <p>h) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;</p> <p>i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'Amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;</p> <p>l) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;</p> <p>m) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale.</p>	<p>g) <i>identica</i>;</p> <p>h) <i>identica</i>;</p> <p>i) <i>identica</i>;</p> <p>l) <i>identica</i>;</p> <p>m) <i>identica</i>;</p>
<p>Art. 3 <i>Procedure amministrative.</i></p>	<p>Art. 3 <i>Procedure amministrative.</i></p>
<p>1. Le procedure di un provvedimento amministrativo regionale sono l'insieme di atti e di operazioni tra loro collegati e preordinati all'adozione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un atto amministrativo finale.</p> <p>2. Gli atti e le operazioni di un procedimento amministrativo regionale, possono essere posti in essere anche da soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, cui compete l'adozione dell'atto finale.</p>	<p>1. <i>Identico</i>;</p> <p>2. <i>Identico</i>;</p>
<p>TITOLO I Il procedimento amministrativo Capo II - Competenze e responsabilità del procedimento Art. 4 <i>Responsabile del procedimento.</i></p> <p>1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata ai servizi sulla base degli atti che definiscono le competenze analitiche delle strutture organizzative della Regione.</p>	<p>TITOLO I Il procedimento amministrativo Capo II - Competenze e responsabilità del procedimento Art. 4 <i>Responsabile del procedimento.</i></p> <p>1 La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata <b>al settore, ovvero ad altra articolazione amministrativa prevista nella struttura organizzativa dell'Ente, sulla base delle regole che ne definiscono le competenze.</b></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>2. Il responsabile del servizio, competente per materia, individua per ciascun provvedimento, o per tipi omogenei di provvedimento, l'unità operativa cui il procedimento fa capo. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale unità operativa.</p> <p>3. Il responsabile del servizio può assumere personalmente la responsabilità operativa del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.</p> <p>4. Nel caso di mancata assegnazione il dirigente del servizio è responsabile del procedimento.</p> <p>5. Per i procedimenti in cui intervengono più unità organizzative di più servizi, ciascuna unità è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo alla stessa assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.</p> <p>6. La responsabilità di ciascuna unità organizzativa decorre, per il servizio, dalla data di assunzione della istanza al proprio protocollo e per l'ufficio e le unità operative dal momento dell'assegnazione della domanda agli stessi.</p>	<p>2. Il responsabile del <b>settore, ovvero di altra articolazione amministrativa</b>, competente per materia individua per ciascun provvedimento, o <b>per categorie</b> di provvedimenti, l'unità operativa cui il procedimento fa capo. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale unità operativa.</p> <p>3 Il responsabile del <b>settore, ovvero di altra articolazione amministrativa</b>, può assumere personalmente la responsabilità del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.</p> <p>4. <b>Ove manchi l'individuazione di cui al comma 2</b>, il dirigente del <b>settore, ovvero di altra articolazione amministrativa</b>, è responsabile del procedimento.</p> <p>5. Per i procedimenti in cui intervengono più <b>settori, o più articolazioni amministrative, ciascuno di essi</b> è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo <b>agli stessi</b> assegnato <del>per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.</del></p> <p>6. La responsabilità <b>del procedimento</b> decorre, per <b>ciascun settore, o altra articolazione amministrativa</b>, dalla data <b>di ricevimento</b> della istanza e per le <b>loro</b> unità operative dal momento <b>dell'individuazione di cui al comma 2</b>.</p>
<p>Art. 5 <i>Compiti del responsabile del procedimento.</i></p>	<p>Art. 5 <i>Compiti del responsabile del procedimento.</i></p>
<p>1. Il responsabile del procedimento:</p> <p>a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento;</p> <p>b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;</p> <p>c) chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete; può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) <i>identica;</i></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>ordinare esibizioni documentali;</p> <p>d) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui al successivo articolo 24;</p> <p>e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;</p> <p>f) predispone il calendario di incontri con i destinatari del provvedimento ed eventuali controinteressati al fine di concludere gli accordi di cui all'art. 11, comma 1-bis della <i>legge n. 241 del 1990</i> e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>g) adotta, ove ne abbia competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.</p> <p>2. Qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento, completata l'istruttoria, trasmette il fascicolo:</p> <p>a) alla Segreteria della Giunta regionale, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, quando si tratti di provvedimenti di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente;</p> <p>b) al Presidente del Consiglio regionale, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, quando si tratti di provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio regionale;</p> <p>c) all'Assessore ovvero al dirigente, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, per i provvedimenti di loro competenza.</p> <p>3. Quando la natura o la complessità del procedimento lo richiedano, in relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi collettivi coinvolti, il responsabile del procedimento indice la conferenza di servizi nei casi di cui al comma 1 dell'<i>art. 14 della legge n. 241 del 1990</i>; ovvero rappresenta all'Assessore competente la necessità di indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e seguenti dell'art. 14 della medesima <i>legge n. 241 del 1990</i> e successive modifiche ed integrazioni; in tal caso la conferenza è indetta dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente.</p>	<p>d) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi <del>di cui al successivo articolo 24;</del></p> <p>e) <i>identica</i>;</p> <p>f) <i>identica</i>;</p> <p>g) <i>identica</i>.</p> <p>2. <i>Identico</i>:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p> <p>b) <i>identica</i>;</p> <p>c) <del>all'Assessore ovvero</del> al dirigente, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, per i provvedimenti di loro competenza.</p> <p>3. <b>L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone le ragioni nel provvedimento.</b></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>4. Il responsabile del procedimento rappresenta altresì all'Assessore competente l'esigenza di convocare un'audizione pubblica secondo quanto stabilito nell'art. 17 della presente legge.</p> <p>5. Il responsabile del procedimento risponde della correttezza, della tempestività e della qualità del proprio operato al responsabile dell'ufficio o del servizio di appartenenza.</p>	<p><b>4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, o l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, effettua la comunicazione e ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.</b></p> <p>5. <i>Abrogato.</i></p>
<p>Art. 6 <i>Procedimenti di competenza di più Servizi o Uffici.</i></p>	<p>Art. 6 <i>Conflitto di interessi</i></p>
<p>1. Qualora un procedimento già gestito in sequenza successiva da due o più servizi o unità operative, il responsabile dell'intero procedimento provvede a comunicarne agli interessati la sequenza delle fasi e le strutture che in esso intervengono.</p> <p>2. Il responsabile del procedimento, ha il dovere di seguirne le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza dando impulso all'azione amministrativa e ripartendo i tempi a disposizione di ciascuna unità operativa.</p> <p>3. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.</p> <p>4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.</p>	<p><b>1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.</b></p> <p><del>1. Qualora un procedimento già gestito in sequenza successiva da due o più servizi o unità operative, il responsabile dell'intero procedimento provvede a comunicarne agli interessati la sequenza delle fasi e le strutture che in esso intervengono.</del></p> <p><del>2. Il responsabile del procedimento, ha il dovere di seguirne le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza dando impulso all'azione amministrativa e ripartendo i tempi a disposizione di ciascuna unità operativa.</del></p> <p><del>3. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.</del></p> <p><del>4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.</del></p>
<p>TITOLO I</p> <p>Il procedimento amministrativo</p> <p>Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo - Accordi di programma</p> <p>Art. 7</p>	<p>TITOLO I</p> <p>Il procedimento amministrativo</p> <p>Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo - Accordi di programma</p> <p>Art. 7</p>



Legge vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;"><i>Avvio del procedimento.</i></p> <p>1. Qualora non sussistano specifiche ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro dieci giorni dalla sua designazione, comunica, con le modalità previste nel successivo art. 8, l'avvio del procedimento:</p> <p>a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;</p> <p>b) ai soggetti che per specifiche disposizioni di legge debbono intervenire nel procedimento.</p> <p>2. Analoga comunicazione con le stesse modalità di cui all'articolo 8, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire ai soggetti individuati o facilmente individuabili nel corso della attività istruttoria ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa arrecare pregiudizio.</p> <p>3. È fatta salva, ai sensi di legge, la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Avvio del procedimento.</i></p> <p>1. <i>Identico</i>:</p> <p>a) <i>identica</i>;</p> <p>b) <i>identica</i>.</p> <p>2. <i>Identico</i>.</p> <p>3. <i>Identico</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>Modalità della comunicazione di avvio del procedimento.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>Modalità della comunicazione di avvio del procedimento.</i></p>
<p>1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'art. 7 dell'avvio del procedimento stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>2. La comunicazione è personale e deve indicare:</p> <p>a) il servizio competente;</p> <p>b) l'oggetto del procedimento promosso;</p> <p>c) l'unità operativa e il dipendente responsabile del procedimento;</p> <p>d) la struttura in cui si può prendere visione degli atti.</p>	<p>1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'articolo 7 dell'avvio del procedimento stesso, <b>ove possibile in via telematica e, comunque, con mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione.</b></p> <p>2. <i>Identico</i>:</p> <p>a) <b>il settore o articolazione amministrativa competente;</b></p> <p>b) <i>identica</i>.</p> <p>c) <del>l'unità operativa e il dipendente</del> <b>il</b> responsabile del procedimento;</p> <p>d) <i>identica</i>.</p> <p>e) <b>la data entro la quale, secondo i termini previsti, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;</b></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>3. Qualora per il numero o l'incertezza dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al 2° comma saranno resi noti mediante forme di pubblicità di volta in volta individuate dal responsabile del procedimento.</p> <p>4. L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento o dell'indicazione degli elementi di cui al comma 2 può essere fatta valere come vizio dell'atto finale solo dal soggetto nel cui interesse la Comunicazione è prevista.</p> <p>5. La comunicazione dell'avvio di un procedimento volto alla revoca o all'annullamento di un precedente provvedimento autorizzatorio o concessorio, ovvero all'emanazione di provvedimenti limitativi o estintivi di diritti o costitutivi di obblighi, quando siano rivolti a destinatari individuati o individuabili, devono indicare, oltre agli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.</p>	<p><b>f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.</b></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Intervento nel procedimento e modalità.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Intervento nel procedimento e modalità.</i></p>
<p>1. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in corso hanno diritto di intervenire nel procedimento:</p> <p>a) prendendo visione degli atti del procedimento, salvo quelli per i quali è espressamente prevista la esclusione dall'accesso dalla <i>legge n. 241 del 1990</i>, nonché di quelli di cui all'articolo 32 della presente legge;</p> <p>b) presentando memorie scritte e documenti contenenti osservazioni e proposte che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare e di prendere in considerazione solo ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano presentati non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione dello stesso, indicando comunque nella motivazione le ragioni dell'accoglimento o della reiezione degli stessi;</p> <p>c) assistendo, personalmente o mediante un proprio rappresentante delegato per iscritto, alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti</p>	<p>1. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento <del>in corso</del> hanno diritto di intervenire nel procedimento:</p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) <i>identica.</i></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>rilevanti ai fini della decisione.</p> <p>2. Sull'ammissibilità dell'intervento decide il responsabile del procedimento, valutata l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.</p> <p>3. Ove la normativa regionale preveda, senza ulteriori precisazioni, l'acquisizione di valutazioni o pareri da parte di soggetti collettivi di natura privata ai fini dell'emanazione di un atto amministrativo, gli stessi vengono acquisiti dal responsabile del procedimento che assegna a tal fine un congruo termine, decorso inutilmente il quale, il procedimento continua indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni o dei pareri. I pareri e le valutazioni possono essere acquisiti anche informalmente; in tal caso il provvedimento finale dà atto, in premessa, all'avvenuta valutazione. Gli organismi che hanno espresso la valutazione possono unire documenti e memorie per precisare le proprie determinazioni.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. Ove la normativa regionale preveda, senza ulteriori precisazioni, l'acquisizione di valutazioni o pareri da parte di soggetti collettivi di natura privata ai fini dell'emanazione di un atto amministrativo, gli stessi vengono acquisiti dal responsabile del procedimento che assegna a tal fine un congruo termine. <b>In caso di superamento del termine assegnato, il provvedimento è adottato</b> indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni o dei pareri. <del>I pareri e le valutazioni possono essere acquisiti anche informalmente; in tal caso il provvedimento finale dà atto, in premessa, all'avvenuta valutazione. Gli organismi che hanno espresso la valutazione possono unire documenti e memorie per precisare le proprie determinazioni.</del></p>
<p>Art. 10 <i>Accordi con gli interessati.</i></p>	<p>Art. 10 <i>Casi di esclusione.</i></p>
<p>1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 9, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.</p> <p>2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.</p>	<p><b>1 . Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.</b></p> <p><b>2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.</b></p> <p><del>1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 9, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.</del></p> <p><del>2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.</del></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.</p> <p>4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione regionale recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.</p> <p>5. Nel rispetto della legge, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>	<p><del>3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.</del></p> <p><del>4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione regionale recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.</del></p> <p><del>5. Nel rispetto della legge, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</del></p>
<p>Art. 11 <i>Accordo di programma.</i></p>	<p><b>TITOLO I</b> <b>Il procedimento amministrativo</b> <b>Capo III bis- Semplificazione amministrativa</b></p> <p>Art. 11 <i>Conferenza di servizi – Valutazioni ambientali.</i></p>
<p>1. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti Locali, altre Amministrazioni ed Enti pubblici, nei seguenti casi:</p> <p>a) per la definizione e l'approvazione di progetti di opere pubbliche di competenza della Regione, nonché degli Enti di cui all'art. 2, comma 1 della presente legge;</p> <p>b) per la definizione e la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.</p> <p>2. L'accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti pubblici interessati, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento.</p> <p>3. Qualora l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera b) preveda opere, interventi, o</p>	<p><b>1 Alla conferenza di servizi si applica la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.</b></p> <p><b>2. Ai procedimenti di VIA - VAS e AIA si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le relative procedure.</b></p> <p><del>1. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti Locali, altre Amministrazioni ed Enti pubblici, nei seguenti casi:</del></p> <p><del>a) per la definizione e l'approvazione di progetti di opere pubbliche di competenza della Regione, nonché degli Enti di cui all'art. 2, comma 1 della presente legge;</del></p> <p><del>b) per la definizione e la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.</del></p> <p><del>2. L'accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti pubblici interessati, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento.</del></p> <p><del>3. Qualora l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera b) preveda opere, interventi, o</del></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>programmi di intervento per la cui realizzazione sia necessario anche l'intervento di soggetti privati, l'accordo di programma ne dà atto e può prevedere la contestuale o successiva sottoscrizione di accordi, ai sensi dell'<i>art. 11 della legge n. 241/1990</i> e successive modifiche ed integrazioni, tra le Amministrazioni pubbliche partecipanti all'accordo di programma e competenti all'emanazione di atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati ed i soggetti privati interessati. Tali accordi, che possono essere sostitutivi degli atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati, ovvero determinarne il contenuto discrezionale, stabiliscono altresì gli impegni assunti dai soggetti privati, tra i quali, in particolare, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di idonee garanzie per i casi di inadempimento.</p>	<p><del>programmi di intervento per la cui realizzazione sia necessario anche l'intervento di soggetti privati, l'accordo di programma ne dà atto e può prevedere la contestuale o successiva sottoscrizione di accordi, ai sensi dell'<i>art. 11 della legge n. 241/1990</i> e successive modifiche ed integrazioni, tra le Amministrazioni pubbliche partecipanti all'accordo di programma e competenti all'emanazione di atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati ed i soggetti privati interessati. Tali accordi, che possono essere sostitutivi degli atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati, ovvero determinarne il contenuto discrezionale, stabiliscono altresì gli impegni assunti dai soggetti privati, tra i quali, in particolare, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di idonee garanzie per i casi di inadempimento.</del></p>
<p>4. L'accordo di programma, deve contenere:</p>	<p><del>4. L'accordo di programma, deve contenere:</del></p>
<p>a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento da realizzare;</p>	<p><del>a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento da realizzare;</del></p>
<p>b) gli specifici obblighi e adempimenti nell'ambito delle rispettive competenze, dei soggetti pubblici partecipanti; i risultati da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari e ogni altra necessaria od opportuna modalità operativa;</p>	<p><del>b) gli specifici obblighi e adempimenti nell'ambito delle rispettive competenze, dei soggetti pubblici partecipanti; i risultati da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari e ogni altra necessaria od opportuna modalità operativa;</del></p>
<p>c) qualora l'accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti, esso deve dare atto della copertura finanziaria ovvero indicare i mezzi per farne fronte;</p>	<p><del>e) qualora l'accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti, esso deve dare atto della copertura finanziaria ovvero indicare i mezzi per farne fronte;</del></p>
<p>d) i soggetti incaricati della vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;</p>	<p><del>d) i soggetti incaricati della vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;</del></p>
<p>e) l'indicazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dell'accordo, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;</p>	<p><del>e) l'indicazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dell'accordo, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;</del></p>
<p>f) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale;</p>	<p><del>f) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale;</del></p>
<p>g) le eventuali variazioni di atti di programmazione o pianificazione territoriale determinate dall'accordo di programma;</p>	<p><del>g) le eventuali variazioni di atti di programmazione o pianificazione territoriale determinate dall'accordo di programma;</del></p>
<p>h) l'eventuale effetto sostitutivo delle concessioni edilizie, di cui all'<i>art. 27, comma 4, legge 8 giugno</i></p>	<p><del>h) l'eventuale effetto sostitutivo delle concessioni edilizie, di cui all'<i>art. 27, comma 4, legge 8 giugno</i></del></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>1990, n. 142 ed ogni eventuale altro effetto sostitutivo di atti amministrativi, secondo le disposizioni della presente legge.</p> <p>5. L'accordo di programma può prevedere, inoltre, misure organizzative idonee a consentire un adeguato svolgimento delle conseguenti attività attuative da parte di tutte le amministrazioni interessate, con particolare riguardo ai Comuni di minori dimensioni demografiche.</p> <p>6. La disciplina degli accordi di programma regionale di cui al presente articolo, ai sensi di legge, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi e programmi di intervento di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della legge n. 127/1997.</p>	<p><del>1990, n. 142 ed ogni eventuale altro effetto sostitutivo di atti amministrativi, secondo le disposizioni della presente legge.</del></p> <p><del>5. L'accordo di programma può prevedere, inoltre, misure organizzative idonee a consentire un adeguato svolgimento delle conseguenti attività attuative da parte di tutte le amministrazioni interessate, con particolare riguardo ai Comuni di minori dimensioni demografiche.</del></p> <p><del>6. La disciplina degli accordi di programma regionale di cui al presente articolo, ai sensi di legge, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi e programmi di intervento di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della legge n. 127/1997.</del></p>
<p>Art. 12 <i>Procedimento.</i></p>	<p>Art. 12 <i>Riunione decisoria.</i></p>
	<p><b>1. Qualora nel medesimo procedimento siano coinvolte, a qualsiasi titolo, ed anche nell'ambito di un sub-procedimento, due o più articolazioni amministrative della Regione, responsabile dell'intero procedimento è il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.</b></p> <p><b>2. Il responsabile del procedimento indice apposita riunione con i dirigenti delle articolazioni amministrative interessate, ai fini dell'acquisizione delle determinazioni o valutazioni necessarie all'adozione del provvedimento finale. Qualora al procedimento debbano partecipare commissioni, comitati o altri organismi collegiali, ciascuno di essi designa un proprio rappresentante per la partecipazione alla riunione e per l'esternazione in tale sede delle determinazioni o valutazioni preventivamente assunte dall'organismo medesimo.</b></p> <p><b>3. Nel caso di mancata partecipazione alla riunione di uno dei soggetti di cui al comma 2, il dirigente generale del dipartimento cui tale soggetto afferisce adotta ogni opportuno provvedimento onde consentire l'adozione del provvedimento finale. I soggetti chiamati ad esprimere le determinazioni o valutazioni di propria competenza sono responsabili per ogni inerzia o comportamento che impedisca o ritardi l'adozione del provvedimento finale.</b></p>

Legge vigente

Proposta di modifica

1. Il procedimento per la conclusione dell'accordo di programma regionale si articola nelle seguenti fasi:

- a) promozione dell'accordo mediante convocazione di una conferenza istruttoria;
- b) svolgimento della conferenza istruttoria dei soggetti partecipanti;
- c) firma dell'accordo;
- d) approvazione dell'accordo mediante atto scritto;
- e) pubblicazione.

2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi procedurali relative al controllo preventivo di legittimità sugli atti, in conformità con la normativa vigente.

Art. 13  
*Soggetti promotori.*

**4. La riunione decisoria deve concludersi, improrogabilmente, entro i termini di conclusione del procedimento. La determinazione conclusiva motivata della riunione, consacrata nel verbale contestualmente redatto, tiene luogo delle determinazioni o valutazioni di cui al comma 2.**

**5. Qualora, in ipotesi eccezionali derivanti da particolare complessità del procedimento, non sia possibile l'acquisizione contestuale delle determinazioni o valutazioni di cui al comma 2, le stesse vengono acquisite con modalità telematiche. Il responsabile del procedimento ripartisce i tempi a disposizione di ciascuna articolazione amministrativa, fermo restando il termine finale di conclusione del procedimento.**

**6. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune direttive per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.**

~~1. Il procedimento per la conclusione dell'accordo di programma regionale si articola nelle seguenti fasi:~~

- ~~a) promozione dell'accordo mediante convocazione di una conferenza istruttoria;~~
- ~~b) svolgimento della conferenza istruttoria dei soggetti partecipanti;~~
- ~~e) firma dell'accordo;~~
- ~~d) approvazione dell'accordo mediante atto scritto;~~
- ~~e) pubblicazione.~~

~~2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi procedurali relative al controllo preventivo di legittimità sugli atti, in conformità con la normativa vigente.~~

Art. 13  
*Intese e accordi con altre amministrazioni-  
Accordo di programma.*

**1. Anche al di fuori delle ipotesi di conferenza di servizi, la Regione può concludere con le altre amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

## Legge vigente

## Proposta di modifica

1. L'accordo di programma regionale, anche su richiesta di una o più delle altre amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o soggetti pubblici interessati, è promosso dalla Regione, dalle Province o dai Comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sui lavori, sulle opere, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzare.

2. L'accordo di programma regionale che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso dei Comuni interessati, è adottato con atto formale del Presidente della Giunta regionale.

3. L'accordo di programma regionale è promosso dalle amministrazioni di cui al primo comma, rispettivamente a cura del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia o del Sindaco.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla promozione dell'accordo di programma previa deliberazione della Giunta regionale.

5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale approva le finalità dell'accordo di programma, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo e ai suoi effetti, devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento.

6. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia, provvedono alla promozione dell'accordo di programma in conformità al proprio ordinamento

**2. Gli accordi di cui al comma 1 e quelli disciplinati dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che abbiano esclusivamente natura politico-istituzionale, e ogni altra intesa di analogo contenuto, sono sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti degli altri soggetti pubblici e privati che ne sono parti. In ogni altra ipotesi, gli accordi sono sottoscritti dal dirigente competente per materia, previa adozione delle necessarie determinazioni amministrative.**

**3. L'accordo di programma è stipulato nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267.**

~~1. L'accordo di programma regionale, anche su richiesta di una o più delle altre amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o soggetti pubblici interessati, è promosso dalla Regione, dalle Province o dai Comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sui lavori, sulle opere, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzare.~~

~~2. L'accordo di programma regionale che produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso dei Comuni interessati, è adottato con atto formale del Presidente della Giunta regionale.~~

~~3. L'accordo di programma regionale è promosso dalle amministrazioni di cui al primo comma, rispettivamente a cura del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia o del Sindaco.~~

~~4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla promozione dell'accordo di programma previa deliberazione della Giunta regionale.~~

~~5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale approva le finalità dell'accordo di programma, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo e ai suoi effetti, devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento.~~

~~6. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia, provvedono alla promozione dell'accordo di programma in conformità al proprio ordinamento~~



Legge vigente	Proposta di modifica
<p>interno.</p> <p>7. Nei casi di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale partecipa alla conferenza istruttoria previa deliberazione della Giunta.</p>	<p><del>interno.</del></p> <p><del>7. Nei casi di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale partecipa alla conferenza istruttoria previa deliberazione della Giunta.</del></p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>Promozione e modalità.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>Accordi con gli interessati.</i></p>
<p>1. La promozione dell'accordo di programma regionale consiste nella convocazione della conferenza istruttoria di cui al successivo comma 5.</p> <p>2. Nella convocazione della conferenza, sono indicati:</p> <p>a) i lavori, le opere, gli interventi o i programmi di intervento oggetto dell'accordo;</p> <p>b) le competenze di ciascuno dei soggetti invitati in ordine all'oggetto dell'accordo;</p> <p>c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della proposta di accordo;</p> <p>d) il funzionario responsabile del procedimento.</p> <p>3. Qualora l'accordo proposto produca gli effetti di atti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede adempimenti istruttori obbligatori, nella convocazione devono altresì essere indicati tali adempimenti, con la specificazione di quelli eventualmente già compiuti e di quelli ancora da compiersi.</p> <p>4. Alla convocazione della conferenza istruttoria sono allegati i documenti già in possesso dell'Amministrazione proponente, relativi agli elementi di cui al precedente comma.</p> <p>5. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali rappresentanti, ovvero altri soggetti legittimati in conformità alle disposizioni dell'ordinamento</p>	<p><b>1. Anche in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.</b></p> <p><del>1. La promozione dell'accordo di programma regionale consiste nella convocazione della conferenza istruttoria di cui al successivo comma 5.</del></p> <p><del>2. Nella convocazione della conferenza, sono indicati:</del></p> <p><del>a) i lavori, le opere, gli interventi o i programmi di intervento oggetto dell'accordo;</del></p> <p><del>b) le competenze di ciascuno dei soggetti invitati in ordine all'oggetto dell'accordo;</del></p> <p><del>c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della proposta di accordo;</del></p> <p><del>d) il funzionario responsabile del procedimento.</del></p> <p><del>3. Qualora l'accordo proposto produca gli effetti di atti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede adempimenti istruttori obbligatori, nella convocazione devono altresì essere indicati tali adempimenti, con la specificazione di quelli eventualmente già compiuti e di quelli ancora da compiersi.</del></p> <p><del>4. Alla convocazione della conferenza istruttoria sono allegati i documenti già in possesso dell'Amministrazione proponente, relativi agli elementi di cui al precedente comma.</del></p> <p><del>5. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali rappresentanti, ovvero altri soggetti legittimati in conformità alle disposizioni dell'ordinamento</del></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>interno, dell'Amministrazione promotrice e delle altre Amministrazioni e Enti pubblici convocati.</p> <p>6. La conferenza, accertato l'interesse dei soggetti partecipanti a procedere alla conclusione dell'accordo e la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni da sottoscrivere, verifica gli adempimenti di cui all'art. 12 prendendo atto di quelli già compiuti e dettando le modalità per quelli ancora da compiere.</p> <p>7. Della conferenza viene redatto apposito verbale, a cura del responsabile del procedimento, dal quale devono risultare i soggetti presenti, le determinazioni assunte in ordine alla prosecuzione del procedimento per la conclusione dell'accordo di programma ed i tempi e le modalità di espletamento degli eventuali adempimenti istruttori necessari. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.</p> <p>8. Il verbale della conferenza è allegato all'accordo di programma.</p> <p>9. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori, delle opere, interventi o programmi di intervento previsti nell'accordo di programma, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati da parte dei soggetti partecipanti all'accordo di programma o da parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo della conferenza istruttoria disciplinata dal presente articolo, l'Amministrazione che promuove l'accordo di programma provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi con le modalità di cui all'articolo 24 della presente legge.</p>	<p><del>interno, dell'Amministrazione promotrice e delle altre Amministrazioni e Enti pubblici convocati.</del></p> <p><del>6. La conferenza, accertato l'interesse dei soggetti partecipanti a procedere alla conclusione dell'accordo e la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni da sottoscrivere, verifica gli adempimenti di cui all'art. 12 prendendo atto di quelli già compiuti e dettando le modalità per quelli ancora da compiere.</del></p> <p><del>7. Della conferenza viene redatto apposito verbale, a cura del responsabile del procedimento, dal quale devono risultare i soggetti presenti, le determinazioni assunte in ordine alla prosecuzione del procedimento per la conclusione dell'accordo di programma ed i tempi e le modalità di espletamento degli eventuali adempimenti istruttori necessari. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.</del></p> <p><del>8. Il verbale della conferenza è allegato all'accordo di programma.</del></p> <p><del>9. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori, delle opere, interventi o programmi di intervento previsti nell'accordo di programma, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati da parte dei soggetti partecipanti all'accordo di programma o da parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo della conferenza istruttoria disciplinata dal presente articolo, l'Amministrazione che promuove l'accordo di programma provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi con le modalità di cui all'articolo 24 della presente legge.</del></p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>Firma, approvazione e pubblicazione dell'accordo di programma regionale.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;"><i>Segnalazione di inizio attività- Silenzio assenso.</i></p>
	<p><b>1 . Ferme le disposizioni previste dalle leggi regionali di settore, nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata e, comunque, imprenditoriale, commerciale o artigianale sia subordinata ad autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, si applicano gli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.</b></p>

Legge vigente

Proposta di modifica

1. Il responsabile del procedimento, verificato il compimento degli eventuali adempimenti istruttori, provvede ad inviare ai legali rappresentanti di tutte le amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti, il testo definitivo dell'accordo di programma. Ai fini del compimento degli atti istruttori di competenza regionale, è sempre convocata, prima della firma dell'accordo, una apposita conferenza dei servizi alla quale partecipano le strutture, organizzative regionali coinvolte nel procedimento. Il verbale della conferenza dei servizi interna dà atto dell'attività istruttoria svolta dalle singole strutture organizzative regionali e si esprime sul testo definitivo dell'accordo.

2. L'accordo di programma è firmato dai legali rappresentanti delle amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti.

3. Nel caso in cui l'accordo di programma produca l'effetto di variazione di uno o più atti di programmazione o pianificazione territoriale, i legali rappresentanti delle amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti devono firmare anche gli allegati cartografici eventualmente necessari per legge.

4. L'accordo di programma, in relazione all'Amministrazione che lo ha promosso, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco.

5. L'accordo di programma regionale e l'atto di approvazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo di programma regionale comincia a produrre i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione regionale e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti

**2. Salva l'applicazione del comma 1, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento nei casi, in presenza dei presupposti e con i limiti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle normativa di settore.**

~~1. Il responsabile del procedimento, verificato il compimento degli eventuali adempimenti istruttori, provvede ad inviare ai legali rappresentanti di tutte le amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti, il testo definitivo dell'accordo di programma. Ai fini del compimento degli atti istruttori di competenza regionale, è sempre convocata, prima della firma dell'accordo, una apposita conferenza dei servizi alla quale partecipano le strutture, organizzative regionali coinvolte nel procedimento. Il verbale della conferenza dei servizi interna dà atto dell'attività istruttoria svolta dalle singole strutture organizzative regionali e si esprime sul testo definitivo dell'accordo.~~

~~2. L'accordo di programma è firmato dai legali rappresentanti delle amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti.~~

~~3. Nel caso in cui l'accordo di programma produca l'effetto di variazione di uno o più atti di programmazione o pianificazione territoriale, i legali rappresentanti delle amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti devono firmare anche gli allegati cartografici eventualmente necessari per legge.~~

~~4. L'accordo di programma, in relazione all'Amministrazione che lo ha promosso, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco.~~

~~5. L'accordo di programma regionale e l'atto di approvazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo di programma regionale comincia a produrre i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.~~

~~6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione regionale e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti~~

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>commi.</p> <p>7. L'atto di approvazione dell'accordo di programma regionale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.</p> <p>8. L'accordo di programma regionale può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua decisione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto.</p> <p>9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e ai patti territoriali di cui all'<i>articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32</i>, convertito dalla <i>legge 7 aprile 1995, n. 104</i>, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'<i>articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396</i>, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.</p>	<p><del>commi.</del></p> <p><del>7. L'atto di approvazione dell'accordo di programma regionale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.</del></p> <p><del>8. L'accordo di programma regionale può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua decisione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto.</del></p> <p><del>9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e ai patti territoriali di cui all'<i>articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32</i>, convertito dalla <i>legge 7 aprile 1995, n. 104</i>, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'<i>articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396</i>, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.</del></p>
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;"><i>Variazione di atti di programmazione e pianificazione territoriale - Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo - Accordi di programma interregionali.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;"><b><i>False attestazioni.</i></b></p>
<p>1. L'accordo di programma può determinare la variazione degli strumenti urbanistici dei Comuni che hanno sottoscritto l'accordo, salvo ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Qualora la variazione degli strumenti urbanistici comunali comporti la necessità di adeguare anche gli strumenti di</p>	<p><b>1. Con la segnalazione, la denuncia o la domanda presentate ai sensi dell'articolo 15 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano effetti permissivi o conformativi e non è ammessa sanatoria.</b></p> <p><b>2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali svolgano attività di cui all'articolo 15 in mancanza dei requisiti prescritti o comunque in contrasto con la normativa vigente.</b></p> <p><del>1. L'accordo di programma può determinare la variazione degli strumenti urbanistici dei Comuni che hanno sottoscritto l'accordo, salvo ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Qualora la variazione degli strumenti urbanistici comunali comporti la necessità di adeguare anche gli strumenti di</del></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere ratificato anche dagli organi consiliari delle stesse, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. La mancata ratifica comporta la decadenza dell'accordo. Intervenuta la ratifica, l'accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	<p><del>programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere ratificato anche dagli organi consiliari delle stesse, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. La mancata ratifica comporta la decadenza dell'accordo. Intervenuta la ratifica, l'accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</del></p>
<p>2. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento agli altri soggetti istituzionali interessati si intende assolto con la convocazione della conferenza dei servizi a cui devono essere invitati, oltre ai soggetti partecipanti all'accordo di programma tutte le amministrazioni competenti a deliberare l'atto o gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, nonché quelle competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati.</p>	<p><del>2. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento agli altri soggetti istituzionali interessati si intende assolto con la convocazione della conferenza dei servizi a cui devono essere invitati, oltre ai soggetti partecipanti all'accordo di programma tutte le amministrazioni competenti a deliberare l'atto o gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, nonché quelle competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati.</del></p>
<p>3. Nel caso in cui il procedimento di formazione dell'atto o degli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di cui al comma precedente, il testo dell'accordo di programma da sottoscrivere e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare.</p>	<p><del>3. Nel caso in cui il procedimento di formazione dell'atto o degli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di cui al comma precedente, il testo dell'accordo di programma da sottoscrivere e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare.</del></p>
<p>4. Il deposito dura 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni.</p>	<p><del>4. Il deposito dura 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni.</del></p>
<p>5. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, nel caso in cui ne siano state presentate, i soggetti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi sono nuovamente convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino l'accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma da parte dei soggetti interessati.</p>	<p><del>5. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, nel caso in cui ne siano state presentate, i soggetti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi sono nuovamente convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino l'accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma da parte dei soggetti interessati.</del></p>
<p>6. L'accordo di programma deve essere ratificato a</p>	<p><del>6. L'accordo di programma deve essere ratificato a</del></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>pena di decadenza entro 30 giorni dalla firma, da parte degli organi consiliari delle amministrazioni dei cui atti di programmazione e di pianificazione territoriale si determina la variazione.</p> <p>7. L'accordo di programma e l'accordo di pianificazione, una volta intervenuta la ratifica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma regionale e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché, nel rispetto della legge, dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.</p> <p>9. Allorché, ai sensi dell'<i>art. 34, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i>, l'intervento o il programma regionale di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma regionale è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza. Il collegio di vigilanza di cui al comma 8 è, in tal caso, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo interregionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 8 al commissario del Governo ed al Prefetto.</p>	<p><del>pena di decadenza entro 30 giorni dalla firma, da parte degli organi consiliari delle amministrazioni dei cui atti di programmazione e di pianificazione territoriale si determina la variazione.</del></p> <p><del>7. L'accordo di programma e l'accordo di pianificazione, una volta intervenuta la ratifica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.</del></p> <p><del>8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma regionale e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché, nel rispetto della legge, dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.</del></p> <p><del>9. Allorché, ai sensi dell'<i>art. 34, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i>, l'intervento o il programma regionale di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma regionale è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza. Il collegio di vigilanza di cui al comma 8 è, in tal caso, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo interregionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 8 al commissario del Governo ed al Prefetto.</del></p>
<p>Art. 17 <i>Audizioni pubbliche.</i></p>	<p>Art. 17 <i>Audizioni pubbliche.</i></p>
<p>1. Nei procedimenti di competenza della Giunta regionale, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, fermi restando i termini di conclusione dei procedimenti stabiliti nel successivo art. 19, l'Assessore competente può proporre al Presidente di promuovere un'audizione dei soggetti interessati a norma del presente articolo.</p> <p>2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione pubblicamente convocata dall'Amministrazione proponente alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria,</p>	<p><b>1. Abrogato.</b></p> <p><b>2. Abrogato.</b></p>



Legge vigente	Proposta di modifica
<p>le associazioni ed i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che vi abbiano interesse.</p> <p>3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima.</p> <p>4. L'Assessore competente individua, con proprio decreto, i soggetti ammessi a partecipare e, qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta per difetto di interesse, ne dà motivata comunicazione.</p> <p>5. Nei quindici giorni precedenti l'audizione il fascicolo comprendente tutti gli elementi già acquisiti nel corso, del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, rimane depositato nel luogo indicato nell'avviso.</p> <p>6. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.</p> <p>7. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni vengono documentate in apposito verbale a cura del responsabile del procedimento. Il provvedimento conclusivo del procedimento dà atto dell'avvenuto espletamento dell'audizione.</p>	<p>3. <b>Abrogato.</b></p> <p>4. <b>Abrogato.</b></p> <p>5. <b>Abrogato.</b></p> <p>6. <b>Abrogato.</b></p> <p>7. <b>Abrogato.</b></p>
<p>Art. 18 <i>Casi di esclusione.</i></p>	<p>Art. 18 <i>Casi di esclusione.</i></p>
<p>1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della Regione e degli Enti amministrativi, Istituti o Aziende da essa dipendenti, finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali vigono le particolari norme che ne regolano la formazione.</p> <p>2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti in vigore le particolari norme che li regolano.</p>	<p>1. <b>Abrogato.</b></p> <p>2. <b>Abrogato.</b></p>
<p>TITOLO I Il procedimento amministrativo Capo IV - Durata del procedimento Art. 19 <i>Termini per la conclusione del procedimento.</i></p>	<p>TITOLO I Il procedimento amministrativo Capo IV - Durata del procedimento Art. 19 <i>Termini per la conclusione del procedimento.</i></p>
<p>1. L'Amministrazione regionale è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro termini certi e predeterminati.</p>	<p>1. <b>Ove il procedimento consegna obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale ha il dovere di concluderlo mediante</b></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>2. Se per un determinato procedimento il termine non sia stabilito dalle specifiche disposizioni che lo regolano, esso deve concludersi entro:</p> <p>a) centoventi giorni, ove la deliberazione finale sia di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta;</p> <p>b) novanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza della Giunta regionale ovvero dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;</p> <p>c) sessanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale;</p> <p>d) trenta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza dell'Assessore o dei dirigenti.</p> <p>3. Quando si tratti di procedimenti in cui i provvedimenti finali sono di competenza di amministrazioni diverse dalla Regione, il termine per la conclusione del procedimento di competenza regionale è stabilito in sessanta giorni.</p> <p>4. Il superamento del termine comunque non assolve l'Amministrazione dall'obbligo di adottare il provvedimento amministrativo finale ancorché in ritardo.</p>	<p><b>l'adozione di un provvedimento espresso ed entro termini certi e predeterminati.</b></p> <p>2. <i>Identico:</i></p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) <i>identica;</i></p> <p>d) trenta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza dell'Assessore o dei dirigenti.</p> <p>3. <b>Abrogato.</b></p> <p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 20 <i>Obbligo della motivazione.</i></p>	<p>Art. 20 <i>Obbligo della motivazione.</i></p>
<p>1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo deve essere motivato.</p> <p>2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il processo logico attraverso il quale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, si è determinata la decisione dell'Amministrazione regionale.</p> <p>3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p><b>2 bis. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, l'Amministrazione regionale conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.</b></p> <p>3. <i>Identico.</i></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>4. La motivazione può essere omessa quando le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione purché esso sia indicato e reso disponibile attraverso il diritto di accesso.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 21 <i>Decorrenza e sospensione dei termini.</i></p>	<p>Art. 21 <i>Decorrenza e sospensione dei termini.</i></p>
<p>1. Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo del servizio competente della domanda. Se è prevista una data entro la quale le domande devono essere presentate, il termine decorre da tale data.</p>	<p>1. Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo <b>se indirizzato al settore, o altra articolazione amministrativa, competente, ovvero, se indirizzato a settore o altra articolazione amministrativa diversi, dalla data di ricevimento della istanza da parte della struttura competente.</b></p>
<p>2. Nei procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi regionali ovvero dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente, a seguito dell'atto o del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:</p>	<p>3. <i>Identico:</i></p>
<p>a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo, per il tempo massimo indicato dal comma 1 e dal comma 4 dell'<i>art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241</i> e comunque nel rispetto dei termini massimi stabiliti dall'<i>art. 17, comma 24, della legge n. 127/1997</i>, ovvero per il tempo assegnato, alle autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini per esprimere i pareri di loro competenza. Qualora il parere richiesto ad altri organi dell'Amministrazione sia di tipo consultivo e questi non lo hanno reso entro il termine comunicato alle stesse o non siano state rappresentate esigenze istruttorie aggravate, l'Amministrazione regionale procede indipendentemente dalla acquisizione del parere. La previsione del presente comma non trova applicazione nel caso di pareri che debbono essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'organo adito dall'Amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>comunicato dal medesimo organo consultivo è interrotto per una sola volta ed il parere è reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione regionale;</p> <p>c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di Enti o organi appositi per il tempo massimo necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall'<i>art. 17 della legge n. 241 del 1990</i>. Ove l'ente o l'organismo competente a dare le valutazioni tecniche richieste dall'Amministrazione regionale, non accorda le sue valutazioni ovvero gli stessi non rappresentino esigenze istruttorie o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o ad Enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti e dipartimenti universitari. Tale disposizione non trova applicazione in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'ente od organo adito dall'Amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie alla Amministrazione procedente, si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 del presente articolo;</p> <p>d) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento nei termini stabiliti da dette Amministrazioni ai sensi dell'<i>art. 2 della legge n. 241 del 1990</i>;</p> <p>e) nei procedimenti in cui la Giunta deve provvedere acquisendo il previo, eventuale, parere della competente commissione consiliare, per il tempo necessario all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quaranta giorni; decorso tale termine, la Giunta procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;</p> <p>f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente servizio - che è tenuto a provvedere entro tale termine - di annotazioni, registrazioni o visti sui provvedimenti che comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile.</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p> <p>d) <b>salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora debbano essere obbligatoriamente acquisiti al procedimento atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario alla formazione di tali atti, in relazione ai termini applicabili ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge;</b></p> <p>e) <i>identica</i>;</p> <p>f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente <b>settore</b> - che è tenuto a provvedere entro tale termine - di annotazioni, registrazioni o visti sui provvedimenti che comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile.</p> <p><b>g) per l'acquisizione di informazioni o di</b></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>4. Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile del procedimento con le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.</p>	<p><b>certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.</b></p> <p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 22 <i>Proroga dei termini.</i></p>	<p>Art. 22 <i>Proroga dei termini.</i></p>
<p>1. I termini fissati ai sensi dell'art. 19 possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.</p> <p>2. La proroga è disposta con atto motivato del responsabile del procedimento, previo assenso del responsabile del servizio. Dal momento in cui lo schema di provvedimento viene trasmesso dal responsabile del procedimento all'organo cui compete l'adozione dell'atto finale, la proroga è disposta da quest'ultimo.</p> <p>3. Della proroga deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile del procedimento, con le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. La proroga è disposta con atto motivato del responsabile del procedimento, previo assenso del responsabile del <b>settore o dell'articolazione amministrativa competenti</b>. Dal momento in cui lo schema di provvedimento viene trasmesso dal responsabile del procedimento all'organo cui compete l'adozione dell'atto finale, la proroga è disposta da quest'ultimo.</p> <p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 23 <i>Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari.</i></p>	<p>Art. 23 <i>Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari.</i></p>
<p>1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, nelle forme previste per i provvedimenti di carattere generale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi.</p> <p>2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, deve risultare dai provvedimenti finali relativi agli interventi previsti nel medesimo comma.</p> <p>3. Nel caso in cui il provvedimento finale abbia ad oggetto un beneficio finanziario, la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero delle richieste presentate, ove il procedimento non possa concludersi favorevolmente per</p>	<p>1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione <del>ed alla pubblicazione</del>, nelle forme previste per i provvedimenti di carattere generale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi.</p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il termine previsto per la sua conclusione, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono momentaneamente impossibile l'attribuzione del beneficio.</p> <p>4. La domanda, comunque, conserva la sua validità.</p> <p>5. Nei provvedimenti finalizzati all'erogazione di ausili finanziari, comunque denominati, il mandato di pagamento deve essere emesso entro sessanta giorni dalla richiesta di emissione del titolo di pagamento.</p> <p>6. Qualora il pagamento non abbia potuto essere disposto entro il termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento, entro cinque giorni successivi, comunica agli interessati le cause del ritardo ed il termine previsto per la concreta erogazione; che non può comunque superare i trenta giorni successivi.</p>	<p>4. <b>Abrogato.</b></p> <p>5. <i>Identico.</i></p> <p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 24 <i>Conferenza di servizi - Valutazioni di impatto ambientale.</i></p>	<p>Art. 24 <i>Conferenza di servizi - Valutazioni di impatto ambientale.</i></p>
<p>1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.</p> <p>2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'Amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.</p> <p>3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'Amministrazione o, previa informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.</p> <p>4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad</p>	<p>1. <b>Abrogato.</b></p> <p>2. <b>Abrogato.</b></p> <p>3. <b>Abrogato.</b></p> <p>4. <b>Abrogato.</b></p>



Legge vigente	Proposta di modifica
<p>atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più Amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.</p>	
<p>5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).</p>	<p><b>5. Abrogato.</b></p>
<p>6. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tal caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.</p>	<p><b>6. Abrogato.</b></p>
<p>7. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico regionale, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette Amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.</p>	<p><b>7. Abrogato.</b></p>
<p>8. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 6, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si</p>	<p><b>8. Abrogato.</b></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.</p>	
<p>9. Nei casi di cui ai commi 6, 7, 8, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.</p>	<p>9. <b>Abrogato.</b></p>
<p>10. Nel caso di cui al comma 7, il responsabile unico del procedimento trasmette alle Amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse Amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'Amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla <i>legge 11 febbraio 1994, n. 109</i> e successive modificazioni.</p>	<p>10. <b>Abrogato.</b></p>
<p>11. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.</p>	<p>11. <b>Abrogato.</b></p>
<p>12. La convocazione della prima riunione della conferenza dei servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso, l'Amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.</p>	<p>12. <b>Abrogato.</b></p>
<p>13. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente</p>	<p>13. <b>Abrogato.</b></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9, le Amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 14. Decorsi inutilmente tali termini, l'Amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 22, 23 e 24 del presente articolo.</p>	
<p>14. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'Amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.</p>	<p>14. <i>Abrogato.</i></p>
<p>15. Nei procedimenti relativamente ai quali, sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 23 del presente articolo nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, della <i>legge n. 241/1990</i> e successive modifiche ed integrazioni si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.</p>	<p>15. <i>Abrogato.</i></p>
<p>16. Ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.</p>	<p>16. <i>Abrogato.</i></p>
<p>17. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'Amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.</p>	<p>17. <i>Abrogato.</i></p>
<p>18. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti</p>	<p>18. <i>Abrogato.</i></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.</p>	
<p>19. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.</p>	<p>19. <b>Abrogato.</b></p>
<p>20. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nel Bollettino regionale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.</p>	<p>20. <b>Abrogato.</b></p>
<p>21. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.</p>	<p>21. <b>Abrogato.</b></p>
<p>22. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dal comma 13, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.</p>	<p>22. <b>Abrogato.</b></p>
<p>23. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli Enti territoriali, i quali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.</p>	<p>23. <b>Abrogato.</b></p>
<p>24. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA</p>	<p>24. <b>Abrogato.</b></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta, dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.</p> <p>25. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme regionali di attuazione, agli Enti destinatari del trasferimento, come Amministrazioni precedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre Amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'Amministrazione precedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p> <p>26. La pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna Amministrazione interessata, è assicurata nelle forme della presente legge.</p>	<p>25. <b>Abrogato.</b></p> <p>26. <b>Abrogato.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Accordi con altre Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Accordi con altre Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune.</i></p>
<p>1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 24, la Regione può concludere con le altre Amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>1. <b>Abrogato.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>Attività private subordinate a denuncia preventiva. Silenzio assenso.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>Attività private subordinate a denuncia preventiva. Silenzio assenso.</i></p>
<p>1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui l'esercizio di un'attività</p>	<p>1. <b>Abrogato.</b></p>

## Legge vigente

## Proposta di modifica

privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla - osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della *legge 1° giugno 1939, n. 1089*, della *legge 29 giugno 1939, n. 1497* e del *D.L. 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla Pubblica Amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. Nei casi di cui al comma 1, spetta al responsabile del procedimento, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.

3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dall'*art. 19 della legge n. 241/1990* e successive modifiche ed integrazioni, i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato, per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il responsabile del procedimento può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a

2. **Abrogato.**

3. **Abrogato.**



Legge vigente	Proposta di modifica
<p>sanare i vizi, entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.</p> <p>4. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 3, il parere delle Commissioni consiliari deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede comunque all'adozione dell'atto.</p>	<p>4. <b>Abrogato.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>False attestazioni.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>False attestazioni.</i></p>
<p>1. Con la denuncia o la domanda di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 26, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano gli effetti permissivi o conformativi previsti dal comma 1 dell'art. 26 e non è ammessa la sanatoria prevista dal comma 2 dello stesso articolo.</p> <p>2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio alle attività ai sensi dell'art. 26 in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente.</p>	<p>1. <b>Abrogato.</b></p> <p>2. <b>Abrogato.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 <i>Dichiarazioni temporaneamente sostitutive.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 <i>Dichiarazioni temporaneamente sostitutive.</i></p>
<p>1. Nei procedimenti che iniziano a domanda di parte, in luogo della documentazione relativa a spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti, contributi ricevuti, mutui o prestiti contratti con Istituti di Credito o Enti pubblici, sussistenza di crediti o di debiti, è ammessa temporaneamente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di legge.</p> <p>2. L'Amministrazione non può comunque emettere il provvedimento finale favorevole in carenza della documentazione di cui al comma 1.</p>	<p>1. <b>Abrogato.</b></p> <p>2. <b>Abrogato.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 <i>Autocertificazione - Presentazione di atti e documenti - Accertamenti d'ufficio.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 <i>Autocertificazione - Presentazione di atti e documenti - Accertamenti d'ufficio.</i></p>
<p>1. L'Amministrazione regionale e gli Enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini alle</p>	<p>1. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini alle</p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>Amministrazioni pubbliche previste dalla legge, nel rispetto dei principi sulla semplificazione e delle norme sulla documentazione amministrativa previste dall'art. 1 e dall'<i>art. 3 della legge n. 127/1997</i> e dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.</p> <p>2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione regionale o di altra Amministrazione pubblica, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.</p> <p>3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione regionale o altra Amministrazione pubblica siano tenute a certificare. Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.</p>	<p>Amministrazioni pubbliche previste dalla legge, nel rispetto <b>della normativa vigente sulla semplificazione e sulla documentazione amministrativa.</b></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p>
Art. 30 <i>Sanzioni.</i>	Art. 30 <i>Sanzioni.</i>
<p>1. La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, sono elementi che devono essere negativamente valutati in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'<i>art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993</i> e successive modifiche ed integrazioni. Degli stessi elementi si tiene conto per il conferimento degli incarichi dirigenziali.</p> <p>2. Nel caso di accertate omissioni o di reiterazioni di inerzie e ritardi, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per quanto di competenza, attivano le procedure per la sospensione dell'incarico dirigenziale procedendo, altresì, alla contestazione di eventuali responsabilità patrimoniali e, ove ne ricorrano i termini, alla denuncia per omissione di atti di ufficio.</p>	<p>1. La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, <del>sono elementi che devono essere</del> <b>valutati negativamente</b> in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale. <del>disciplinata dall'art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni. Degli stessi elementi si tiene conto per il conferimento degli incarichi dirigenziali.</del></p> <p>2. <i>Identico.</i></p>
TITOLO II Diritto di accesso ai documenti amministrativi Capo I - Diritto di accesso  Art. 31 <i>Accesso.</i>	TITOLO II Diritto di accesso ai documenti amministrativi Capo I - Diritto di accesso  Art. 31 <i>Accesso.</i>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai fini della facoltà di intervenire nel procedimento relativo ad atti amministrativi della Regione e degli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 33.</p> <p>2. Al fine di assicurare la trasparenza, dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.</p> <p>3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.</p> <p>4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali o dipendenti dall'Amministrazione regionale provvedono ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni della presente legge.</p>	<p>1. <b>Salvo il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dalla legislazione statale</b>, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai fini della facoltà di intervenire nel procedimento relativo ad atti amministrativi della Regione e degli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 33.</p> <p>2. <i>Identica.</i></p> <p>3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati <b>o stabilmente detenuti</b> dall'Amministrazione regionale, dagli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.</p> <p>4. <b>Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.</b></p>
<p>Art. 32 <i>Specificazioni sull'accesso.</i></p>	<p>Art. 32 <i>Specificazioni sull'accesso.</i></p>
<p>1. Ai consiglieri regionali consentito l'accesso diretto, senza formalità e con relativo rilascio di copie, a tutti gli atti e provvedimenti di Enti strumentali, Aziende Sanitarie Locali, di quelli emanati e controllati dalla Regione, e degli Enti territoriali nelle materie ad essi delegate.</p> <p>2. È riconosciuto a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi comprese le Associazioni, il libero accesso alle informazioni sull'ambiente, disponibili sia in forma scritta che visiva, ovvero</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>contenute nelle banche dati riguardanti lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente e che sono destinate a proteggerlo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Categoria di documenti sottratti all'accesso.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Categoria di documenti sottratti all'accesso.</i></p>
<p>1. Fatte salve le ipotesi di segreto o di divieto di divulgazione previste dall'ordinamento statale e ferme restando le ipotesi di esclusione e o limitazione dell'accesso previste dalla <i>legge n. 241 del 1990</i> e dal <i>D.P.R. n. 352 del 1992</i>, sono sottratte all'accesso - ai sensi degli <i>articoli 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990</i> e 8, comma 5, lettera d), del <i>D.P.R. n. 352 del 1992</i> e con riferimento all'esigenza di tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese od associazioni - le seguenti categorie di documenti:</p> <p>a) fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione, per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psico-attitudinali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche;</p> <p>b) richieste di accertamenti medico - legali e relativi risultati;</p> <p>c) accertamenti medico - legali per il riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale;</p> <p>d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche costituenti presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero documentazione comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;</p> <p>e) situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche o giuridiche, salvo che specifiche norme non dispongano diversamente;</p> <p>f) documentazione inerente la situazione familiare, la salute, le condizioni psico-fisiche dei Consiglieri regionali e di altri soggetti anche esterni all'Amministrazione;</p> <p>g) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio;</p>	<p>1. Fatte salve le ipotesi di segreto o di divieto di divulgazione previste dall'ordinamento statale e ferme restando le ipotesi di <b>esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento all'esigenza di tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese od associazioni - le seguenti categorie di documenti:</b></p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>identica;</i></p> <p>c) <i>identica;</i></p> <p>d) <i>identica;</i></p> <p>e) <i>identica;</i></p> <p>f) <i>identica;</i></p> <p>g) <i>identica;</i></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
h) carichi penali pendenti, certificazione antimafia;	h) <i>identica</i> ;
i) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procura della Corte dei Conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali;	i) <i>identica</i> ;
l) atti di proponimento di azioni di responsabilità di fronte alle competenti Autorità giudiziarie;	l) <i>identica</i> ;
m) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza;	m) <i>identica</i> ;
n) i verbali delle riunioni delle Commissioni consiliari nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso, fino a che non siano resi noti tali atti;	n) <i>identica</i> ;
o) la documentazione concernente lite in potenza o in atto, fino alla definizione della medesima;	o) <i>identica</i> ;
p) gli atti preliminari a trattative negoziali, fino alla loro definizione;	p) <i>identica</i> ;
q) gli atti contravvenzionali, fino all'esaurimento del relativo procedimento.	q) <i>identica</i> .
2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso. In particolare, il trattamento dei dati personali indicati negli <i>articoli 22, 23 e 24 della legge n. 675/1996</i> , eventualmente contenuti in documenti amministrativi.	2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso, e, in particolare, <b>i dati personali e sensibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196</b> , eventualmente contenuti in documenti amministrativi, <b>il cui trattamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 76 del decreto legislativo medesimo e, comunque, ivi specificate.</b>
3. È esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite. dal primo comma del presente articolo.	3. <i>Identico</i>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>4. Nel rispetto della legge, è comunque garantito agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>5. Nel caso di richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali sensibili relativi a terzi posseduti dall'Amministrazione regionale o dagli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, il diritto alla difesa del richiedente l'accesso prevale su quello alla riservatezza solo se una posizione di legge espressamente consente all'Amministrazione regionale di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>
<p>6. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale individua le categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui ai commi 1 e 5.</p>	<p>6. <i>Identico</i></p>
<p>Art. 34 <i>Limitazione.</i></p>	<p>Art. 34 <i>Limitazione.</i></p>
<p>1. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso; le parti omesse devono essere indicate.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, stabilisce la limitazione nel rispetto della presente legge.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. La limitazione all'accesso viene comunicata per iscritto al richiedente.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>Art. 35 <i>Differimento.</i></p>	<p>Art. 35 <i>Differimento.</i></p>
<p>1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi è disposto quando la divulgazione dei documenti potrebbe impedire od ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, stabilisce il</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>



Legge vigente	Proposta di modifica
<p>differimento indicandone la durata.</p> <p>3. Il differimento dell'accesso e la sua durata vengono comunicati per iscritto al richiedente.</p> <p>4. In ogni caso, è differito sino al termine del procedimento l'accesso agli atti preparatori, salvo per i soggetti legittimati a partecipare al procedimento a norma degli <i>articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 1990</i>.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35 bis</b> <b>Comunicazione di rifiuto, limitazione o differimento.</b></p> <p><b>1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta di accesso. Con tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 <i>Silenzio rifiuto.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 <i>Silenzio rifiuto.</i></p>
<p>1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente, entro 30 giorni, termine ordinario stabilito per l'accesso. A mezzo di tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile, così come prevede il 5° comma dell'<i>art. 25 della legge n. 241/1990</i> e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'<i>art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990</i> e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi di legge, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione</p>	<p><b>1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. Si applica il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.</b></p> <p><del>1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente, entro 30 giorni, termine ordinario stabilito per l'accesso. A mezzo di tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile, così come prevede il 5° comma dell'art. 25 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.</del></p> <p><del>2. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi di legge, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è</del></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>del Difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine di cui al comma 5 dell'<i>art. 24 della legge n. 241/1990</i> e successive modifiche ed integrazioni decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico.</p>	<p><del>consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine di cui al comma 5 dell'<i>art. 24 della legge n. 241/1990</i> e successive modifiche ed integrazioni decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b> <i>Responsabilità del procedimento di accesso.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b> <i>Responsabilità del procedimento di accesso.</i></p>
<p>1. Il dirigente della struttura competente individua il responsabile dell'istruttoria del procedimento di accesso ai documenti amministrativi, tra i dipendenti di qualifica non inferiore alla categoria D3.</p>	<p><b>1. Il responsabile del procedimento di accesso è individuato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b> <i>Accesso informale e formale.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b> <i>Accesso informale e formale.</i></p>
<p>1. Ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti o sull'accessibilità ai documenti stessi, il diritto di accesso si esercita prioritariamente in via informale, mediante richiesta anche verbale.</p> <p>2. Qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta in via informale, il richiedente è invitato a presentare istanza formale.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il richiedente può presentare comunque istanza formale.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <i>Avvio del procedimento di accesso informale.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <i>Avvio del procedimento di accesso informale.</i></p>
<p>1. La richiesta di accesso informale è rivolta direttamente alla struttura che ha prodotto i documenti.</p> <p>2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.</p>	<p>1. La richiesta di accesso informale è rivolta direttamente alla struttura che ha <b>formato</b> i documenti <b>o che li detiene stabilmente.</b></p> <p>2. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b> <i>Termini del procedimento di accesso informale.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b> <i>Termini del procedimento di accesso informale.</i></p>
<p>1. In caso di accoglimento della richiesta di accesso informale, la struttura provvede immediatamente e senza formalità all'esibizione</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>del documento e all'eventuale estrazione di copie.</p> <p>2. Il rilascio delle copie è subordinato al preventivo rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>Avvio del procedimento di accesso formale.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>Avvio del procedimento di accesso formale.</i></p>
<p>1. La richiesta di accesso formale è rivolta direttamente alla struttura che ha prodotto i documenti.</p> <p>2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento o delle informazioni oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e/o la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.</p> <p>3. Sono presentate in carta libera tutte le istanze di accesso da parte di pubbliche amministrazioni, quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'<i>articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642</i>, e successive modificazioni.</p>	<p>1. La richiesta di accesso formale è rivolta direttamente alla struttura che ha <b>formato</b> i documenti <b>o che li detiene stabilmente</b>.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. Sono presentate in carta libera tutte le istanze di accesso da parte di pubbliche amministrazioni, <del>quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.</del></p>
<p style="text-align: center;">Art. 42 <i>Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 42 <i>Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente.</i></p>
<p>1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, la struttura che riceve la richiesta formale trasmette l'istanza alla Amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, anche a mezzo fax, dandone comunicazione all'interessato.</p> <p>2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente alla struttura regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l'istanza alla struttura regionale interessata, anche a mezzo fax.</p>	<p>1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, la struttura che riceve la richiesta formale trasmette, <b>di regola in via telematica</b>, l'istanza alla Amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, <del>anche a mezzo fax</del>, dandone comunicazione all'interessato.</p> <p>2. Qualora l'istanza non sia <b>rivolta al settore, o altra articolazione amministrativa della Regione, competente, la struttura che la riceve trasmette, in via telematica, l'istanza al settore, o altra articolazione amministrativa, competente, dandone comunicazione all'interessato. Si applica l'articolo 21, comma 1.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 43 <i>Termini del procedimento di accesso formale.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 43 <i>Termini del procedimento di accesso formale.</i></p>
<p>1. In caso di presentazione di istanza formale di accesso, il procedimento deve concludersi con la comunicazione formale dell'esito nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. Nel caso di esito positivo della richiesta di accesso formale, qualora i documenti oggetto della richiesta non siano disponibili presso la struttura competente, il Dirigente o il responsabile del procedimento di qualifica non inferiore alla categoria D3, provvederanno a comunicare all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, la data in cui può essere esercitato il diritto. A tal fine, la struttura regionale che detiene i documenti deve mettere a disposizione della struttura competente, su richiesta di questa, i documenti di cui trattasi.</p> <p>3. Il rilascio delle copie è subordinato al preventivo rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione.</p> <p>4. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.</p> <p>5. Ove la richiesta formale sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.</p>	<p>2. Nel caso di esito positivo della richiesta di accesso formale, qualora i documenti oggetto della richiesta non siano disponibili presso la struttura competente, <del>il Dirigente o</del> il responsabile del procedimento <del>di qualifica non inferiore alla categoria D3, provvederanno a</del> <b>comunica</b> all'interessato, <b>mediante</b> raccomandata con avviso di ricevimento, <b>o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione</b>, entro <b>dieci</b> giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, la data in cui può essere esercitato il diritto. A tal fine, la struttura regionale che detiene i documenti deve mettere a disposizione della struttura competente, su richiesta di questa, i documenti di cui trattasi.</p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;"><i>Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;"><i>Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso.</i></p>
<p>1. L'identificazione del richiedente avviene:</p> <p>a) con esibizione di un documento di identità;</p> <p>b) attraverso la sottoscrizione autenticata dell'istanza.</p> <p>2. L'accertamento dei requisiti per l'accesso avviene con l'esibizione della documentazione che ne attesta l'esistenza.</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) <i>soppressa.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p style="text-align: center;"><i>Modalità per l'esercizio del diritto di accesso informale e formale.</i></p> <p>1. Il Dirigente competente o il responsabile del procedimento, di qualifica non inferiore alla categoria D3, accertano l'identità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi, verificando l'esistenza</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p style="text-align: center;"><i>Modalità per l'esercizio del diritto di accesso informale e formale.</i></p> <p>1. <b>Il responsabile del procedimento di accesso</b> <b>accerta</b> l'identità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi, verificando l'esistenza dell'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta,</p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>dell'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, fornendo altresì la necessaria assistenza per l'individuazione dello specifico documento rispondente alle necessità del richiedente stesso.</p> <p>2. All'accoglimento della richiesta, la struttura mette a disposizione del richiedente, la documentazione, garantendo la presenza di personale addetto.</p> <p>3. L'accoglimento della richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 35, e all'art. 43, comma 2, della presente legge in relazione ai tempi di ricerca di documenti non immediatamente disponibili.</p> <p>4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.</p> <p>5. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.</p> <p>6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.</p>	<p>fornendo altresì la necessaria assistenza per l'individuazione dello specifico documento rispondente alle necessità del richiedente stesso.</p> <p>2. <i>Identico:</i></p> <p>3. <i>Identico:</i></p> <p>4. <i>Identico:</i></p> <p>5. <i>Identico:</i></p> <p>6. <i>Identico:</i></p>
<p>Art. 46 <i>Accesso da parte di altre pubbliche Amministrazioni.</i></p>	<p>Art. 46 <i>Accesso da parte di altre pubbliche Amministrazioni.</i></p>
<p>1. La richiesta di accesso deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Amministrazione o da un suo delegato.</p> <p>2. Le pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 47 <i>Costi delle copie.</i></p>	<p>Art. 47 <i>Costi delle copie.</i></p>
<p>1. Fermo restando che l'esercizio del diritto d'informazione e di visione dei documenti amministrativi è assicurato gratuitamente, per il rilascio di copie è dovuto il solo rimborso del costo di riproduzione. Le tariffe relative sono</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>determinate con deliberazione della Giunta, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata annualmente con deliberazione di Giunta regionale, ove necessario.</p> <p>2. Per tutti i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informatici o telematici, il rilascio di copie può essere sostituito dalla consegna della pubblicazione (previo pagamento del relativo costo ove la stessa non sia gratuitamente a disposizione dei cittadini), o dall'indicazione delle modalità per l'accesso ai mezzi informatici o telematici.</p> <p>3. I Consiglieri regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 48 <i>Autenticazione e imposta di bollo.</i></p>	<p>Art. 48 <i>Autenticazione e imposta di bollo.</i></p>
<p>1. Sulla richiesta di accesso e sulla copia conforme all'originale rilasciata dall'ufficio non è dovuta l'imposta di bollo, ferma restando, comunque, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa allegata alla legge sul bollo.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>Art. 49 <i>Segreto d'ufficio.</i></p>	<p>Art. 49 <i>Segreto d'ufficio.</i></p>
<p>1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimento od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme, sul diritto di accesso.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>[TITOLO III<sup>1</sup></p> <p>Pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione ]</p>	
<p>Art. 60 <i>Disposizioni transitorie "Sportello Unico per le</i></p>	<p>Art. 60 <i>Disposizioni transitorie "Sportello Unico per le</i></p>

<sup>1</sup> Titolo recante gli articoli dal 50 al 59 abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

Legge vigente	Proposta di modifica
<i>attività economiche".</i>	<i>attività economiche".</i>
<p>1. Per agevolare l'avvio e lo sviluppo di attività economiche nella Regione, in via transitoria e per la durata di 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni riportate nel presente articolo si applicano a tutti i procedimenti amministrativi aventi natura concessiva o autorizzativa, di competenza delle strutture regionali dipartimentali sulla base della legislazione statale e regionali, per interventi comunque connessi alle attività economiche ed ai procedimenti e sub - procedimentali ad essi strumentati, conseguenti o comunque connessi, previsti obbligatoriamente dalla legge, ad iniziativa, d'ufficio o di parte.</p>	1. <b>Abrogato.</b>
<p>2. I procedimenti amministrativi di cui al comma 1 devono essere conclusi con la massima tempestività, mediante, l'adozione di un atto o di un provvedimento espresso. Il termine entro il quale i procedimenti devono essere conclusi è stabilito, in quarantacinque giorni, salvo che non sia diversamente disposto con specifiche norme di legge statale.</p>	2. <b>Abrogato.</b>
<p>3. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora venga rilevata l'incompletezza o erroneità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento, provvederà con la massima urgenza a chiedere informalmente agli interessati, mediante comunicazioni telefoniche, via fax o posta elettronica, ed eventualmente audizioni personali di integrare o regolarizzare la documentazione, annotando, in calce alla domanda, la data e gli estremi della richiesta. Il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione o regolarizzazione, non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.</p>	3. <b>Abrogato.</b>
<p>4. In caso di inutile decorso del termine previsto al comma 2, per la conclusione del procedimento da parte delle strutture dipartimentali regionali competenti, l'adozione del provvedimento è demandata ad un'apposita struttura di livello dirigenziale, costituita nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale, denominata "Sportello Unico", alla quale sono attribuite funzioni istituzionali nello specifico settore degli interventi comunque connessi alle attività economiche.</p>	4. <b>Abrogato.</b>
<p>5. Qualora i predetti interventi comportino, nelle diverse fasi, il coinvolgimento di più strutture dipartimentali regionali competenti per materia,</p>	5. <b>Abrogato.</b>

Legge vigente	Proposta di modifica
<p>l'attivazione dello "Sportello Unico", determina l'unificazione del procedimento in capo alla struttura unica. Allo scopo di assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza, al pubblico interesse dell'azione amministrativa, lo "Sportello Unico" adotterà misure organizzative che garantiscono l'unicità del procedimento.</p>	
<p>6. I dirigenti comunicano tempestivamente al Presidente della Regione, tramite lo "Sportello Unico", ed ai rispettivi Assessori l'elenco dei procedimenti amministrativi non conclusi, con l'adozione degli atti o dei provvedimenti entro il termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 2, specificandone le ragioni e dando ogni utile informazione per la sollecita conclusione dei procedimenti.</p>	<p>6. <i>Abrogato.</i></p>
<p>7. La violazione o l'elusione delle norme previste dal presente articolo, la grave inosservanza delle direttive generali e comunque le inerzie e i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti alle attività economiche sono elementi che devono essere negativamente valutati in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'<i>articolo 21 del D.Lgs. n. 29 del 1993</i>, così come modificato ed integrato dal D.L. 30 marzo 2001 n. 165. Degli stessi elementi, si tiene conto per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali.</p>	<p>7. <i>Abrogato.</i></p>
<p>8. Lo "Sportello Unico" svolge compiti di vigilanza sullo svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e presenta al Presidente della Regione una relazione semestrale, contenenti dati e informazioni sull'attività espletata dalle varie strutture dipartimentali e sulle eventuali criticità riscontrate. In particolare, la relazione deve indicare i ritardi, le inerzie, i comportamenti inefficienti o antieconomici e ogni altro elemento che abbia impedito il raggiungimento ottimale degli obiettivi, le connesse eventuali responsabilità e le misure correttive di natura normativa, organizzativa, gestionale o attinenti ai controlli volte a migliorare la qualità dell'azione amministrativa regionale nel settore delle attività economiche.</p>	<p>8. <i>Abrogato.</i></p>
<p>9. Il Presidente della Regione costituisce con proprio decreto lo "Sportello Unico", attribuendo ad esso le risorse umane, materiali e finanziarie adeguate quantitativamente e qualitativamente per lo svolgimento delle funzioni, tenendo conto delle effettive esigenze. Lo stesso decreto individua, nell'ambito del personale regionale, il dirigente preposto alla struttura, che assume il ruolo di</p>	<p>9. <i>Abrogato.</i></p>



Legge vigente	Proposta di modifica
<p>responsabile del procedimento, nonché il dirigente o funzionario incaricato di sostituirlo, in caso di assenza o temporaneo impedimento o allorché si verificano situazioni di incompatibilità.</p>	
<p>10. Il responsabile del procedimento è investito della titolarità di tutte le funzioni e della competenza a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la conclusione tempestiva ed efficace del procedimento. Nel caso di procedimenti che comportino complesse attività per le quali sono necessarie specifiche conoscenze non possedute dal personale dello "Sportello Unico", il responsabile del procedimento può avvalersi delle competenti strutture dipartimentali regionali per il compimento degli atti istruttori o solo per alcuni di essi.</p>	<p>10. <b>Abrogato.</b></p>
<p>11. Qualora in un procedimento amministrativo concernente attività economiche siano coinvolti interessi pubblici affidati alle cure di diverse strutture dipartimentali, il responsabile dello "Sportello Unico", può indire, in conformità ai principi contenuti nell'<i>articolo 24 della legge n. 241/1990</i> e sulla base delle direttive del Presidente della Regione, una conferenza di servizi, che assume le proprie determinazioni a maggioranza, dei presenti.</p>	<p>11. <b>Abrogato.</b></p>
<p>12. La conferenza dei servizi è sempre indetta quando sia necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni sub - regionali e gli stessi non siano stati ottenuti, entro 15 giorni dall'inizio del procedimento, pur essendo stati formalmente richiesti.</p>	<p>12. <b>Abrogato.</b></p>
<p>13. Le direttive del Presidente della Regione possono prevedere l'indizione della conferenza di servizi, a cura sempre del responsabile dello "Sportello Unico" delle attività economiche, anche nei casi in cui sono coinvolti nel procedimento interessi di pertinenza di Enti sub - regionali.</p>	<p>13. <b>Abrogato.</b></p>
<p>Art. 61 <i>Norma finale</i><sup>2</sup>.</p>	
<p>Art. 62 <i>Abrogazione di norme.</i></p>	<p>Art. 62 <i>Abrogazione di norme.</i></p>
<p>1. È abrogata la <i>legge regionale 17 maggio 1976, n. 14.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<sup>2</sup> Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

Legge vigente	Proposta di modifica
<p data-bbox="363 208 564 271">Art. 63 <i>Norma di rinvio.</i></p> <p data-bbox="165 309 769 439">1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme contenute nella <i>legge 7 agosto 1990, n. 241</i> e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p data-bbox="1027 208 1228 271">Art. 63 <i>Norma di rinvio.</i></p> <p data-bbox="826 309 960 336">1. <i>Identico.</i></p>

**L. 7 agosto 1990, n. 241** <sup>(1)</sup>.

**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

---

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

---

---

**Capo I**

**PRINCIPI**

**Art. 1** Principi generali dell'attività amministrativa <sup>(2)</sup>

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. <sup>(3)</sup>

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. <sup>(4)</sup>

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. <sup>(5)</sup>

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

---

(2) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69 e dall'art. 1, comma 37, L. 6 novembre 2012, n. 190.

---

**Art. 2** Conclusione del procedimento <sup>(6) (12)</sup>

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. <sup>(11)</sup>

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. <sup>(13)</sup>

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. <sup>(13)</sup>

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. <sup>(13)</sup>

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. <sup>(14)</sup>

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. <sup>(7)</sup>

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. <sup>(8)</sup>

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.<sup>(10) (15)</sup>

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.<sup>(9)</sup>

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<sup>(9)</sup>

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.<sup>(9)</sup>

(6) Articolo modificato dagli artt. 21, comma 1, lett. b) e 2, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 3 del medesimo art. 7, L. 69/2009.

(7) Comma sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. a) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, comma 01, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 38, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati determinati con:

- D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246, per il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione;
- Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del, per la Corte dei conti;
- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271, per il Ministero per i beni e le attività culturali;
- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272 e il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273, per il Ministero dello sviluppo economico;
- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, e D.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 46, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

- Reg. 18 marzo 2011, per l'ACI;
  - D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72 e con D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, e D.P.C.M. 8 settembre 2011, n. 178, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, per il Ministero degli affari esteri;
  - D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109 e con D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147, per il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia del territorio, per l'Agenzia delle dogane, per la Guardia di finanza e per i Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza;
  - Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011 per l'Agenzia spaziale italiana;
  - D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 163, per l'Istituto nazionale di statistica;
  - Provv. 26 settembre 2012, per l'Agenzia del demanio;
  - D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214, per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, e D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero dell'interno;
  - D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, e D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24, per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
  - Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7, per i procedimenti amministrativi dell'IVASS.
- (13) Vedi, anche, l' art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69.
- (14) Vedi, anche, l' art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Deliberazione 28 novembre 2012, n. 18388.
- (15) Vedi, anche, il D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184.

---

**Art. 2-bis** Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento <sup>(16)</sup>

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all' articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. <sup>(17)</sup>

---

(16) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(17) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

In precedenza, il presente comma era stato abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

---

**Art. 3** Motivazione del provvedimento <sup>(18) (19)</sup>

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

(18) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(19) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

**Art. 3-bis** Uso della telematica <sup>(20)</sup>

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

(20) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

**Capo II****RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(commento di giurisprudenza)

**Art. 4** Unità organizzativa responsabile del procedimento <sup>(21) (22)</sup>

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

(21) Rubrica inserita dall'art.21, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(22) I responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:

- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;
- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;
- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

Ministero del bilancio e della programmazione economica;

- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;
- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;
- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;
- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;
- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;
- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;
- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del, per la Corte dei conti;
- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;
- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- D.M. 8 agosto 1996, n. 690, per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;
- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Del.Consob 2 agosto 2000, modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131, per la Consob;
- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;
- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;
- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
- Del. 24 giugno 2010, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Provv. 7 aprile 2006 e Provv. 17 agosto 2006, abrogati dall'art. 3, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP e Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7, per l'IVASS;
- Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv.Banca Italia 27 giugno 2006, Provv.Banca Italia 3 agosto 2006, modificato dall'art. 4 e dall'allegato 2, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007, Provv. 25 giugno 2008 e Provv. 22 giugno 2010, per la Banca d'Italia;
- Del. 12 giugno 2006, per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 66, per il Garante per la protezione dei dati personali;
- Comunicato 11 luglio 2008, per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
- Reg. 18 dicembre 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 18 dicembre 2008) e Reg. 1° luglio 2010 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 5 luglio 2010), per l'Agenzia delle dogane;
- Del. 23 marzo 2010, n. 173, per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
- Comunicato 15 luglio 2010, per L'ENAC;
- Reg. 1° settembre 2010, per l'AIFA - Agenzia italiana del farmaco;



**L. 7 agosto 1990, n. 241**

- Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011 per l'Agenzia spaziale italiana;
- Provv. 26 settembre 2012, per l'Agenzia del demanio;
- D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
- D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

---

**Art. 5** Responsabile del procedimento <sup>(23)</sup>

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

---

(23) Rubrica inserita dall'art.21, comma 1, lett. e), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

---

**Art. 6** Compiti del responsabile del procedimento <sup>(24)</sup>

1. Il responsabile del procedimento:
  - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
  - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  - c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
  - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  - e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale <sup>(25)</sup>.

---

(24) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. f), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(25) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

---

**Art. 6-bis.** Conflitto di interessi <sup>(26)</sup>

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

(26) Articolo inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190.

**Capo III****PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

(commento di giurisprudenza)

**Art. 7** Comunicazione di avvio del procedimento <sup>(27)</sup> <sup>(28)</sup>

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. <sup>(29)</sup>

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

(27) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. g), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(28) Vedi, anche, l'art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

(29) Ai sensi dell'art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

**Art. 8** Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento <sup>(30)</sup> <sup>(32)</sup>

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; <sup>(31)</sup>

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; <sup>(31)</sup>

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

---

(30) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. h), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(31) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(32) Vedi, anche, l'art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

---

**Art. 9** Intervento nel procedimento<sup>(33)</sup>

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

---

(33) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. i), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

---

**Art. 10** Diritti dei partecipanti al procedimento<sup>(34) (35)</sup>

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:  
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

---

(34) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. l), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(35) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate con D.M. 12 gennaio 1995, n. 227.

---

**Art. 10-bis** Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza<sup>(36)</sup>

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.<sup>(37)</sup>

---

(36) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(37) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L. 11 novembre 2011, n. 180, a decorrere dal 15 novembre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 1 della medesima L. 180/2011.

**L. 7 agosto 1990, n. 241****Art. 11** Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento <sup>(38)</sup>

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. <sup>(39)</sup>

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. <sup>(40)</sup>

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. <sup>(43)</sup>

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. <sup>(41)</sup>

[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <sup>(42)</sup> ]

(38) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. m), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(39) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(40) Comma inserito dall'art. 3 quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.

(41) Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(42) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(43) Comma così modificato dall'art. 1, comma 47, L. 6 novembre 2012, n. 190.

**Art. 12** Provvedimenti attributivi di vantaggi economici <sup>(44) (46) (47) (48) (49)</sup>

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. <sup>(45)</sup>

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

(44) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. n), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(45) Comma così modificato dall'art. 52, comma 2, D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33

(46) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate dal Ministro delle comunicazioni con D.M. 8 gennaio 1998, n. 54.

(47) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., vedi il decreto 19 novembre 2008, il decreto 10 novembre 2009 e il D.M. 1° marzo 2016.

(48) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità, vedi il decreto 18 dicembre 2008.

(49) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici, vedi il D.P.C.M. 4 febbraio 2010.

---

**Art. 13** Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione <sup>(50)</sup>

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni. <sup>(51)</sup>

(50) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. o), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(51) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), L. 13 febbraio 2001, n. 45.

---

**Capo IV**

**SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(commento di giurisprudenza)

**Art. 14** Conferenza di servizi <sup>(52) (53)</sup>

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

---

(52) Articolo modificato dall'art. 2, commi 12 e 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3 bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273, dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, L. 15 maggio 1997, n. 127, dal predetto art. 17, Legge n. 127/2007, come modificato dall'art. 2, comma 28, L. 16 giugno 1998, n. 191, sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2) e d), e 21, comma 1, lett. p), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'art. 49, comma 1, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(53) A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

---

**Art. 14-bis** Conferenza semplificata <sup>(54)</sup> <sup>(55)</sup> <sup>(56)</sup>

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

---

(54) Articolo inserito dall'art. 17, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 9, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b) e c), e 21, comma 1, lett. q), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'art. 3, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(55) A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(56) Vedi, anche, l' art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127.

---

**Art. 14-ter** Conferenza simultanea <sup>(57) (58)</sup>

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti



**L. 7 agosto 1990, n. 241**

dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

---

(57) Articolo inserito dall'art. 17, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 10, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), e 21, comma 1, lett. r), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 9, commi 1 e 2, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 49, comma 2, lett. a), b), b-bis), d), e) ed f), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e dall' art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(58) A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

**L. 7 agosto 1990, n. 241****Art. 14-*quater*** Decisione della conferenza di servizi <sup>(59)</sup> <sup>(60)</sup>

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies*. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-*ter*, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*quinquies*.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

(59) Articolo inserito dall'art. 17, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 11, comma 1, lett. a), b) e c), e 21, comma 1, lett. s), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 49, comma 3, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 33-*octies*, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 25, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(60) A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-*quinquies* come sostituiti dal medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

**Art. 14-*quinquies*** Rimedi per le amministrazioni dissenzienti <sup>(61)</sup> <sup>(62)</sup>

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

---

(61) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(62) A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

---

**Art. 15** Accordi fra pubbliche amministrazioni <sup>(63)</sup>

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. <sup>(64)</sup>

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. <sup>(65)</sup> <sup>(66)</sup>

(63) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. t), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(64) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(65) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; vedi, anche, l'art. 6, comma 7 del medesimo D.L. 145/2013.

(66) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 10-ter, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

---

**Art. 16** Attività consultiva <sup>(67)</sup> <sup>(74)</sup>

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. <sup>(69)</sup>

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. <sup>(70)</sup>

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. <sup>(68)</sup>

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. <sup>(71)</sup>

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. <sup>(72)</sup>

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

successive modificazioni. <sup>(73)</sup>

---

(67) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. u), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(68) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(69) Comma sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(70) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 3), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(71) Comma sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 4), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(72) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 5), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(73) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 6), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(74) L'art. 2, comma 5, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361, ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.

---

**Art. 17** Valutazioni tecniche <sup>(75)</sup>

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

---

(75) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. v), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

---

**Art. 17-bis** Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici <sup>(76)</sup>

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assenti, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

---

(76) Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124.

---

**Art. 18 Autocertificazione** <sup>(77)</sup>

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. <sup>(79)</sup>

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. <sup>(78)</sup>

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

---

(77) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. z), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(78) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

(79) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

**L. 7 agosto 1990, n. 241****Art. 18-bis** Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni <sup>(80)</sup>

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

(80) Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.

**Art. 19** Segnalazione certificata di inizio attività - Scia <sup>(81) (86)</sup>

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. <sup>(84)</sup>

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. <sup>(90)</sup>

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. <sup>(89)</sup>

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. <sup>(88)</sup>

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. <sup>(83)</sup>

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. <sup>(82)</sup> ]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito



**L. 7 agosto 1990, n. 241**

con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.<sup>(85)</sup>

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.<sup>(87)</sup>

(81) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.

(82) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(83) Comma inserito dall'art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

(84) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(85) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(86) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(87) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(88) Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(89) Comma modificato dall' art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, sostituito dall' art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124, e, successivamente, così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.

(90) Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.

---

### **Art. 19-bis** Concentrazione dei regimi amministrativi<sup>(91)</sup>

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

(91) Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.

**Art. 20** Silenzio assenso <sup>(92) (93) (99)</sup>

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. <sup>(98)</sup>

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. <sup>(95)</sup>

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. <sup>(94)</sup>

[5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <sup>(97) (96)</sup> ]

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

(92) Articolo modificato dall'art. 21, comma 1, lett. bb), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

(93) A norma dell'art. 3, comma 6-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data del 15 maggio 2005, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

(94) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. d), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(95) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, dall' art. 54, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(96) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 5), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

(97) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1-sexies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

(98) Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.

(99) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 ed il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

**Art. 21 Disposizioni sanzionatorie** <sup>(100)</sup>

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. <sup>(102)</sup>

[2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. <sup>(103)</sup>

]

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 20. <sup>(101)</sup>

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti. <sup>(104)</sup>

(100) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. cc), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(101) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

(102) Comma così modificato dall' art. 6, comma 1, lett. b), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(103) Comma abrogato dall' art. 6, comma 1, lett. b), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(104) Comma aggiunto dall' art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.

**Capo IV-bis****EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO** <sup>(105)</sup>

**Art. 21-bis** Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati <sup>(106)</sup>

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

---

(105) Capo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(106) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

---

**Art. 21-ter** Esecutorietà <sup>(107)</sup>

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

---

(107) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

---

**Art. 21-quater** Efficacia ed esecutività del provvedimento <sup>(108)</sup>

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies. <sup>(109)</sup>

---

(108) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(109) Comma così modificato dall' art. 6, comma 1, lett. c), L. 7 agosto 2015, n. 124.

**L. 7 agosto 1990, n. 241****Art. 21-quinquies** Revoca del provvedimento <sup>(110)</sup>

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. <sup>(112)</sup>

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. <sup>(111)</sup>

[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. <sup>(114)</sup> <sup>(113)</sup> ]

---

(110) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(111) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 8-duodevicies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(112) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' art. 25, comma 1, lett. b-ter), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(113) Comma abrogato dall'art. 62, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, a decorrere dal 6 giugno 2012.

(114) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

---

**Art. 21-sexies** Recesso dai contratti <sup>(115)</sup>

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

---

(115) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

---

**Art. 21-septies** Nullità del provvedimento <sup>(116)</sup>

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

[2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<sup>(117)</sup> ]

(116) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(117) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

**Art. 21-octies** Annullabilità del provvedimento<sup>(118)</sup>

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<sup>(119)</sup> Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

(118) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(119) La Corte costituzionale, con ordinanza 29 aprile - 26 maggio 2015, n. 92 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato chiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

**Art. 21-nonies** Annullamento d'ufficio<sup>(120)</sup>

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.<sup>(121)</sup>

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato,

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<sup>(122)</sup>

(120) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(121) Comma così modificato dall' art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, dall' art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(122) Comma aggiunto dall' art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124.

**Capo V****ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

(commento di giurisprudenza)

**Art. 22** Definizioni e principi in materia di accesso<sup>(123) (125)</sup>

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.<sup>(124)</sup>

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

(123) Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005.

(124) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(125) Vedi, anche, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, la Deliberazione 1° ottobre 2013, n. 73/2013 e la Deliberazione 16 febbraio 2016, n. 385/2016/IV.

---

**Art. 23** Ambito di applicazione del diritto di accesso <sup>(126)</sup> <sup>(127)</sup>

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

(126) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. dd), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(127) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 2, L. 3 agosto 1999, n. 265.

---

**Art. 24** Esclusione dal diritto di accesso <sup>(128)</sup>

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. <sup>(129)</sup>

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti



**L. 7 agosto 1990, n. 241**

amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

(128) Articolo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. b), L. 13 febbraio 2001, n. 45, dall'art. 176, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005.

(129) Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;
- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;
- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;
- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l'estero;
- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;
- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;
- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- Provv. 17 novembre 1997, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Deliberazione 3 febbraio 1999, per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- Deliberazione 26 marzo 1999, per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;
- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Deliberazione 31 agosto 2000, modificata dall'art. 1, Deliberazione 10 novembre 2005, per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La citata Deliberazione 31 agosto 2000 è stata sostituita dalla Deliberazione 10 settembre 2008, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- Deliberazione 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS, modificata dalla Deliberazione 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS, dalla Deliberazione 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS e dalla Deliberazione 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;
- Deliberazione 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- Deliberazione 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
- Deliberazione 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Provvedimento 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.;
- Deliberazione 7 ottobre 2013, n. 13/311, per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Provvedimento 11 marzo 2005, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;
- Reg. 29 ottobre 2005 e Deliberazione 19 giugno 2007, n. 5 (pubblicata, per sunto, nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
- Deliberazione 26 luglio 2006, per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
- Deliberazione 12 giugno 2006, per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- Comunicato 24 aprile 2008, per l'Automobile Club d'Italia;
- Deliberazione 23 marzo 2010, n. 173, per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
- D.M. 20 ottobre 2010, n. 203, per il Comitato di sicurezza finanziaria;
- D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Provvedimento 15 marzo 2016, n. 19, per l'IVASS.

---

**Art. 25** Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi <sup>(130)</sup>

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 onché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.<sup>(131)</sup>

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.<sup>(132)</sup>

[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.<sup>(134) (133)</sup> ]

[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.<sup>(135) (133)</sup> ]

(130) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. ee), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(131) Comma sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, dall'art. 17, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(132) Comma modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(133) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs.

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

104/2010.

(134) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(135) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

---

**Art. 26** Obbligo di pubblicazione <sup>(136)</sup>

[1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dall'art. 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. <sup>(137)</sup> ]

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

---

(136) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. ff), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(137) Comma abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33.

---

**Art. 27** Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi <sup>(138) (143) (144)</sup>

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. <sup>(141)</sup>

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza. <sup>(142)</sup>

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

[4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. <sup>(140)</sup> ]

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

[7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo. <sup>(139)</sup> ]

(138) Articolo sostituito dall'art. 18, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(139) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(140) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(141) Comma così modificato dall'art. 47-bis, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(142) Comma inserito dall'art. 47-bis, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(143) Per la ricostituzione della Commissione di cui al presente articolo, vedi l'art. 47-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(144) Vedi, anche, l'art. 1, comma 1346, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l' art. 7-bis, comma 7, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 inserito dall' art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

**Art. 28** Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio <sup>(145)</sup>

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:  
« Art. 15. (Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».

(145) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. gg), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

**Capo VI****DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 29** Ambito di applicazione della legge <sup>(146)</sup>

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.<sup>(147)</sup>

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.<sup>(148)</sup>

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività<sup>(150)</sup> e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.<sup>(149)</sup>

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela<sup>(148)</sup>

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.<sup>(148)</sup>

---

(146) Articolo sostituito dall'art. 19, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(147) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(148) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(149) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, così modificato dall'art. 49, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e dall' art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.

(150) A norma dell'art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

---

**Art. 30** Atti di notorietà<sup>(151)</sup>

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a

**L. 7 agosto 1990, n. 241**

diretta conoscenza dell'interessato.

---

(151) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. hh), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

---

**Art. 31** <sup>(152)</sup>

[1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24. ]

---

(152) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

---

**D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 126** <sup>1)</sup>.

**Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 162.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione*;

Visto l'articolo 5 della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nella riunione del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

---

**Art. 1. Libertà di iniziativa privata**

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della *legge n. 124 del 2015*, sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di



**D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 126**

disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.

---

**Art. 2. Informazione di cittadini e imprese**

1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della *legge n. 124 del 2015*, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo n. 281 del 1997*, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della *legge 5 giugno 2003, n. 131*, tenendo conto delle specifiche normative regionali.

2. Fermi restando gli obblighi di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione precedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

3. Fermi restando i rimedi previsti dal *decreto legislativo n. 33 del 2013*, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della *legge n. 131 del 2003*.

4. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

5. Ferme restando le sanzioni previste dal *decreto legislativo n. 33 del 2013*, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

**D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 126****Art. 3. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241**

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'*articolo 18* è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni). - 1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.»;

b) all'*articolo 19*,

1) al comma 2, dopo le parole «può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»;

2) al comma 3,

a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e» sono soppresse;

b) la parola «stesse» è sostituita dalle seguenti: «da parte del privato»;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.»;

c) dopo l'*articolo 19* è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi). - 1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la

**D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 126**

trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.»;

d) all'*articolo 20*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.»;

e) all'*articolo 21*, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»;

f) all'*articolo 29*, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti» sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni.».

---

**Art. 4. Disposizioni transitorie e di attuazione**

1. Ai sensi dell'*articolo 29 della legge n. 241 del 1990*, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa *legge n. 241 del 1990*, come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

**D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127** <sup>(1)</sup>.

**Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 162.

---

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76, 87 e 117 della Costituzione*;

Visto l'articolo 2 della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Visto il *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, recante norme in materia ambientale;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, *comma 3*, del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59*, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del *decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, reso nella seduta del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 14, *comma 19*, della *legge 28 novembre 2005, n. 246*;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

**D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127**

EMANA

il seguente decreto legislativo:

---

**Titolo I****Disciplina generale della conferenza di servizi****Art. 1.** *Modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi*

1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi

**D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127**

nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, *comma 3*, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, *comma 4*, del *decreto legislativo n. 152 del 2006* e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, *comma 1*, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9. Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, *comma 2*, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione precedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, *comma 7*, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al *comma 2*, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali

**D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127**

determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7,

**D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127**

qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,



**D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127**

l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.».

**D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127**

---

**Titolo II****Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi****Art. 2.** *Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3 nell'alinea le parole «direttamente o tramite conferenza di servizi» sono soppresse;

2) al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice» sono soppresse;

b) all'articolo 20:

1) al comma 3:

a) le parole da «, acquisisce» a «normativa vigente» sono sostituite dalla seguente: «e»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo «Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

2) il comma 5-bis è abrogato;

3) al comma 6 le parole «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma» e le parole «da 14 a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»;

4) al comma 8 le parole «al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

5) il comma 9 è abrogato.

---

**Art. 3.** *Modifiche alla disciplina dello Sportello unico per le attività produttive*

1. All'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è

**D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127**

soppresso.

2. All'articolo 7 del *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono soppresse le parole «ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3»;

b) al comma 3, le parole «può indire» sono sostituite dalla seguente «indice» e le parole da «anche su istanza» fino a «discipline regionali» sono soppresse;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 6, le parole «a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti «a 14-quinquies».

---

---

**Art. 4. Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale**

1. All'articolo 4 del *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59*:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.

---

---

**Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale**

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, le parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»;

b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14 e 14-ter»;

c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole «istruttoria eventualmente» sono soppresse;

d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma 3» sono soppresse.

---

---

**Art. 6. Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica**

**D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127**

1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

---

**Art. 7. Disposizione transitoria**

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

---

**Art. 8. Clausola generale di coordinamento**

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

---

**L. 7 agosto 2015, n. 124**<sup>(1)</sup>.**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.

---

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA**

la seguente legge:

---

---

**Capo I**

**Semplificazioni amministrative**

**Art. 1. Carta della cittadinanza digitale**

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;

c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonché prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;

e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale;

f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'*articolo 64 del CAD* e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;

g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;

h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;

i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l'uso di software open source, tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonché obiettivi di risparmio energetico;

l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

m) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale;

n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'*articolo 17, comma 1, del CAD*, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;

p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;

q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità;

r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. <sup>(2)</sup>

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

---

(2) Per l'attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il *D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*.

---

**Art. 2. Conferenza di servizi**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

- a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;
- b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'*articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
- d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;
- e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:
- 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;
  - 2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera e)*;
- f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;
- g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;
- h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;
- i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;
- l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
- m) possibilità per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli *articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;
- n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;



**L. 7 agosto 2015, n. 124**

previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;

o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'*articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;

q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale. <sup>(3)</sup>

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

---

(3) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127.

---

**Art. 3. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici**

1. Alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, dopo l'*articolo 17* è inserito il seguente: «Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.»

---

**Art. 4. Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi**

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni;

d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

suo delegato;

e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d);

f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194.

---

**Art. 5. Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli *articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda. <sup>65</sup>

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, previa intesa, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997* e previo parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

(5) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.

---

**Art. 6. Autotutela amministrativa**

1. Alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 19*, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'*articolo 21-nonies*»;

b) all'*articolo 21*:

1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;

2) il comma 2 è abrogato;

c) all'*articolo 21-quater*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'*articolo 21-nonies*.»;

d) all'*articolo 21-nonies*:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'*articolo 20*,»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

*decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».*

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 è abrogato.

---

**Art. 7. Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti:

1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;

2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;

3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;

4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;

c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;

g) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'*articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'*allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, e successive modificazioni. <sup>(6)</sup>

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'*articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, anche se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite con il *decreto del Ministro delle*

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

*comunicazioni 26 aprile 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;

b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno al 50 per cento;

c) definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative;

d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;

e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al presente comma.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

---

(6) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

---

## **Capo II**

### **Organizzazione**

#### **Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: <sup>7)</sup>

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'*articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, e completare l'attuazione dell'*articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014*, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'*articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'*articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'*articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della



**L. 7 agosto 2015, n. 124**

relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 23 della presente legge*, tenuto anche conto di quanto previsto dall'*articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'*articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214*, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al *decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del *decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 23 della presente legge*; <sup>99</sup>

b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;

c) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare i principi e criteri direttivi di cui agli *articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'*articolo 95 della Costituzione* e di adeguare le statuizioni dell'*articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, definire:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità; individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate;

7) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli; introduzione di modifiche al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;

d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'*articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, ed in armonia con le previsioni contenute nella *legge 7 aprile 2014, n. 56*, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla *legge 1° aprile 1981, n. 121*; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti <sup>(8)</sup>.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino in conformità al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.

3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

---

(7) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 2, L. 14 luglio 2016, n. 131, a decorrere dal 16 luglio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 1, comma 3 della medesima L. n. 131/2016.

(8) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, sulla disciplina concernente le Autorità portuali.

(9) Per l'attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.

**L. 7 agosto 2015, n. 124****Art. 9.** *Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana*

1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al secondo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;

3) il quarto comma è abrogato;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.

2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»;

c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».

---

**Art. 10.** *Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geoeconomiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli standard;

f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;

g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;

h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

---

**Capo III  
Personale****Art. 11. Dirigenza pubblica**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;

b) con riferimento all'inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

sensi del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*; esclusione dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto pubblico di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'*articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione dell'*articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'*articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e definizione dei relativi requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'*articolo 98 del testo*



**L. 7 agosto 2015, n. 124**

unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'*articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000* e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato *articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000* di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal titolo VI della *legge 11 marzo 1972, n. 118*, nonché dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformità al titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574*, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;

c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:

1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;

2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;

d) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'*articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178*, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

e) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione;

f) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria;

g) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla lettera a) del presente comma;

h) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purché motivato e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;

i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;

l) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;

m) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'*articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

o) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'*articolo 117 della Costituzione*: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato *articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992*, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie; <sup>(10)</sup>

q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

(10) In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171.

---

**Art. 12.** *Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e durata degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato*

1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è inserito il seguente:  
«Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.

2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.

4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di rieiezione delle stesse, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio».

---

**Art. 13. *Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca***

1. Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca;

b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;

c) definizione di regole improntate a principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;

d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;

e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

---

**Art. 14. *Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche***

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalità e criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:



**L. 7 agosto 2015, n. 124**

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*»;

b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».

6. Dopo il comma 1-bis dell'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale».

7. All'*articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».

---

**Art. 15. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate**

1. L'*articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è sostituito dal seguente: «Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'*articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*».

---

**Capo IV****Deleghe per la semplificazione normativa**

**Art. 16. Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione**

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;

b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Il Governo si attiene altresì ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, per l'attuazione delle

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

disposizioni del decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

---

**Art. 17. Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche <sup>(1)</sup>**

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;

b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi;

c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'*articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

entro la data di entrata in vigore della presente legge;

d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;

f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210*, e dall'*articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, e successive modificazioni;

g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;

h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'*articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g)

e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'*articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e successive modificazioni;

m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;

n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con il compito di:

1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla *legge 12 marzo 1999, n. 68*;

2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'*articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216*;

3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al centro per l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;

p) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564*, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;

q) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;

r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

s) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

t) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;

v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del *decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216*; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.

3. All'articolo 5, comma 9, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».

---

(11) Vedi, anche, l' art. 60, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

---

**Art. 18.** *Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche* <sup>(12)</sup>

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;

f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;

g) attuazione dell'*articolo 151*, comma 8, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;

h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

pubbliche e private e operatore di mercato;

m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

---

(12) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

---

**Art. 19.** *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici



**L. 7 agosto 2015, n. 124**

locali di interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;

d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;

g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;

h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;

i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;

l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;

m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi;

o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;

p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi;

q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 18, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;

r) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;

t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;

u) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;

v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

---

**Art. 20. Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti <sup>(15)</sup>**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell'effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;

c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;

d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;

e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al *regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;

g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi:

1) specificità e concretezza della notizia di danno;

2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;

3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;

4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;

5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;

6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;

h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;

i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

compensi, ovvero l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;

l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:

1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialità e terzietà del giudice;

2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile;

m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;

n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto;

o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;

p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì a:

a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile;

b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;

d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.

4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'*articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273*, convertito dalla *legge 2 giugno 1939, n. 739*, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

(13) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

---

**Art. 21. Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi**

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa e specifica;

c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

indiretti, sulla finanza pubblica;

e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;

f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia. <sup>(14)</sup>

2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

---

(14) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.

---

**Art. 22. Clausola di salvaguardia**

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

---

**Art. 23. Disposizioni finanziarie**

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5, lettera a), dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. In conformità all'*articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei

**L. 7 agosto 2015, n. 124**

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

**L. 6-11-2012 n. 190 (Art. 1, comma 41)**

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

---

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265.

**Art. 1** *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*

(...)

41. Nel capo II della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, dopo l'*articolo 6* è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.».

(...)



**L.R. 4 settembre 2001, n. 19** <sup>(1)</sup>.

**Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria** <sup>(2)</sup>.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 11 settembre 2001, n. 94, edizione straordinaria.

(2) Ai sensi dell'art. 9, Reg. reg. 23 marzo 2010, n. 1 le norme sul procedimento amministrativo regolamentate dalla presente legge sono integrate, in attesa di una specifica riformulazione, dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dovranno uniformarsi, altresì, agli ulteriori principi e criteri ivi indicati.

---

## **TITOLO I**

### **Il procedimento amministrativo**

#### **Capo I - Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

###### *Finalità.*

1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50 e dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, disciplinando, altresì, la pubblicazione degli atti regionali o di interesse regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

##### **Art. 2**

###### *Àmbito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa.*

1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, nonché degli Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti o strumentali, con esclusione degli Enti pubblici economici.

2. Le seguenti disposizioni si applicano altresì ai procedimenti disciplinari, ai procedimenti concorsuali per l'accesso ai pubblici uffici, ai procedimenti di controllo sugli atti degli Enti locali e ai procedimenti contrattuali, in quanto compatibili con le specifiche discipline che li riguardano.

3. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi previsti dalle leggi regionali di settore, e compatibili con le procedure fissate dalla presente legge.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti, Istituti o Aziende di cui al primo comma, provvedono con proprio regolamento ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni in essa contenute.

5. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, e il procedimento amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello. Esso non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

6. Ai fini di cui al precedente comma 5, la Regione, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'art. 20 della legge 59 del 1997, adotta regolamenti che si conformano ai seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima Amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi ed accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda a esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'*articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni;

f) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'Amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

l) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

m) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale.

---

**Art. 3***Procedure amministrative.*

1. Le procedure di un provvedimento amministrativo regionale sono l'insieme di atti e di operazioni tra loro collegati e preordinati all'adozione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un atto amministrativo finale.

2. Gli atti e le operazioni di un procedimento amministrativo regionale, possono essere posti in essere anche da soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, cui compete l'adozione dell'atto finale.

---

L.R. 4 settembre 2001, n. 19

---

## TITOLO I

### Il procedimento amministrativo

#### Capo II - Competenze e responsabilità del procedimento

##### Art. 4

###### *Responsabile del procedimento*<sup>(3)</sup>.

1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata ai servizi sulla base degli atti che definiscono le competenze analitiche delle strutture organizzative della Regione.
2. Il responsabile del servizio, competente per materia, individua per ciascun provvedimento, o per tipi omogenei di provvedimento, l'unità operativa cui il procedimento fa capo. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale unità operativa.
3. Il responsabile del servizio può assumere personalmente la responsabilità operativa del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.
4. Nel caso di mancata assegnazione il dirigente del servizio è responsabile del procedimento.
5. Per i procedimenti in cui intervengono più unità organizzative di più servizi, ciascuna unità è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo alla stessa assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.
6. La responsabilità di ciascuna unità organizzativa decorre, per il servizio, dalla data di assunzione della istanza al proprio protocollo e per l'ufficio e le unità operative dal momento dell'assegnazione della domanda agli stessi.

---

(3) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

---

##### Art. 5

###### *Compiti del responsabile del procedimento*<sup>(4)</sup>.

1. Il responsabile del procedimento:
  - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento;
  - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
  - c) chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o di istanze erranee o incomplete; può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  - d) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui al successivo articolo 24;
  - e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  - f) predisporre il calendario di incontri con i destinatari del provvedimento ed eventuali controinteressati al fine di concludere gli accordi di cui all'art. 11, comma 1-bis della *legge n. 241 del 1990* e successive modifiche ed integrazioni;

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

g) adotta, ove ne abbia competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

2. Qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento, completata l'istruttoria, trasmette il fascicolo:

a) alla Segreteria della Giunta regionale, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, quando si tratti di provvedimenti di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente;

b) al Presidente del Consiglio regionale, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, quando si tratti di provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio regionale;

c) all'Assessore ovvero al dirigente, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini, per i provvedimenti di loro competenza.

3. Quando la natura o la complessità del procedimento lo richiedano, in relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi collettivi coinvolti, il responsabile del procedimento indice la conferenza di servizi nei casi di cui al comma 1 dell'*art. 14 della legge n. 241 del 1990*; ovvero rappresenta all'Assessore competente la necessità di indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e seguenti dell'*art. 14 della medesima legge n. 241 del 1990* e successive modifiche ed integrazioni; in tal caso la conferenza è indetta dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente.

4. Il responsabile del procedimento rappresenta altresì all'Assessore competente l'esigenza di convocare un'audizione pubblica secondo quanto stabilito nell'*art. 17 della presente legge*.

5. Il responsabile del procedimento risponde della correttezza, della tempestività e della qualità del proprio operato al responsabile dell'ufficio o del servizio di appartenenza.

---

(4) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

---

**Art. 6***Procedimenti di competenza di più Servizi o Uffici <sup>(5)</sup>.*

1. Qualora un procedimento già gestito in sequenza successiva da due o più servizi o unità operative, il responsabile dell'intero procedimento provvede a comunicarne agli interessati la sequenza delle fasi e le strutture che in esso intervengono.

2. Il responsabile del procedimento, ha il dovere di seguirne le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza dando impulso all'azione amministrativa e ripartendo i tempi a disposizione di ciascuna unità operativa.

3. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

---

(5) Vedi, anche, il D.Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

---

**TITOLO I****Il procedimento amministrativo**

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

**Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo - Accordi di programma**

**Art. 7**

*Avvio del procedimento.*

1. Qualora non sussistano specifiche ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro dieci giorni dalla sua designazione, comunica, con le modalità previste nel successivo art. 8, l'avvio del procedimento:

a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

b) ai soggetti che per specifiche disposizioni di legge debbono intervenire nel procedimento.

2. Analoga comunicazione con le stesse modalità di cui all'articolo 8, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire ai soggetti individuati o facilmente individuabili nel corso della attività istruttoria ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa arrecare pregiudizio.

3. È fatta salva, ai sensi di legge, la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari.

---

**Art. 8**

*Modalità della comunicazione di avvio del procedimento.*

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'art. 7 dell'avvio del procedimento stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La comunicazione è personale e deve indicare:

a) il servizio competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'unità operativa e il dipendente responsabile del procedimento;

d) la struttura in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero o l'incertezza dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al 2° comma saranno resi noti mediante forme di pubblicità di volta in volta individuate dal responsabile del procedimento.

4. L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento o dell'indicazione degli elementi di cui al comma 2 può essere fatta valere come vizio dell'atto finale solo dal soggetto nel cui interesse la Comunicazione è prevista.

5. La comunicazione dell'avvio di un procedimento volto alla revoca o all'annullamento di un precedente provvedimento autorizzatorio o concessorio, ovvero all'emanazione di provvedimenti limitativi, o estintivi di diritti o costitutivi di obblighi, quando siano rivolti a destinatari individuati o individuabili, devono indicare, oltre agli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo, i fatti che giustificano la determinazione a procedere.

---

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19****Art. 9***Intervento nel procedimento e modalità.*

1. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in corso hanno diritto di intervenire nel procedimento:

a) prendendo visione degli atti del procedimento, salvo quelli per i quali è espressamente prevista la esclusione dall'accesso dalla *legge n. 241 del 1990*, nonché di quelli di cui all'articolo 32 della presente legge;

b) presentando memorie scritte e documenti contenenti osservazioni e proposte che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare e di prendere in considerazione solo ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano presentati non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione dello stesso, indicando comunque nella motivazione le ragioni dell'accoglimento o della reiezione degli stessi;

c) assistendo, personalmente o mediante un proprio rappresentante delegato per iscritto, alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.

2. Sull'ammissibilità dell'intervento decide il responsabile del procedimento, valutata l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Ove la normativa regionale preveda, senza ulteriori precisazioni, l'acquisizione di valutazioni o pareri da parte di soggetti collettivi di natura privata ai fini dell'emanazione di un atto amministrativo, gli stessi vengono acquisiti dal responsabile del procedimento che assegna a tal fine un congruo termine, decorso inutilmente il quale, il procedimento continua indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni o dei pareri. I pareri e le valutazioni possono essere acquisiti anche informalmente; in tal caso il provvedimento finale dà atto, in premessa, all'avvenuta valutazione. Gli organismi che hanno espresso la valutazione possono unire documenti e memorie per precisare le proprie determinazioni.

---

**Art. 10***Accordi con gli interessati.*

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 9, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione regionale recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Nel rispetto della legge, le controversie in materia di formazione, conclusione ed

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

---

**Art. 11***Accordo di programma.*

1. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti Locali, altre Amministrazioni ed Enti pubblici, nei seguenti casi:

a) per la definizione e l'approvazione di progetti di opere pubbliche di competenza della Regione, nonché degli Enti di cui all'art. 2, comma 1 della presente legge;

b) per la definizione e la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.

2. L'accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti pubblici interessati, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento.

3. Qualora l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera b) preveda opere, interventi, o programmi di intervento per la cui realizzazione sia necessario anche l'intervento di soggetti privati, l'accordo di programma ne dà atto e può prevedere la contestuale o successiva sottoscrizione di accordi, ai sensi dell'*art. 11 della legge n. 241/1990* e successive modifiche ed integrazioni, tra le Amministrazioni pubbliche partecipanti all'accordo di programma e competenti all'emanazione di atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati ed i soggetti privati interessati. Tali accordi, che possono essere sostitutivi degli atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati, ovvero determinarne il contenuto discrezionale, stabiliscono altresì gli impegni assunti dai soggetti privati, tra i quali, in particolare, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di idonee garanzie per i casi di inadempimento.

4. L'accordo di programma, deve contenere:

a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento da realizzare;

b) gli specifici obblighi e adempimenti nell'ambito delle rispettive competenze, dei soggetti pubblici partecipanti; i risultati da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari e ogni altra necessaria od opportuna modalità operativa;

c) qualora l'accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti, esso deve dare atto della copertura finanziaria ovvero indicare i mezzi per farne fronte;

d) i soggetti incaricati della vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;

e) l'indicazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dell'accordo, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;

f) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale;

g) le eventuali variazioni di atti di programmazione o pianificazione territoriale determinate dall'accordo di programma;

h) l'eventuale effetto sostitutivo delle concessioni edilizie, di cui all'*art. 27, comma 4, legge 8 giugno 1990, n. 142* ed ogni eventuale altro effetto sostitutivo di atti amministrativi, secondo le disposizioni della presente legge.

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

5. L'accordo di programma può prevedere, inoltre, misure organizzative idonee a consentire un adeguato svolgimento delle conseguenti attività attuative da parte di tutte le amministrazioni interessate, con particolare riguardo ai Comuni di minori dimensioni demografiche.

6. La disciplina degli accordi di programma regionale di cui al presente articolo, ai sensi di legge, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi e programmi di intervento di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della *legge n. 127/1997*.

---

**Art. 12***Procedimento.*

1. Il procedimento per la conclusione dell'accordo di programma regionale si articola nelle seguenti fasi:

- a) promozione dell'accordo mediante convocazione di una conferenza istruttoria;
- b) svolgimento della conferenza istruttoria dei soggetti partecipanti;
- c) firma dell'accordo;
- d) approvazione dell'accordo mediante atto scritto;
- e) pubblicazione.

2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi procedurali relative al controllo preventivo di legittimità sugli atti, in conformità con la normativa vigente.

---

**Art. 13***Soggetti promotori.*

1. L'accordo di programma regionale, anche su richiesta di una o più delle altre amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o soggetti pubblici interessati, è promosso dalla Regione, dalle Province o dai Comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sui lavori, sulle opere, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzare.

2. L'accordo di programma regionale che produce gli effetti dell'intesa di cui all'*art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso dei Comuni interessati, è adottato con atto formale del Presidente della Giunta regionale.

3. L'accordo di programma regionale è promosso dalle amministrazioni di cui al primo comma, rispettivamente a cura del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia o del Sindaco.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla promozione dell'accordo di programma previa deliberazione della Giunta regionale.

5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale approva le finalità dell'accordo di programma, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo e ai suoi effetti, devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento.

6. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia, provvedono alla promozione dell'accordo



**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

di programma in conformità al proprio ordinamento interno.

7. Nei casi di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale partecipa alla conferenza istruttoria previa deliberazione della Giunta.

---

**Art. 14***Promozione e modalità.*

1. La promozione dell'accordo di programma regionale consiste nella convocazione della conferenza istruttoria di cui al successivo comma 5.

2. Nella convocazione della conferenza, sono indicati:

- a) i lavori, le opere, gli interventi o i programmi di intervento oggetto dell'accordo;
- b) le competenze di ciascuno dei soggetti invitati in ordine all'oggetto dell'accordo;
- c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della proposta di accordo;
- d) il funzionario responsabile del procedimento.

3. Qualora l'accordo proposto produca gli effetti di atti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede adempimenti istruttori obbligatori, nella convocazione devono altresì essere indicati tali adempimenti, con la specificazione di quelli eventualmente già compiuti e di quelli ancora da compiersi.

4. Alla convocazione della conferenza istruttoria sono allegati i documenti già in possesso dell'Amministrazione proponente, relativi agli elementi di cui al precedente comma.

5. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali rappresentanti, ovvero altri soggetti legittimati in conformità alle disposizioni dell'ordinamento interno, dell'Amministrazione promotrice e delle altre Amministrazioni e Enti pubblici convocati.

6. La conferenza, accertato l'interesse dei soggetti partecipanti a procedere alla conclusione dell'accordo e la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni da sottoscrivere, verifica gli adempimenti di cui all'art. 12 prendendo atto di quelli già compiuti e dettando le modalità per quelli ancora da compiere.

7. Della conferenza viene redatto apposito verbale, a cura del responsabile del procedimento, dal quale devono risultare i soggetti presenti, le determinazioni assunte in ordine alla prosecuzione del procedimento per la conclusione dell'accordo di programma ed i tempi e le modalità di espletamento degli eventuali adempimenti istruttori necessari. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

8. Il verbale della conferenza è allegato all'accordo di programma.

9. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori, delle opere, interventi o programmi di intervento previsti nell'accordo di programma, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati da parte dei soggetti partecipanti all'accordo di programma o da parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo della conferenza istruttoria disciplinata dal presente articolo, l'Amministrazione che promuove l'accordo di programma provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi con le modalità di cui all'articolo 24 della presente legge.

---

**Art. 15**

*Firma, approvazione e pubblicazione dell'accordo di programma regionale.*

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

1. Il responsabile del procedimento, verificato il compimento degli eventuali adempimenti istruttori, provvede ad inviare ai legali rappresentanti di tutte le amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti, il testo definitivo dell'accordo di programma. Ai fini del compimento degli atti istruttori di competenza regionale, è sempre convocata, prima della firma dell'accordo, una apposita conferenza dei servizi alla quale partecipano le strutture, organizzative regionali coinvolte nel procedimento. Il verbale della conferenza dei servizi interna dà atto dell'attività istruttoria svolta dalle singole strutture organizzative regionali e si esprime sul testo definitivo dell'accordo.
2. L'accordo di programma è firmato dai legali rappresentanti delle amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti.
3. Nel caso in cui l'accordo di programma produca l'effetto di variazione di uno o più atti di programmazione o pianificazione territoriale, i legali rappresentanti delle amministrazioni ed Enti pubblici partecipanti devono firmare anche gli allegati cartografici eventualmente necessari per legge.
4. L'accordo di programma, in relazione all'Amministrazione che lo ha promosso, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco.
5. L'accordo di programma regionale e l'atto di approvazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo di programma regionale comincia a produrre i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione regionale e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
7. L'atto di approvazione dell'accordo di programma regionale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
8. L'accordo di programma regionale può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua decisione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e ai patti territoriali di cui all'*articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32*, convertito dalla *legge 7 aprile 1995, n. 104*, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'*articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396*, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.

---

**Art. 16***Variazione di atti di programmazione e pianificazione territoriale - Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo - Accordi di programma interregionali.*

1. L'accordo di programma può determinare la variazione degli strumenti urbanistici dei Comuni che hanno sottoscritto l'accordo, salvo ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Qualora la variazione degli strumenti urbanistici comunali comporti la necessità di adeguare anche gli strumenti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere ratificato anche dagli organi consiliari delle stesse, entro 30 giorni dalla

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

sottoscrizione. La mancata ratifica comporta la decadenza dell'accordo. Intervenuta la ratifica, l'accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento agli altri soggetti istituzionali interessati si intende assolto con la convocazione della conferenza dei servizi a cui devono essere invitati, oltre ai soggetti partecipanti all'accordo di programma tutte le amministrazioni competenti a deliberare l'atto o gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, nonché quelle competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati.

3. Nel caso in cui il procedimento di formazione dell'atto o degli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di cui al comma precedente, il testo dell'accordo di programma da sottoscrivere e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare.

4. Il deposito dura 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni.

5. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, nel caso in cui ne siano state presentate, i soggetti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi sono nuovamente convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute. Qualora unanimemente i soggetti convocati confermino l'accordo o, in accoglimento delle osservazioni, decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma da parte dei soggetti interessati.

6. L'accordo di programma deve essere ratificato a pena di decadenza entro 30 giorni dalla firma, da parte degli organi consiliari delle amministrazioni dei cui atti di programmazione e di pianificazione territoriale si determina la variazione.

7. L'accordo di programma e l'accordo di pianificazione, una volta intervenuta la ratifica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma regionale e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché, nel rispetto della legge, dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9. Allorché, ai sensi dell'*art. 34, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, l'intervento o il programma regionale di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma regionale è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza. Il collegio di vigilanza di cui al comma 8 è, in tal caso, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo interregionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 8 al commissario del Governo ed al Prefetto.

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19****Art. 17***Audizioni pubbliche.*

1. Nei procedimenti di competenza della Giunta regionale, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, fermi restando i termini di conclusione dei procedimenti stabiliti nel successivo art. 19, l'Assessore competente può proporre al Presidente di promuovere un'audizione dei soggetti interessati a norma del presente articolo.
2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione pubblicamente convocata dall'Amministrazione proponente alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni ed i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che vi abbiano interesse.
3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima.
4. L'Assessore competente individua, con proprio decreto, i soggetti ammessi a partecipare e, qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta per difetto di interesse, ne dà motivata comunicazione.
5. Nei quindici giorni precedenti l'audizione il fascicolo comprendente tutti gli elementi già acquisiti nel corso, del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, rimane depositato nel luogo indicato nell'avviso.
6. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.
7. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni vengono documentate in apposito verbale a cura del responsabile del procedimento. Il provvedimento conclusivo del procedimento dà atto dell'avvenuto espletamento dell'audizione.

**Art. 18***Casi di esclusione.*

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della Regione e degli Enti amministrativi, Istituti o Aziende da essa dipendenti, finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali vigono le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti in vigore le particolari norme che li regolano.

**TITOLO I****Il procedimento amministrativo  
Capo IV - Durata del procedimento****Art. 19***Termini per la conclusione del procedimento.*

1. L'Amministrazione regionale è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi entro termini certi e predeterminati.

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

2. Se per un determinato procedimento il termine non sia stabilito dalle specifiche disposizioni che lo regolano, esso deve concludersi entro:

a) centoventi giorni, ove la deliberazione finale sia di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta;

b) novanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza della Giunta regionale ovvero dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

c) sessanta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale;

d) trenta giorni, ove il provvedimento finale sia di competenza dell'Assessore o dei dirigenti.

3. Quando si tratti di procedimenti in cui i provvedimenti finali sono di competenza di amministrazioni diverse dalla Regione, il termine per la conclusione del procedimento di competenza regionale è stabilito in sessanta giorni.

4. Il superamento del termine comunque non assolve l'Amministrazione dall'obbligo di adottare il provvedimento amministrativo finale ancorché in ritardo.

---

**Art. 20***Obbligo della motivazione.*

1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo deve essere motivato.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il processo logico attraverso il quale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, si è determinata la decisione dell'Amministrazione regionale.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

4. La motivazione può essere omessa quando le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione purché esso sia indicato e reso disponibile attraverso il diritto di accesso.

---

**Art. 21***Decorrenza e sospensione dei termini.*

1. Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo del servizio competente della domanda. Se è prevista una data entro la quale le domande devono essere presentate, il termine decorre da tale data.

2. Nei procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi regionali ovvero dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente, a seguito dell'atto o del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:

a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;

b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo, per il tempo massimo indicato dal comma 1 e dal comma 4 dell'*art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e comunque nel rispetto dei termini massimi stabiliti dall'*art. 17, comma 24, della legge n. 127/1997*, ovvero per il tempo assegnato, alle autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini per esprimere i

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

pareri di loro competenza. Qualora il parere richiesto ad altri organi dell'Amministrazione sia di tipo consultivo e questi non lo hanno reso entro il termine comunicato alle stesse o non siano state rappresentate esigenze istruttorie aggravate, l'Amministrazione regionale procede indipendentemente dalla acquisizione del parere. La previsione del presente comma non trova applicazione nel caso di pareri che debbono essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'organo adito dall'Amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine comunicato dal medesimo organo consultivo è interrotto per una sola volta ed il parere è reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione regionale;

c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di Enti o organi appositi per il tempo massimo necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall'*art. 17 della legge n. 241 del 1990*. Ove l'ente o l'organismo competente a dare le valutazioni tecniche richieste dall'Amministrazione regionale, non accorda le sue valutazioni ovvero gli stessi non rappresentino esigenze istruttorie o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o ad Enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti e dipartimenti universitari. Tale disposizione non trova applicazione in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale e della salute dei cittadini. Nel caso in cui l'ente od organo adito dall'Amministrazione regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie alla Amministrazione precedente, si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 del presente articolo;

d) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento nei termini stabiliti da dette Amministrazioni ai sensi dell'*art. 2 della legge n. 241 del 1990*;

e) nei procedimenti in cui la Giunta deve provvedere acquisendo il previo, eventuale, parere della competente commissione consiliare, per il tempo necessario all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quaranta giorni; decorso tale termine, la Giunta procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;

f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente servizio - che è tenuto a provvedere entro tale termine - di annotazioni, registrazioni o visti sui provvedimenti che comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile.

4. Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile del procedimento con le modalità previste dall'*art. 8 della presente legge*.

---

**Art. 22***Proroga dei termini.*

1. I termini fissati ai sensi dell'*art. 19* possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.
2. La proroga è disposta con atto motivato del responsabile del procedimento, previo assenso del responsabile del servizio. Dal momento in cui lo schema di provvedimento viene trasmesso dal responsabile del procedimento all'organo cui compete l'adozione dell'atto finale, la proroga è disposta da quest'ultimo.

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

3. Della proroga deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile del procedimento, con le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.

---

**Art. 23***Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari.*

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, nelle forme previste per i provvedimenti di carattere generale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi.
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, deve risultare dai provvedimenti finali relativi agli interventi previsti nel medesimo comma.
  3. Nel caso in cui il provvedimento finale abbia ad oggetto un beneficio finanziario, la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero delle richieste presentate, ove il procedimento non possa concludersi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il termine previsto per la sua conclusione, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono momentaneamente impossibile l'attribuzione del beneficio.
  4. La domanda, comunque, conserva la sua validità.
  5. Nei provvedimenti finalizzati all'erogazione di ausili finanziari, comunque denominati, il mandato di pagamento deve essere emesso entro sessanta giorni dalla richiesta di emissione del titolo di pagamento.
  6. Qualora il pagamento non abbia potuto essere disposto entro il termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento, entro cinque giorni successivi, comunica agli interessati le cause del ritardo ed il termine previsto per la concreta erogazione; che non può comunque superare i trenta giorni successivi.
- 

**Art. 24***Conferenza di servizi - Valutazioni di impatto ambientale.*

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'Amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'Amministrazione o, previa informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'*art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più Amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

6. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tal caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

7. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico regionale, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette Amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

8. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 6, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7, 8, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

10. Nel caso di cui al comma 7, il responsabile unico del procedimento trasmette alle Amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse Amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o



**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

concessione di lavori pubblici, l'Amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla *legge 11 febbraio 1994, n. 109* e successive modificazioni.

11. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

12. La convocazione della prima riunione della conferenza dei servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso, l'Amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

13. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9, le Amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 14. Decorsi inutilmente tali termini, l'Amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 22, 23 e 24 del presente articolo.

14. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'Amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

15. Nei procedimenti relativamente ai quali, sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 23 del presente articolo nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, della *legge n. 241/1990* e successive modifiche ed integrazioni si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

16. Ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

17. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'Amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

18. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

19. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

20. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nel Bollettino regionale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

21. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

22. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dal comma 13, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

23. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli Enti territoriali, i quali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia o il Sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

24. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotta, dall'*art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*.

25. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e delle successive norme regionali di attuazione, agli Enti destinatari del trasferimento, come Amministrazioni precedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre Amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'Amministrazione precedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

26. La pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna Amministrazione interessata, è assicurata nelle forme della presente legge.

---

**Art. 25**

*Accordi con altre Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune.*

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 24, la Regione può concludere con le altre Amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, per quanto

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'*art. 11, commi 2, 3 e 5 della legge n. 241 del 1990* e successive modifiche ed integrazioni.

---

**Art. 26**

*Attività private subordinate a denuncia preventiva.*

*Silenzio assenso.*

1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dall'*art. 19 della legge n. 241/1990* e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla - osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della *legge 1° giugno 1939, n. 1089*, della *legge 29 giugno 1939, n. 1497* e del *D.L. 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla Pubblica Amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. Nei casi di cui al comma 1, spetta al responsabile del procedimento, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.

3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dall'*art. 19 della legge n. 241/1990* e successive modifiche ed integrazioni, i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato, per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il responsabile del procedimento può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi, entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.

4. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 3, il parere delle Commissioni consiliari deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Giunta regionale procede comunque all'adozione dell'atto.

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

---

**Art. 27***False attestazioni.*

1. Con la denuncia o la domanda di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 26, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano gli effetti permissivi o conformativi previsti dal comma 1 dell'art. 26 e non è ammessa la sanatoria prevista dal comma 2 dello stesso articolo.
2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio alle attività ai sensi dell'art. 26 in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente.

---

**Art. 28***Dichiarazioni temporaneamente sostitutive.*

1. Nei procedimenti che iniziano a domanda di parte, in luogo della documentazione relativa a spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti, contributi ricevuti, mutui o prestiti contratti con Istituti di Credito o Enti pubblici, sussistenza di crediti o di debiti, è ammessa temporaneamente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di legge.
2. L'Amministrazione non può comunque emettere il provvedimento finale favorevole in carenza della documentazione di cui al comma 1.

---

**Art. 29***Autocertificazione - Presentazione di atti e documenti - Accertamenti d'ufficio.*

1. L'Amministrazione regionale e gli Enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini alle Amministrazioni pubbliche previste dalla legge, nel rispetto dei principi sulla semplificazione e delle norme sulla documentazione amministrativa previste dall'art. 1 e dall'art. 3 della legge n. 127/1997 e dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione regionale o di altra Amministrazione pubblica, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione regionale o altra Amministrazione pubblica siano tenute a certificare. Qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

---

**Art. 30**

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19***Sanzioni.*

1. La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, sono elementi che devono essere negativamente valutati in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'*art. 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993* e successive modifiche ed integrazioni. Degli stessi elementi si tiene conto per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
2. Nel caso di accertate omissioni o di reiterazioni di inerzie e ritardi, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per quanto di competenza, attivano le procedure per la sospensione dell'incarico dirigenziale procedendo, altresì, alla contestazione di eventuali responsabilità patrimoniali e, ove ne ricorrano i termini, alla denuncia per omissione di atti di ufficio.

---

**TITOLO II****Diritto di accesso ai documenti amministrativi****Capo I - Diritto di accesso****Art. 31***Accesso.*

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai fini della facoltà di intervenire nel procedimento relativo ad atti amministrativi della Regione e degli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 33.
2. Al fine di assicurare la trasparenza, dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, ivi compresi le aziende autonome, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali o dipendenti dall'Amministrazione regionale provvedono ad adeguare le rispettive normative alle disposizioni della presente legge.

---

**Art. 32***Specificazioni sull'accesso.*

1. Ai consiglieri regionali consentito l'accesso diretto, senza formalità e con relativo rilascio di copie, a tutti gli atti e provvedimenti di Enti strumentali, Aziende Sanitarie Locali, di quelli emanati e controllati dalla Regione, e degli Enti territoriali nelle

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

materie ad essi delegate.

2. È riconosciuto a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi comprese le Associazioni, il libero accesso alle informazioni sull'ambiente, disponibili sia in forma scritta che visiva, ovvero contenute nelle banche dati riguardanti lo stato dell'ambiente, le attività o misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente e che sono destinate a proteggerlo.

---

**Art. 33***Categoria di documenti sottratti all'accesso.*

1. Fatte salve le ipotesi di segreto o di divieto di divulgazione previste dall'ordinamento statale e ferme restando le ipotesi di esclusione e o limitazione dell'accesso previste dalla *legge n. 241 del 1990* e dal *D.P.R. n. 352 del 1992*, sono sottratte all'accesso - ai sensi degli *articoli 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990* e *8, comma 5, lettera d)*, del *D.P.R. n. 352 del 1992* e con riferimento all'esigenza di tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese od associazioni - le seguenti categorie di documenti:

a) fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione, per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psico-attitudinali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche;

b) richieste di accertamenti medico - legali e relativi risultati;

c) accertamenti medico - legali per il riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale;

d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche costituenti presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero documentazione comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;

e) situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche o giuridiche, salvo che specifiche norme non dispongano diversamente;

f) documentazione inerente la situazione familiare, la salute, le condizioni psico-fisiche dei Consiglieri regionali e di altri soggetti anche esterni all'Amministrazione;

g) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio;

h) carichi penali pendenti, certificazione antimafia;

i) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procura della Corte dei Conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali;

l) atti di proponimento di azioni di responsabilità di fronte alle competenti Autorità giudiziarie;

m) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza;

n) i verbali delle riunioni delle Commissioni consiliari nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso, fino a che non siano resi noti tali atti;

o) la documentazione concernente lite in potenza o in atto, fino alla definizione della medesima;

p) gli atti preliminari a trattative negoziali, fino alla loro definizione;

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

- q) gli atti contravvenzionali, fino all'esaurimento del relativo procedimento.
2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso. In particolare, il trattamento dei dati personali indicati negli *articoli 22, 23 e 24 della legge n. 675/1996*, eventualmente contenuti in documenti amministrativi.
  3. È esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal primo comma del presente articolo.
  4. Nel rispetto della legge, è comunque garantito agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
  5. Nel caso di richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali sensibili relativi a terzi posseduti dall'Amministrazione regionale o dagli Enti dalla stessa dipendenti o strumentali, il diritto alla difesa del richiedente l'accesso prevale su quello alla riservatezza solo se una posizione di legge espressamente consente all'Amministrazione regionale di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta.
  6. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale individua le categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui ai commi 1 e 5.
- 

**Art. 34***Limitazione.*

1. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso; le parti omesse devono essere indicate.
  2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, stabilisce la limitazione nel rispetto della presente legge.
  3. La limitazione all'accesso viene comunicata per iscritto al richiedente.
- 

**Art. 35***Differimento.*

1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi è disposto quando la divulgazione dei documenti potrebbe impedire od ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento motivato, stabilisce il differimento indicandone la durata.
3. Il differimento dell'accesso e la sua durata vengono comunicati per iscritto al richiedente.

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

4. In ogni caso, è differito sino al termine del procedimento l'accesso agli atti preparatori, salvo per i soggetti legittimati a partecipare al procedimento a norma degli articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 1990.

---

**Art. 36***Silenzio rifiuto.*

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente, entro 30 giorni, termine ordinario stabilito per l'accesso. A mezzo di tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile, così come prevede il 5° comma dell'art. 25 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi di legge, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico, il termine di cui al comma 5 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore civico.

---

**Art. 37***Responsabilità del procedimento di accesso.*

1. Il dirigente della struttura competente individua il responsabile dell'istruttoria del procedimento di accesso ai documenti amministrativi, tra i dipendenti di qualifica non inferiore alla categoria D3.

---

**Art. 38***Accesso informale e formale.*

1. Ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti o sull'accessibilità ai documenti stessi, il diritto di accesso si esercita prioritariamente in via informale, mediante richiesta anche verbale.

2. Qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta in via informale, il richiedente è invitato a presentare istanza formale.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il richiedente può presentare comunque istanza formale.

---



**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

---

**Art. 39***Avvio del procedimento di accesso informale.*

1. La richiesta di accesso informale è rivolta direttamente alla struttura che ha prodotto i documenti.
  2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e, ove occorra, la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.
- 

---

**Art. 40***Termini del procedimento di accesso informale.*

1. In caso di accoglimento della richiesta di accesso informale, la struttura provvede immediatamente e senza formalità all'esibizione del documento e all'eventuale estrazione di copie.
  2. Il rilascio delle copie è subordinato al preventivo rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione.
- 

---

**Art. 41***Avvio del procedimento di accesso formale.*

1. La richiesta di accesso formale è rivolta direttamente alla struttura che ha prodotto i documenti.
  2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento o delle informazioni oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e/o la sussistenza dei propri poteri rappresentativi.
  3. Sono presentate in carta libera tutte le istanze di accesso da parte di pubbliche amministrazioni, quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'*articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642*, e successive modificazioni.
- 

---

**Art. 42***Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente.*

1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, la struttura che riceve la richiesta formale trasmette l'istanza alla Amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, anche a mezzo fax, dandone comunicazione all'interessato.
  2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente alla struttura regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l'istanza alla struttura regionale interessata, anche a mezzo fax.
- 
-

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19****Art. 43***Termini del procedimento di accesso formale.*

1. In caso di presentazione di istanza formale di accesso, il procedimento deve concludersi con la comunicazione formale dell'esito nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.
  2. Nel caso di esito positivo della richiesta di accesso formale, qualora i documenti oggetto della richiesta non siano disponibili presso la struttura competente, il Dirigente o il responsabile del procedimento di qualifica non inferiore alla categoria D3, provvederanno a comunicare all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, la data in cui può essere esercitato il diritto. A tal fine, la struttura regionale che detiene i documenti deve mettere a disposizione della struttura competente, su richiesta di questa, i documenti di cui trattasi.
  3. Il rilascio delle copie è subordinato al preventivo rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione.
  4. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
  5. Ove la richiesta formale sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
- 

**Art. 44***Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso.*

1. L'identificazione del richiedente avviene:
    - a) con esibizione di un documento di identità;
    - b) attraverso la sottoscrizione autenticata dell'istanza.
  2. L'accertamento dei requisiti per l'accesso avviene con l'esibizione della documentazione che ne attesta l'esistenza.
- 

**Art. 45***Modalità per l'esercizio del diritto di accesso informale e formale.*

1. Il Dirigente competente o il responsabile del procedimento, di qualifica non inferiore alla categoria D3, accertano l'identità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi, verificando l'esistenza dell'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, fornendo altresì la necessaria assistenza per l'individuazione dello specifico documento rispondente alle necessità del richiedente stesso.
2. All'accoglimento della richiesta, la struttura mette a disposizione del richiedente, la documentazione, garantendo la presenza di personale addetto.
3. L'accoglimento della richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 35, e all'art. 43, comma 2, della presente legge in relazione ai tempi di ricerca di documenti non immediatamente

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

disponibili.

4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

5. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

---

**Art. 46***Accesso da parte di altre pubbliche Amministrazioni.*

1. La richiesta di accesso deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Amministrazione o da un suo delegato.

2. Le pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie.

---

**Art. 47***Costi delle copie.*

1. Fermo restando che l'esercizio del diritto d'informazione e di visione dei documenti amministrativi è assicurato gratuitamente, per il rilascio di copie è dovuto il solo rimborso del costo di riproduzione. Le tariffe relative sono determinate con deliberazione della Giunta, nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata annualmente con deliberazione di Giunta regionale, ove necessario.

2. Per tutti i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informatici o telematici, il rilascio di copie può essere sostituito dalla consegna della pubblicazione (previo pagamento del relativo costo ove la stessa non sia gratuitamente a disposizione dei cittadini), o dall'indicazione delle modalità per l'accesso ai mezzi informatici o telematici.

3. I Consiglieri regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.

---

**Art. 48***Autenticazione e imposta di bollo.*

1. Sulla richiesta di accesso e sulla copia conforme all'originale rilasciata dall'ufficio non è dovuta l'imposta di bollo, ferma restando, comunque, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa allegata alla legge sul bollo.

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

---

**Art. 49**

*Segreto d'ufficio.*

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimento od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme, sul diritto di accesso.

---

---

**TITOLO III**

**Pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione**

**Art. 50**

*Pubblicazione degli atti regionali e di interesse regionale* <sup>6</sup>.

[1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono pubblicati:

- a) lo Statuto regionale;
- b) le leggi ed i regolamenti della Regione Calabria;
- c) i Regolamenti del Consiglio regionale;
- d) le circolari esplicative delle leggi regionali nonché gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi nei confronti di Amministrazioni pubbliche;
- e) atti contenenti indirizzi nei confronti di soggetti privati singoli o di categorie;
- f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;
- g) i dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Calabria, a leggi statali impugnate dalla Regione Calabria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità di leggi regionali;
- h) gli avvisi di concorso;
- i) gli annunci legali.

2. Sono inoltre pubblicati nel Bollettino Ufficiale:

- a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;
- b) i decreti, ordinanze ed altri atti del Presidente della Giunta regionale;
- c) le deliberazioni o i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; le deliberazioni o i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini al fine di garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto del principio della necessaria tutela della riservatezza degli individui e degli Enti, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali) <sup>7</sup>;
- d) le determine ed i decreti dirigenziali aventi valenza esterna <sup>8</sup>;
- e) ogni altro atto che comporti oneri a carico del bilancio regionale <sup>9</sup>.

3. Sono altresì pubblicati gli atti di Enti locali, di Enti pubblici e di altri Enti ed organi e, su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Calabria, nonché i comunicati o le informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.

4. Possono essere pubblicati, su determinazioni del Presidente della Giunta, a richiesta di Enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

non sia prescritta da legge o regolamento regionale.

5. Entro 5 giorni dalla numerazione gli atti ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito della Giunta regionale e del Consiglio Regionale <sup>(10) (11)</sup>].

---

(6) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

(7) Lettera così modificata dall'art. 29, comma 3, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

(8) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 12, primo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 12, secondo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(10) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 8, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(11) Con Delib.G.R. 23 dicembre 2008, n. 1052 sono state approvate disposizioni per l'attuazione del presente comma.

---

**Art. 51***Modalità di pubblicazione <sup>(12)</sup>.*

1. La pubblicazione degli atti di cui al precedente art. 50 è effettuata nel testo integrale.
2. La redazione dell'estratto degli atti deve essere effettuata dall'organo regionale che ha emanato l'atto o dalla diversa Amministrazione richiedente. Per gli atti di iniziativa della Giunta, la redazione dell'estratto è effettuata dal servizio del competente assessorato.
3. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla promulgazione o dall'emanazione. Gli altri atti sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione <sup>(13)</sup>].

---

(12) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

(13) Periodo così modificato dall'art. 31, comma 12, terzo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

---

**Art. 52***Richiesta di pubblicazione e relative spese <sup>(14)</sup>.*

1. La pubblicazione degli atti degli organi regionali è richiesta direttamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio regionale, dagli Assessori competenti ovvero dai dirigenti generali regionali; quella degli atti degli altri Enti dalle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, o, a richiesta motivata, ai sensi dell'art. 50, comma 4.
2. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da regolamenti regionali o da leggi ovvero quando sia richiesta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, dai competenti Assessori, dai direttori generali o quando attiene a funzioni regionali delegate.
3. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese dell'ente nel cui interesse è prevista].

---

(14) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

---

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19****Art. 53***Conformità della pubblicazione. Correzione degli errori <sup>(15)</sup>.*

- [1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale deve essere puntualmente conforme al testo trasmesso per la stampa in originale o copia conforme.
2. Il Direttore responsabile, qualora il testo di un atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale presenti difformità rispetto al testo originale, su indicazione del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale, ne ordina la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del Bollettino Ufficiale di un comunicato che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa sostituito, disponendo altresì, se del caso, la ripubblicazione dell'intero testo].

---

(15) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

**Art. 54***Responsabilità della pubblicazione <sup>(16)</sup>.*

- [1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione è curata dal Presidente della Giunta regionale, dal quale dipendono la direzione e la redazione dello stesso.
2. Il direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione è individuato prioritariamente tra i giornalisti professionisti dell'Ufficio stampa della Giunta regionale in possesso di laurea, preferibilmente in materie giuridiche, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente].

---

(16) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

**Art. 55***Strutturazione del Bollettino Ufficiale <sup>(17)</sup>.*

- [1. Il Bollettino Ufficiale si divide in tre parti, che possono essere articolate, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, in sezioni:
  - a) nella parte prima sono pubblicati gli atti previsti dall'art. 50 comma 1, ad esclusione di quelli indicati alle lettere h) ed i), e comma 2;
  - b) nella parte seconda sono pubblicati gli atti previsti dai commi 2, 3 e 4, dello stesso art. 50;
  - c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci legali, gli avvisi di concorso e gli atti di cui al quarto comma dell'art. 50.
2. Le parti prima e seconda possono essere pubblicate in un unico fascicolo distintamente con numerazione propria rispetto alla parte terza. La vendita, sia in abbonamento che per singoli fascicoli, può essere effettuata separatamente.
3. I fascicoli contenenti la parte prima e seconda hanno di regola periodicità quindicinale, fatto salvo comunque il rispetto del termine previsto dall'art. 51 comma 3; il fascicolo contenente la parte terza ha di regola periodicità settimanale.
4. Oltre i fascicoli ordinari, possono essere pubblicati supplementi straordinari, allorché lo richiedano particolari esigenze.

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

5. Sono, in ogni caso pubblicati in supplementi straordinari i bilanci annuali e pluriennali della Regione.
6. Gli indici, cronologico e analitico, del Bollettino Ufficiale, sono pubblicati con periodicità annuale e ripartiti in relazione alle parti in cui il Bollettino Ufficiale è diviso, in modo da garantire la massima facilitazione della ricerca degli atti pubblicati].

(17) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

---

**Art. 56***Tiratura e distribuzione gratuita <sup>(18)</sup>.*

- [1. La tiratura del Bollettino è determinata distintamente e per i fascicoli contenenti la parte prima e seconda e per quelli contenenti la parte terza, con disposizione del Presidente della Giunta, in relazione alle effettive esigenze di diffusione.
2. Il Bollettino Ufficiale, parti prima, seconda e terza, compresi i supplementi straordinari e gli indici, viene distribuito gratuitamente:
- a) ai consiglieri regionali ed ai gruppi consiliari della Regione;
  - b) ai servizi del Consiglio regionale, della Giunta regionale, e dell'Organo regionale di controllo;
  - c) agli Enti ed aziende dipendenti dalla Regione;
  - d) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri;
  - e) alla Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati;
  - f) ai senatori e deputati eletti in Calabria;
  - g) al Commissario di Governo ed ai Prefetti della Calabria;
  - h) alla Corte Costituzionale;
  - i) alla Corte Suprema di Cassazione e alla Procura Generale presso la stessa Corte, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, e alla Procura Generale presso la stessa, al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
  - l) all'Avvocatura Generale dello Stato;
  - m) alle Corti di Appello della Calabria e alle Procure Generali presso le stesse Corti;
  - n) al Tribunale Amministrativo Regionale ed alle sue sezioni;
  - o) ai Tribunali, alle Procure della Repubblica e alle Preture della Calabria;
  - p) all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
  - q) ai Comuni della Calabria, alle Amministrazioni provinciali, alle Comunità Montane, alle Unità Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere;
  - r) alle Federazioni Regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Regione;
  - s) alle Camere di Commercio;
  - t) agli uffici statali ed agli organi di polizia cui è demandata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali;
  - u) ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle altre Regioni;
  - v) agli organi di informazione che ne facciano richiesta;
  - z) alle Università della Calabria;
  - a1) alle biblioteche e centri di lettura della Calabria che ne facciano richiesta;
  - b1) alla Comunità Economica Europea;
  - c1) alle Associazioni di volontariato, Enti ed organismi senza fini di lucro che ne

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

facciano richiesta;

d1) ad altri soggetti che siano indicati con decreto del Presidente della Giunta regionale].

---

(18) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

---

**Art. 57***Prezzi e vendita al pubblico* <sup>(18)</sup>.

- [1. La Giunta regionale, con proprio atto, determina i prezzi degli abbonamenti.
2. Con lo stesso provvedimento sono fissati i prezzi di vendita dei singoli fascicoli nonché i prezzi delle inserzioni a pagamento.
3. I prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisi la necessità.
4. La vendita al pubblico dei singoli fascicoli del Bollettino Ufficiale è assicurata nei Comuni della Regione Calabria con popolazione superiore a diecimila abitanti, di norma mediante apposita convenzione con ditte librerie che garantiscano la regolarità e la continuità della diffusione].

---

(19) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

---

**Art. 58***Versamento* <sup>(20)</sup>.

- [1. L'importo degli abbonamenti ed il ricavato dalle vendite sono versati in apposito conto corrente postale intestato al "Bollettino Ufficiale della Regione Calabria".
2. Le somme disponibili nel c/c sono versate trimestralmente alla Tesoreria della Regione].

---

(20) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

---

**Art. 59***Supplemento speciale* <sup>(21)</sup>.

- [1. Le richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione, le proposte di legge alle Camere a norma dell'art. 121 della Costituzione e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza sono pubblicati in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Sono atti amministrativi di rilevante importanza, ai fini di cui al comma precedente:
  - a) le proposte e i pareri previsti con cui la Regione partecipa alla elaborazione del programma economico nazionale;
  - b) i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
  - c) pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, tranne che da questi non sia assegnato un termine inferiore a sessanta giorni;



**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

d) ogni altro atto espressamente qualificato di rilevante importanza della legge regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al fine di contribuire alla migliore conoscibilità dell'attività del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione nel Supplemento speciale di atti diversi, da quelli indicati nel precedente comma.

4. La pubblicazione del supplemento speciale del Bollettino Ufficiale è curata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. Alla gestione contabile del supplemento speciale provvedono i competenti servizi preposti all'Amministrazione e gestione del Bollettino Ufficiale.

6. Le caratteristiche del supplemento speciale devono corrispondere al modello approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

7. La distribuzione del supplemento speciale è gratuita.

8. La tiratura del supplemento speciale è determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio in relazione alle effettive esigenze].

---

(21) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

---

**Art. 60***Disposizioni transitorie "Sportello Unico per le attività economiche".*

1. Per agevolare l'avvio e lo sviluppo di attività economiche nella Regione, in via transitoria e per la durata di 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni riportate nel presente articolo si applicano a tutti i procedimenti amministrativi aventi natura concessiva o autorizzativa, di competenza delle strutture regionali dipartimentali sulla base della legislazione statale e regionali, per interventi comunque connessi alle attività economiche ed ai procedimenti e sub - procedimentali ad essi strumentati, conseguenti o comunque connessi, previsti obbligatoriamente dalla legge, ad iniziativa, d'ufficio o di parte.

2. I procedimenti amministrativi di cui al comma 1 devono essere conclusi con la massima tempestività, mediante, l'adozione di un atto o di un provvedimento espresso. Il termine entro il quale i procedimenti devono essere conclusi è stabilito, in quarantacinque giorni, salvo che non sia diversamente disposto con specifiche norme di legge statale.

3. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora venga rilevata l'incompletezza o erroneità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento, provvederà con la massima urgenza a chiedere informalmente agli interessati, mediante comunicazioni telefoniche, via fax o posta elettronica, ed eventualmente audizioni personali di integrare o regolarizzare la documentazione, annotando, in calce alla domanda, la data e gli estremi della richiesta. Il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione o regolarizzazione, non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

4. In caso di inutile decorso del termine previsto al comma 2, per la conclusione del procedimento da parte delle strutture dipartimentali regionali competenti, l'adozione del provvedimento è demandata ad un'apposita struttura di livello dirigenziale, costituita nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale, denominata "Sportello Unico", alla quale sono attribuite funzioni istituzionali nello specifico settore degli interventi

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

comunque connessi alle attività economiche.

5. Qualora i predetti interventi comportino, nelle diverse fasi, il coinvolgimento di più strutture dipartimentali regionali competenti per materia, l'attivazione dello "Sportello Unico", determina l'unificazione del procedimento in capo alla struttura unica. Allo scopo di assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza, al pubblico interesse dell'azione amministrativa, lo "Sportello Unico" adotterà misure organizzative che garantiscono l'unicità del procedimento.

6. I dirigenti comunicano tempestivamente al Presidente della Regione, tramite lo "Sportello Unico", ed ai rispettivi Assessori l'elenco dei procedimenti amministrativi non conclusi, con l'adozione degli atti o dei provvedimenti entro il termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 2, specificandone le ragioni e dando ogni utile informazione per la sollecita conclusione dei procedimenti.

7. La violazione o l'elusione delle norme previste dal presente articolo, la grave inosservanza delle direttive generali e comunque le inerzie e i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti alle attività economiche sono elementi che devono essere negativamente valutati in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'*articolo 21 del D.Lgs. n. 29 del 1993*, così come modificato ed integrato dal D.L. 30 marzo 2001 n. 165. Degli stessi elementi, si tiene conto per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali.

8. Lo "Sportello Unico" svolge compiti di vigilanza sullo svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e presenta al Presidente della Regione una relazione semestrale, contenenti dati e informazioni sull'attività espletata dalle varie strutture dipartimentali e sulle eventuali criticità riscontrate. In particolare, la relazione deve indicare i ritardi, le inerzie, i comportamenti inefficienti o antieconomici e ogni altro elemento che abbia impedito il raggiungimento ottimale degli obiettivi, le connesse eventuali responsabilità e le misure correttive di natura normativa, organizzativa, gestionale o attinenti ai controlli volte a migliorare la qualità dell'azione amministrativa regionale nel settore delle attività economiche.

9. Il Presidente della Regione costituisce con proprio decreto lo "Sportello Unico", attribuendo ad esso le risorse umane, materiali e finanziarie adeguate quantitativamente e qualitativamente per lo svolgimento delle funzioni, tenendo conto delle effettive esigenze. Lo stesso decreto individua, nell'ambito del personale regionale, il dirigente preposto alla struttura, che assume il ruolo di responsabile del procedimento, nonché il dirigente o funzionario incaricato di sostituirlo, in caso di assenza o temporaneo impedimento o allorché si verificano situazioni di incompatibilità.

10. Il responsabile del procedimento è investito della titolarità di tutte le funzioni e della competenza a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la conclusione tempestiva ed efficace del procedimento. Nel caso di procedimenti che comportino complesse attività per le quali sono necessarie specifiche conoscenze non possedute dal personale dello "Sportello Unico", il responsabile del procedimento può avvalersi delle competenti strutture dipartimentali regionali per il compimento degli atti istruttori o solo per alcuni di essi.

11. Qualora in un procedimento amministrativo concernente attività economiche siano coinvolti interessi pubblici affidati alle cure di diverse strutture dipartimentali, il responsabile dello "Sportello Unico", può indire, in conformità ai principi contenuti nell'*articolo 24 della legge n. 241/1990* e sulla base delle direttive del Presidente della Regione, una conferenza di servizi, che assume le proprie determinazioni a maggioranza, dei presenti.

**L.R. 4 settembre 2001, n. 19**

12. La conferenza dei servizi è sempre indetta quando sia necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni sub - regionali e gli stessi non siano stati ottenuti, entro 15 giorni dall'inizio del procedimento, pur essendo stati formalmente richiesti.

13. Le direttive del Presidente della Regione possono prevedere l'indizione della conferenza di servizi, a cura sempre del responsabile dello "Sportello Unico" delle attività economiche, anche nei casi in cui sono coinvolti nel procedimento interessi di pertinenza di Enti sub - regionali.

---

**Art. 61***Norma finale <sup>(22)</sup>.*

[1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri, nel Foglio annunci legali della Provincia].

---

(22) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 6 aprile 2011, n. 11, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 della stessa legge).

---

**Art. 62***Abrogazione di norme.*

1. È abrogata la *legge regionale 17 maggio 1976, n. 14*.

---

**Art. 63***Norma di rinvio.*

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme contenute nella *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche ed integrazioni.

---

**L.R. 3 febbraio 2012 n. 3 - (Art. 15)**

**Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

---

Publicata nel B.U. Calabria 1° febbraio 2012, n. 2, S.S. 10 febbraio 2012, n. 2.

(...)

**Art. 15** *Modifiche alla L.R. 7 agosto 2002, n. 31.*

1. La lettera b) del comma 1 dell'*articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31* (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale), è sostituita dalla seguente: "b) il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti, non può essere superiore alla dotazione organica della dirigenza della Giunta regionale".

2. Dopo il comma 2 dell'*articolo 7 della legge regionale n. 31/2002*, è aggiunto il seguente: "2-bis. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti; rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità".

3. Dopo il comma 4 dell'*articolo 7 della legge regionale n. 31/2002*, è aggiunto il seguente: "5. Tutte le norme che si riferiscono ai servizi ed alle relative competenze sono abrogate dalla data di approvazione della nuova struttura amministrativa della Giunta regionale".

(...)



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N° 541 DEL 16/12/2015

Oggetto: Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della *Struttura Organizzativa della Giunta regionale* approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013

Presidente o Assessore/i Proponente/i: A/Con

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Luigi Bulotta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale, Avvocato dello Stato Ennio Antonio Apicella.

La delibera si compone di n. 11 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

**Il dirigente di Settore**

Il Dirigente di Settore  
Avv. Sergio Tassone



## LA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che le pubbliche amministrazioni definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, ispirandosi ai seguenti criteri dettati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs n. 165/2001:

- funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali (determinazioni organizzative e misure per la gestione dei rapporti di lavoro da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165/2001 dagli organi preposti alla gestione;
- collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. Il comma 1-bis, introdotto dall'art. 176, comma 2, D.Lgs n. 196/2003, dal canto suo, prescrive: "I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali";

**DATO ATTO** che l'art. 7 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione n. 1513 del 14 maggio 1999, così come modificato con deliberazione n. 428 del 20 novembre 2011, testualmente recita: *"La struttura organizzativa della Giunta Regionale si articola in Dipartimenti, Settori, unità organizzative e/o di progetto, unità operative e strutture di supporto.*

*a) I Dipartimenti identificano le unità organizzative di massima dimensione (I livello), alle quali è attribuito l'esercizio di un insieme di funzioni corrispondenti alle aree di intervento su cui insiste l'azione politico-amministrativa della Giunta Regionale. Esse hanno funzioni di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi nell'ambito delle competenze attribuite dal vigente ordinamento e nel rispetto del programma gestionale di attuazione definito ed approvato dalla Giunta regionale; b) I Settori sono unità organizzative (II livello), costituite nell'ambito dei Dipartimenti, in posizione gerarchicamente subordinata rispetto al Dipartimento, sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati e dei processi gestiti o delle competenze richieste e possono avere natura di unità finale o di supporto. Essi hanno funzioni di attuazioni di progetti, servizi e provvedimenti specifici, nell'ambito delle competenze attribuite dal vigente ordinamento e nel rispetto del programma di lavoro definito dal dirigente di settore; c) le Unità Organizzative Autonome (U.O.A.) e le Unità di Progetto (U.d.P.) rappresentano unità organizzative speciali e/o temporanee costituite con criteri flessibili anche interdisciplinari ed intersettoriali al fine dello sviluppo o della gestione di specifici progetti, programmi o per il raggiungimento di obiettivi determinati. Tali unità sono istituite con deliberazione della Giunta Regionale (...);"*

**VISTO** la legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, che, all'art. 7 (Ordinamento generale delle strutture regionali) stabilisce: comma 1: *"Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e le relative attribuzioni sono determinate da appositi atti organizzativi, assunti dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri generali di seguito enunciati: a) il numero massimo di dipartimenti istituibili non può risultare superiore a quindici; b) il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti, non può essere superiore alla dotazione organica della dirigenza della Giunta regionale".* comma 2: *"I dipartimenti possono essere raggruppati per Aree Funzionali omogenee nel numero massimo di tre, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni a più dipartimenti, per l'assolvimento di compiti finali o strumentali, ovvero la realizzazione di interventi tra loro omogenei o in rapporto di connessione, ovvero ancora per il conseguimento di specifici obiettivi, la realizzazione di particolari programmi o il perseguimento di appositi risultati che necessitano di opportuna integrazione delle strutture dipartimentali e/o di adeguata coesione funzionale delle stesse".* comma 2 bis: *"Nell'ambito delle*



leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti; rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità". comma 3: "Il coordinamento di Area Funzionale può essere affidato, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ad un Dirigente Generale in servizio presso l'Ente. La responsabilità coordinamentale dell'Area Funzionale è, in ogni caso, cumulata con la contestuale preposizione al dipartimento di assegnazione. L'affidamento dell'incarico di coordinamento dell'Area Funzionale non può, comunque, dare luogo al riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi, di qualsiasi natura e definizione". comma 4: "La Giunta regionale può istituire, con proprio atto, unità organizzative autonome e/o di progetto, anche all'interno di strutture organizzative esistenti, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti". comma 5: "Tutte le norme che si riferiscono ai servizi ed alle relative competenze sono abrogate dalla data di approvazione della nuova struttura amministrativa della Giunta regionale";

**RILEVATO** che:

- con deliberazione n. 19 del 5 febbraio 2015 il numero dei dipartimenti della Giunta regionale è stato ridotto, mediante accorpamenti, da quattordici a dieci;
- in attuazione della succitata D.G.R., con deliberazione n. 184 del 12 giugno 2015, è stato approvato l'organigramma provvisorio della Giunta regionale;
- con deliberazione n. 111 del 17 aprile 2015 è stato istituito il Dipartimento "Segretariato Generale".
- con deliberazione n. 369 del 24 settembre 2015, ad oggetto "Legge regionale 22 giugno 2015 n. 14 – Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 7 aprile n. 2014, n. 56: Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale" sono state istituite presso i dipartimenti interessati al riassorbimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 34/2002 le Unità Organizzative Temporanee, denominate "UOT – Funzioni Territoriali";
- la deliberazione n. 364 del 24 settembre 2015 ridetermina nel numero di 141, per l'anno 2016, la dotazione organica della dirigenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 2 maggio 2014, n. 68 e della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14;

**ATTESO** che

- in relazione alla determinazione della consistenza della dotazione organica, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 364/2015, il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti, per come stabilito dal citato articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale n.31/2002, non può essere superiore al numero delle posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica e, pertanto, per l'anno 2016, non possono essere superiori a 141, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di istituire, ai sensi del successivo comma 4 del prima citato articolo 7 della L.R. n. 31/2002, unità organizzative autonome e/o di progetto per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti;

**CONSIDERATO** che occorre:

- dare attuazione alla riforma della dirigenza regionale, approvata dalla Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 che prevede l'abolizione dei servizi;
- revocare la Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013, già attuativa della succitata riforma, in quanto articolata su quattordici dipartimenti e precedente alla legge regionale di riassunzione delle funzioni amministrative delle Province (legge regionale n. 14/2014);
- confermare i dipartimenti ad oggi esistenti (undici), articolando ognuno di esso in settori, per un numero complessivo pari a centoventisei (126), per come riportati nell'allegato regolamento, che distinto sotto la lettera **A**), è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;



**PRESO ATTO** della la deliberazione n. 19 del 5 maggio 2015, avente ad oggetto "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale", nella parte in cui la Giunta regionale ha istituito l'Unità Organizzativa Autonoma "Difesa del Suolo, Sistemazione idrogeologica", nell'ambito del Dipartimento "Presidenza";

**RITENUTO**, a fini di una migliore e più precisa individuazione delle funzioni affidate alla predetta **UOA**, di doverla riconfigurare come "**Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione. Difesa del suolo**", anche al fine di assicurare un migliore coordinamento strategico delle dette politiche, affidate, nella loro operatività, alle strutture preposte al medesimo scopo, quali, tra le altre, anche, per i soli fini che qui interessano e senza pregiudizio della relativa autonomia gestionale, Protezione Civile, Autorità di Bacino, Calabria Verde, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;

**PRESO ATTO** della deliberazione n. 158 del 21 maggio 2015, avente ad oggetto "Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici – Determinazioni", con la quale la Giunta regionale ha disposto l'allocazione del **N.R.V.V.I.P.** nel quadro organizzativo e amministrativo della Presidenza della Giunta regionale;

**PRESO ATTO** ancora della deliberazione n. 299 del 11 agosto 2015, recante ad oggetto "Settore Protezione Civile – Provvedimenti", con la quale la Giunta regionale ha istituito, nell'ambito del Dipartimento "Presidenza", alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, l'Unità Organizzativa Autonoma (UOA) "**Protezione Civile**";

**PRESO ATTO** della deliberazione n. 138 del 21 maggio 2015 con la quale è stata istituita una Unità di Progetto denominata "Opere pubbliche di rilievo strategico";

**PRESO ATTO** della deliberazione n. 568 del 13 dicembre 2012, recante ad oggetto "Modifica della struttura Organizzativa della Giunta regionale", con la quale la quale la Giunta regionale ha istituito l'Unità Organizzativa di Progetto denominata "Rifiuti" nell'ambito del Settore "Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita" nell'ambito del ex Dipartimento "Ambiente";

**RAVVISATA** la necessità, stante la rilevanza strategica di talune attività in linea con il programma di governo e che richiedono un più intenso ed unitario impegno di coordinamento, di prevedere in staff al Presidente della Giunta regionale il "**Nucleo di monitoraggio programmatico**", il "**Nucleo di monitoraggio del Servizio Idrico Integrato**", nonché il "**Nucleo di Monitoraggio Rifiuti**", con compiti di monitoraggio e valutazione strategica delle attività connesse alle suddette materie e con contestuale abrogazione dell'Unità di Progetto denominata "Opere pubbliche di rilievo strategico" istituita con delibera n. 138 del 21 maggio 2015, nonché l'Unità Organizzativa di Progetto denominata "Rifiuti" istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 13 dicembre 2012;

**DATO ATTO:**

- che l'approvazione della presente Struttura non comporta modifiche alle competenze ed alle funzioni proprie della sola UOA "Protezione Civile", del NRVVIP, delle UOT di cui ne restano confermate solo cinque in quanto, per esigenze emerse in sede di prima applicazione della legge regionale n. 14/2015, è opportuno accorpate le due UOT istituite nel Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura;
- che la Stazione Unica Appaltante, l'Autorità di Bacino e l'Avvocatura regionale e l'AUDIT sono disciplinate da specifica normativa;
- che, successivamente, con apposito provvedimento, saranno istituiti gli Uffici Regionali Territoriali, previa necessaria e puntuale individuazione dei procedimenti da affidare sulla base dei criteri di prossimità, adeguatezza ed economicità e previa definizione di uno specifico piano di razionalizzazione logistica e che, conseguentemente, saranno ridefinite anche le attuali UOT –Funzioni Territoriali che allo stato permangono solo nel numero di cinque;



**RILEVATO** che:

- l'art. 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 prevede che il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto;
- le deliberazioni n. 336 del 26 aprile 2010 e n. 350 del 10 maggio 2010, istituiscono l'Ufficio Stampa della Giunta regionale;
- l'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 prevede la figura del Portavoce;
- l'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 come sostituito dall'art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11:
- istituisce l'Avvocatura regionale "*quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale*", con sede a Catanzaro e sezione staccata a Reggio Calabria;
- prevede, presso l'Avvocatura regionale, un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo che dipende "*funzionalmente dal coordinatore*" e "*gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza*";
- la deliberazione n. 235 del 19 marzo 2008, ad oggetto "*Programmi Operativi Regionali della Calabria FESR e FSE 2007-2013 – Rafforzamento del sistema dei controlli di II livello ed individuazione dell'Autorità di Audit e delle relative funzioni.*", ha istituito l'Autorità di Audit, ponendola alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale;
- la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 ha istituito *l'autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante"*;
- la legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 ha costituito l'Autorità di Bacino Regionale, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO:**

- che si è proceduto a richiedere ai Dirigenti una proposta di rimodulazione della Struttura da loro diretta, rideterminata in Settori, articolati al loro interno, in base alle funzioni, in Uffici Operativi, anche con indicazione delle risorse umane disponibili e dei relativi capitoli di spesa, ispirata ai principi di riduzione delle posizioni dirigenziali, anche in obbligata applicazione dell'art. 4 del d.l. 16/2014, nonché di contemperamento tra innovazione organizzativa e continuità amministrativa e di omogeneità delle materie assegnate ad ogni settore;
- che in ogni caso la nuova Struttura Organizzativa entrerà in vigore nella data che sarà stabilita con nuovo provvedimento di Giunta regionale in relazione al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di Settore, cui si provvederà conformemente alla disciplina transitoria che sarà successivamente approvata, restando comunque confermati gli incarichi relativi ai dirigenti apicali dei Dipartimenti e delle strutture assimilate (SUA, Avvocatura, AUDIT), nonché di quelli relativi alle posizioni dirigenziali del NRVVIP, delle UOA "Protezione Civile" e delle UOT diverse da quelle incardinate nel Dipartimento Turismo, Beni culturali, Istruzione, Cultura;
- che pertanto gli effetti caducatori connessi all'adozione della presente delibera, per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze amministrative e gestionali, nonché l'assegnazione del personale, degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative e di alta professionalità, si esplicheranno soltanto nella data stabilita con successivo provvedimento di Giunta regionale;
- che gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, saranno conferiti successivamente all'approvazione della presente riorganizzazione e che pertanto, per ragioni di economicità e di governo del processo riorganizzativo, i relativi provvedimenti di assegnazione rimangono transitoriamente in vigore;

**PRECISATO:**

- che la c.d. micro-organizzazione e la concreta gestione delle risorse umane rientrano nell'alveo della disciplina privatistica in quanto "*le determinazioni organizzative e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte, nell'ambito delle legge e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 165/2001, dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro*" (art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001);



- che i dirigenti apicali della nuova Struttura organizzativa provvederanno alla sotto-articolazione dei Settori e delle altre strutture organizzative in uffici operativi, numerati progressivamente per ciascun Dipartimento, che per ragioni di sistematicità e coordinamento non potranno essere inferiori a tre e superiore a nove unità per ciascun Settore, nonché all'assegnazione del relativo personale e dei procedimenti affidati alla competenza di ogni singolo settore, tenuto conto delle proposte già formulate dagli stessi dirigenti apicali in fase istruttoria; in conformità alle norme regolamentari, nel caso in cui l'assegnazione del personale alle nuove strutture comporti una diversa allocazione dipartimentale, la competenza all'adozione del relativo provvedimento di assegnazione rimane in capo al Direttore Generale del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli;
- che in ogni caso, ferma restando la competenza e le prerogative predette, si ritiene opportuno formulare uno schema di articolazione dei Settori in Uffici Operativi, da ritenere a stregua di linee guida organizzative offerte alla autonoma valutazione dei Dirigenti Generali;

**VISTO** lo Statuto regionale che prevede:

- all'art. 49, comma 3, *“La legge regionale stabilisce i principi relativi all'organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza ed economicità nell'acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale”*
- all'art. 50, comma 1, *“Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta regionale e, per il Consiglio, dall'Ufficio di Presidenza”;*
- all'art. 50, comma 2, *“La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa”;*

**CONSIDERATO:**

- che l'approvazione della nuova Struttura organizzativa, per come sopra detto, è propedeutica alla definizione di una *“Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali”*; che sancisce la prevalenza della dimensione organizzativa del ruolo rispetto a quella soggettiva;
- che l'art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Regioni-Autonomie Locali, area della Dirigenza, del 23 dicembre 1999, prevede che gli Enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali, tenendo conto di parametri connessi: a) alla collocazione nella struttura; b) alla complessità organizzativa; c) alle responsabilità gestionali interne ed esterne;

**PRECISATO:**

- che ciascuna posizione dirigenziale ha un proprio valore, connesso alla struttura organizzativa dell'Ente, quale risultato delle attività di competenza della medesima e non del reale ed individuale contributo dei singoli dirigenti, corrispondendo a ciascuna posizione dirigenziale condizioni oggettive e non modalità di interpretazione del ruolo, capacità o competenze;
- che l'individuazione delle posizioni dirigenziali, da cui discende una diversità retributiva, è direttamente collegata alla dimensione organizzativa dell'Ente, basandosi su un'articolazione in fasce, che segue l'impostazione generale degli art. 39 (*“Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni”*), 40 (*“Retribuzione di posizione di direzione di struttura”*) e 41 (*“Retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali non comportanti direzione di struttura”*) del CCNL del 10.4.1966 e dell'art. 27 del CCNL del 23.12.199;

**DATO ATTO:**

- che, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 23 dicembre 1999, come modificato dall'art. 24 CCNL 22 febbraio 2006 *“la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nei*



limiti delle disponibilità delle risorse di cui all'art. 26, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di € 8.779,76 ad un massimo di € 42.327,82 ” ;

- che, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono stati elevati, rispettivamente, ad € 11.533,17 e ad € 45.102,87 dall'art. 5 del CCNL del 3.8.2010;

**VISTO** il protocollo d'intesa del 1 dicembre 2015 tra la Parte Pubblica e le OO.SS. relativo, tra l'altro, all'approvanda articolazione in fasce che definisce anche i livelli retributivi per ciascuna fascia (e precisamente: € 45.102,00 per la fascia A; € 41.610,00 per la fascia B; € 29.000,00 per la fascia C) nonché la percentuale di calcolo della retribuzione di risultato differenziata per ciascuna delle fasce considerate;

**ATTESO** che ai sensi dell'articolo 50 del vigente Statuto l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa;

#### **RITENUTO di dovere:**

- approvare con apposito regolamento di organizzazione, allegato alla presente deliberazione sotto la **lettera A**, la nuova Struttura organizzativa della Giunta regionale;
- approvare, ferma restando la competenza e le prerogative dei Dirigenti generali, lo schema di articolazione dei Settori in Uffici Operativi, da ritenere quali linee guida organizzative offerte alla autonoma valutazione degli stessi Dirigenti generali che distinta sotto la **lettera B**), viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- determinare, sulla base di quanto stabilito secondo quanto definito con le procedure di relazione sindacale, le seguenti n. 3 (tre) fasce retributive, precisando che il terzo livello ricomprende, in quanto privo di responsabilità gestionale, le posizioni di studio e ricerca eventualmente assegnate: Fascia I: Valore 45.102.00 euro; Fascia II: Valore 41.610,00 euro; Fascia III: Valore 29.000,00 euro; alle quali corrispondono i seguenti diversi parametri per il calcolo della retribuzione di risultato: Fascia I: 25%; Fascia II: 21%; Fascia III: 18%;
- approvare la "Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali", che sotto la **lettera C**) viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- istituire, senza oneri per il bilancio, un gruppo di lavoro per il coordinamento e il monitoraggio della fase di attuazione della presente deliberazione e delle attività ad essa conseguenti presieduto dall'Assessore alle Politiche per il personale, la cui segreteria opera come segreteria dello stesso Gruppo di Lavoro, e composto dal Segretario generale, dal Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli, dai Dirigenti del Settore Giuridico e del Settore Economico del medesimo Dipartimento, nonché dal Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio;
- **stabilire che:**
  - ✓ entro il termine di sette giorni dalla notifica della presente delibera, ciascun Dirigente Generale, tenendo conto delle proposte e delle valutazioni già effettuate in sede istruttoria, individuerà formalmente il personale assegnato nonché i procedimenti affidati alla competenza di ogni singolo settore; il mancato rispetto di tale termine costituirà elemento di valutazione negativa a carico del Dirigente generale responsabile del ritardo e sarà pertanto segnalata all'OIV ad opera del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli;
  - ✓ l'elenco dei predetti procedimenti sarà pubblicato nei successivi sette giorni sul sito dipartimentale e, in unico *file* in formato aperto e con specifica evidenza, sul portale Amministrazione Trasparente; la mancata trasmissione per la pubblicazione entro il termine previsto costituirà elemento di valutazione negativa a carico del Dirigente generale responsabile del ritardo e sarà pertanto segnalata all'OIV ad opera del Responsabile per la Trasparenza;
  - ✓ i provvedimenti di cui sopra saranno immediatamente comunicati anche alla segreteria del Gruppo di lavoro per il coordinamento e il monitoraggio della fase di attuazione della presente deliberazione e delle attività ad essa conseguenti;
  - ✓ la proposta di pesatura delle Strutture organizzative della Giunta regionale sarà effettuata, mediante l'utilizzo della scheda allegata alla presente deliberazione sotto la **lettera C**), dal



Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane, Controlli", la cui funzione è quella di garantire la complessiva coerenza ed armonizzazione, in contraddittorio col Dirigente Generale del Dipartimento interessato, sulla base di un processo i cui esiti saranno validati dall'OIV;

✓ in tale sede sarà effettuata anche la valutazione della fascia di rischio, con coinvolgimento del Dirigente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, utilizzando all'uopo la metodologia indicata dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Calabria;

✓ la suddetta pesatura sarà avviata su impulso del Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane e Controlli" e sarà conclusa entro quindici giorni dalla notifica della presente deliberazione; la mancata conclusione entro il termine previsto costituirà elemento di valutazione negativa a carico del Dirigente generale responsabile del ritardo e sarà pertanto segnalata all'OIV ad opera del Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane, Controlli";

✓ su proposta dell'Assessore alle Politiche del personale, la pesatura, per come definita dai soggetti prima designati, sarà tempestivamente sottoposta alla Giunta regionale per l'approvazione;

✓ entro sette giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale della predetta pesatura sarà pubblicata la manifestazione di interesse per l'assegnazione delle posizioni dirigenziali sulla base delle regole procedurali semplificate a carattere transitorio definite nell'allegato regolamento di organizzazione e che tengono conto della specificità connesse al carattere universale dell'interpello

✓ l'immissione nelle nuove posizioni avverrà contestualmente per tutti i dirigenti, e successivamente alla stessa, e comunque entro il termine di quindici giorni, saranno assegnati di obiettivi individuali;

#### **PRESO ATTO:**

– che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

– che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

– che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali giusto Disciplinare dei lavori della Giunta Regionale approvato con DGR n. 278 del 4 agosto 2015;

– che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

Su proposta del vice Presidente della G.R. e Assessore alle Politiche del personale Prof. Antonio VISCOMI, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

#### **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, il regolamento di organizzazione che si allega alla presente deliberazione, distinto sotto la **lettera A)**, per costituirne parte integrante e sostanziale; resta fermo che non rientrano nella presente riorganizzazione gli uffici di diretta collaborazione quali Gabinetto del Presidente ed Avvocatura regionale;

#### **2. DI STABILIRE:**

a) che l'approvazione della Struttura, così come articolata nell'allegato regolamento, non comporta alcuna modifica alle competenze ed alle funzioni del Segretariato Generale, del Dipartimento Programmazione Comunitaria e Nazionale e del Dipartimento Tutela della Salute



nonché dell'UOA "Protezione Civile", del NRVVIP che restano, pertanto, confermate secondo la loro precedente istituzione;

b) restano confermate le strutture della SUA, dell'Audit e dell'Autorità di Bacino che sono regolate da specifica disciplina; conseguentemente le procedure d'interpello avranno riguardo alle posizioni dirigenziali dei Settori, della UOA "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione. Difesa del suolo" e della UOT del Dipartimento Turismo, Beni culturali, Istruzione, Cultura;

c) che la nuova Struttura Organizzativa entrerà in vigore nella data che sarà stabilita con nuovo provvedimento della Giunta regionale, all'esito di una procedura che sarà svolta, conformemente alla disciplina transitoria che, in considerazione del carattere universale dell'interpello, sarà successivamente approvata;

d) gli incarichi dirigenziali saranno conferiti in seguito all'espletamento delle procedure previste e avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova struttura organizzativa con contestuale risoluzione automatica degli incarichi precedentemente conferiti, ad eccezione di quelli relativi alle direzioni generali dei Dipartimenti, delle posizioni apicali della SUA, dell'AUDIT, dell'ABR, nonché delle posizioni dirigenziali del NRVVIP, della UOA "Protezione Civile" e delle UOT, ad eccezione delle UOT del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura;

e) che pertanto gli effetti caducatori connessi all'adozione della presente deliberazione, per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze ai settori e servizi attualmente esistenti, nonché l'assegnazione del relativo personale, degli incarichi dirigenziali, delle posizioni organizzative e di alta professionalità, si produrranno soltanto nella data che sarà stabilita con successivo provvedimento della Giunta, impegnando sin da ora il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli, nelle more dell'assegnazione definitiva degli incarichi dirigenziali e nel rispetto dei vigenti modelli di relazioni sindacali, alla revisione del sistema delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, che dovrà concludersi in tempo utile per l'avvio della riorganizzazione;

f) che, successivamente, con apposito atto di organizzazione, saranno istituiti gli URT - Uffici Regionali Territoriali", previa necessaria e puntuale individuazione dei procedimenti di competenza, effettuata sulla base dei criteri di prossimità, adeguatezza ed economicità, e previa adozione di uno specifico piano di razionalizzazione logistica che prevederà la ridefinizione delle funzioni attualmente svolte dalle UOT- Funzioni Territoriali;

g) che gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, saranno conferiti in via definitiva successivamente all'approvazione della presente riorganizzazione e che pertanto, per ragioni di economicità e di governo del processo riorganizzativo, i relativi provvedimenti di assegnazione rimangono transitoriamente in vigore;

**3. DI DETERMINARE**, preso atto di quanto stabilito sulla base delle necessarie procedure sindacali, le seguenti n. 3 (tre) fasce retributive, precisando che il terzo livello ricomprende, in quanto privo di responsabilità gestionale, le posizioni di studio e ricerca eventualmente assegnate:

Fascia I – Valore 45.102.00 euro;

Fascia II – Valore 41.610,00 euro;

Fascia III – Valore 29.000,00 euro;

alle quali corrispondono i seguenti diversi parametri per il calcolo della retribuzione di risultato:

Fascia I – 25%;

Fascia II – 21%;

Fascia III – 18%;

#### **4. DI STABILIRE CHE:**

a) entro il termine di sette giorni a far data dalla notifica della presente deliberazione, ciascun Dirigente Generale, sulla base delle proposte e delle valutazioni già formulate in fase istruttoria, provvederà alla sotto-articolazione dei Settori in Uffici Operativi, che per ragioni di sistematicità e coordinamento dovranno essere ricompresi tra un minimo di n.3 ed un massimo di n. 9 per ciascun Settore o altra struttura dirigenziale, tenendo conto, ferme restando le relative prerogative, dello schema di articolazione dei Settori in Uffici Operativi di cui all' **Allegato B**, da ritenere a stregua di linee guida organizzative offerte alla autonoma valutazione dei Dirigenti Generali;

b) entro il medesimo termine, ciascun Dirigente Generale assegnerà il personale e individuerà puntualmente i procedimenti affidati alla competenza di ogni singolo settore, tenuto conto delle proposte e delle valutazioni già formulate in sede istruttoria; il mancato rispetto di tale termine



costituirà elemento di valutazione negativa a carico del Dirigente generale responsabile del ritardo e sarà pertanto segnalata all'OIV ad opera del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli. Nel caso in cui l'assegnazione del personale alle nuove strutture comporti una diversa allocazione dipartimentale, la competenza all'adozione del relativo provvedimento di assegnazione, in conformità alle norme vigenti, rimane in capo al Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli;

c) l'elenco dei procedimenti di cui al precedente punto b) sarà pubblicato entro quindici giorni dalla notifica della presente delibera sul sito dipartimentale e, in unico file in formato aperto e con specifica evidenza, sul portale Amministrazione Trasparente; la mancata trasmissione per la pubblicazione entro il termine previsto costituirà elemento di valutazione negativa a carico del Dirigente generale responsabile del ritardo e sarà pertanto segnalata all'OIV ad opera del Responsabile per la Trasparenza;

d) i provvedimenti di cui sub a) e sub b) saranno immediatamente comunicati alla segreteria del Gruppo di lavoro per il coordinamento e il monitoraggio della fase di attuazione della presente deliberazione e delle attività ad essa conseguenti di cui al punto 7 del presente dispositivo;

e) la pesatura delle Strutture organizzative della Giunta regionale sarà effettuata, mediante l'utilizzo della scheda all. C), dal Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane, Controlli", la cui funzione è quella di garantire la complessiva coerenza ed armonizzazione dall'OIV, in contraddittorio col Dirigente Generale del Dipartimento interessato, sulla base di un processo i cui esiti saranno validati dall'OIV;

f) in tale sede sarà effettuata anche la valutazione della fascia di rischio, con coinvolgimento del Dirigente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, utilizzando all'uopo la metodologia indicata dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Calabria;

g) la suddetta attività di pesatura sarà avviata su impulso del Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane e Controlli", e sarà conclusa entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento; la mancata conclusione entro il termine previsto costituirà elemento di valutazione negativa a carico del Dirigente generale responsabile del ritardo e sarà pertanto segnalata all'OIV ad opera del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, Risorse umane e Controlli;

h) su proposta dell'Assessore alle Politiche del personale, la pesatura, per come definita dai soggetti incaricati, sarà tempestivamente sottoposta alla Giunta regionale per l'approvazione;

i) entro sette giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale della predetta pesatura sarà pubblicata la manifestazione di interesse per l'assegnazione delle posizioni dirigenziali sulla base di regole procedurali semplificate a carattere transitorio che saranno adottate dalla Giunta medesima e che terranno conto della specificità connesse al carattere universale dell'interpello;

j) l'immissione nelle nuove posizioni avverrà contestualmente per tutti i dirigenti, e successivamente alla stessa, e comunque entro il termine di quindici giorni, saranno assegnati gli obiettivi individuali; il mancato rispetto di tale termine costituirà elemento di valutazione negativa a carico del Dirigente generale responsabile del ritardo e sarà pertanto segnalata all'OIV ad opera del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli.

**5. DI REVOCARE** la Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013, nonché tutti i provvedimenti in contrasto con la presente deliberazione, già attuativa della succitata riforma, in quanto articolata su quattordici dipartimenti e precedente alla legge regionale di riassunzione delle funzioni amministrative delle Province (legge regionale n. 14/2015);

**6. DI APPROVARE** la "Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali", che distinta sotto la **lettera C)** viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**7. DI ISTITUIRE**, senza alcun onere per il bilancio regionale, un Gruppo di Lavoro per il coordinamento e il monitoraggio della fase di attuazione della presente deliberazione e delle attività ad essa conseguenti presieduto dall'Assessore alle Politiche per il personale, la cui segreteria opera come segreteria dello stesso Gruppo di Lavoro, e composto dal Segretario

generale, dal Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli nonché dai Dirigenti del Settore Giuridico e del Settore Economico del medesimo Dipartimento, dal Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio;

**8. DI DARE ATTO** che della proposta di riorganizzazione è stata data informazione sindacale in data 15 dicembre 2015;

**9) DI DISPORRE** la notifica della presente deliberazione a tutti i dirigenti generali e strutture assimilate, all'OIV, alle OO.SS. e a tutti i soggetti interessati;

**9. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

**Il Segretario Generale  
della Giunta regionale**



**Il Presidente**

